



CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Centrale

TESTO UNICO

DELLE NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

**NORMATIVA AMMINISTRATIVA E TECNICA PER L'IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI E
PER IL RILASCIO DELLE PATENTI CRI E PER LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DEI
VEICOLI TARGATI C.R.I.**

(articolo 138 D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 e successive modificazioni)

Il Testo Unico è stato realizzato con la collaborazione del



Ministero dell'Interno

Direzione Generale della Pubblica
Sicurezza

Servizio Polizia Stradale



Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la



Motorizzazione

Versione 1.04 - aggiornata al 6 luglio 2010

Approvato con:	O.C. n° 261/05	del 17.05.2005
Emendato con:	O.C. n° 322/05	del 16.06.2005
	O.C. n° 415/05	del 29.07.2005
	O.C. n° 034/09	del 10.02.2009
	O.C. n° 345/10	del 06.07.2010

Il Testo Unico è stato ideato e realizzato dalla Commissione O.F.M. “Operazione Flotta Moderna” costituita con Ordinanza Commissariale n. 699/04 del 6 ottobre 2004.

Ultimato il Progetto OFM, ed avviata la sperimentazione del Testo Unico, ai sensi della O.C. n° 34/09 del 10.02.2009, è stata istituita la “Commissione Nazionale Motorizzazione C.R.I.”, composta da:

- **Maria Teresa LETTA** (Presidente)
- **Giandomenico PROTOSPATARO**
- **Roberto MECCA**
- **Michele SCAPERROTTA**
- **Antonio CERRAI**
- **Pietro GRILLI**

La Commissione Nazionale Motorizzazione C.R.I. opera a carattere permanente.

TESTO UNICO

DELLE NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

PARTE I DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

TITOLO I Norme generali relative alla classificazione dei veicoli C.R.I.

CAPO I Classificazione dei veicoli C.R.I.

Articolo 1

(Definizioni generali)

1. I termini e le espressioni riguardanti i veicoli contenuti nel presente regolamento devono essere interpretati secondo il significato precisato nell'appendice I ovvero, se non espressamente richiamati, secondo il significato che assumono nella normativa nazionale del Codice della Strada o in quella Comunitaria e Internazionale in materia.

Articolo 2

(Classificazione in funzione dell'uso dei veicoli C.R.I.)

1. I veicoli C.R.I. devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali dell'Associazione e condotti da personale munito di specifici ed idonei Tipi di patente (Allegato 58).
2. Nell'ambito delle finalità istituzionali indicate al comma 1 e sulla base all'impiego operativo si distinguono in:

a) veicoli da trasporto	Veicoli caratterizzati da una prevalente funzione di supporto logistico o per lo svolgimento di funzioni amministrative. Sono normalmente destinati al trasporto di persone, anche diverse da quelle in servizio nell'Associazione o di cose asservite all'attività della Croce Rossa ovvero destinate a terzi nell'ambito di operazioni umanitarie, di protezione civile o altre attività promosse dall'Associazione. Possono essere impiegati come supporto all'attività operativa solo in modo occasionale ed in via del tutto eccezionale.
b) veicoli operativi	Veicoli destinati a svolgere funzioni di supporto diretto all'attività operativa, trasportando persone, attrezzature e cose sul luogo in cui è necessario e programmato un intervento, diversi da quelli di soccorso, che rientra tra i compiti istituzionali dell'Associazione.
c) veicoli di soccorso	Veicoli destinati a supportare in modo immediato e diretto interventi di soccorso sanitario ovvero in occasione di eventi di protezione civile. Sono caratterizzati dalla presenza di speciali attrezzature utilizzate per il soccorso e per il trasporto, in particolari condizioni, di persone o di cose.

Articolo 3

(Veicoli da trasporto)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, i veicoli C.R.I. da trasporto sono classificati nel modo seguente:

a) ciclomotore di servizio	Ciclomotore destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione, nell'ambito dell'attività amministrativa o di promozione e le cose connesse o funzionali alla stessa attività.
b) motoveicolo da trasporto	Motoveicolo a due, tre ruote asimmetriche ovvero a quattro ruote destinato a trasportare esclusivamente personale in servizio dell'Associazione, nell'ambito dell'attività amministrativa o di promozione ovvero di cose funzionali alla stessa attività stessa.
c) autovettura di rappresentanza	Autovettura destinata a svolgere servizi amministrativi o di rappresentanza.
d) ambulanza da trasporto	Ambulanza attrezzata essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, in situazioni non d'emergenza, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza, avente massa autorizzata fino a 4,5 t.
e) minibus da trasporto	Minibus destinato al trasporto di persone avente fino a 20 posti e massa autorizzata fino a 4,5 t. Insieme alle persone, possono essere trasportati bagagli, attrezzature ovvero altre cose personali, purché sistemate negli appositi spazi. Possono essere utilizzati occasionalmente come minibus operativi.
f) autobus da trasporto	Autobus destinato al trasporto di persone. Insieme alle persone possono essere trasportati bagagli, attrezzature ovvero altre cose personali, purché sistemate negli appositi spazi.
g) rimorchio da trasporto	Rimorchio destinato al trasporto di cose.

2. Salvo situazioni operative imprevedibili o di emergenza non programmata, i veicoli da trasporto non possono essere utilizzati per attività operative o di soccorso. In ogni caso, se utilizzati occasionalmente per finalità diverse dal trasporto, il loro impiego deve essere compatibile con le caratteristiche costruttive e con la tutela della sicurezza delle persone e delle cose trasportate.

Articolo 4 (Veicoli operativi)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, i veicoli C.R.I. operativi sono classificati nel modo seguente:

a)	motoveicolo operativo	Motoveicolo a due ovvero a quattro ruote, diverso da quello di soccorso, destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione e nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile. Insieme alle persone possono essere trasportate cose o attrezzature pertinenti l'attività svolta.
b)	autocarro operativo	Autocarro destinato al trasporto di cose o di attrezzature per esigenze di trasporto ovvero operative. Per esigenze operative eccezionali e di limitata durata, può essere occasionalmente utilizzato per il trasporto di persone, anche nel vano di carico, purché siano sempre rispettate le condizioni minime di sicurezza. Si distingue in:
	autocarro operativo leggero	autocarro operativo avente massa autorizzata fino a 4,5 t.
	autocarro operativo medio	Autocarro operativo avente massa autorizzata compresa tra 4,5 e 9,5 t.
	autocarro operativo pesante	Autocarro operativo avente massa autorizzata superiore a 9,5 t.
c)	autovettura operativa	Autovettura destinata al trasporto di persone per esigenze operative diverse da quelle di rappresentanza.

d)	minibus operativo	Minibus avente fino a 20 posti e massa autorizzata fino a 4,5 t., destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione e nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile. Insieme alle persone possono essere trasportate cose o attrezzature pertinenti l'attività svolta.
e)	trattore stradale operativo	Trattore stradale, qualunque sia la sua massa, destinato al traino di rimorchi operativi o rimorchi operativi ad uso speciale.
f)	autobus operativo	Autobus destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione e nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile. Insieme alle persone possono essere trasportate cose o attrezzature pertinenti l'attività svolta.
g)	rimorchio operativo	Rimorchio o semirimorchio destinato a soddisfare esigenze di trasporto nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile.
h)	rimorchio operativo ad uso speciale	Rimorchio o semirimorchio ad uso speciale destinato a soddisfare esigenze logistiche o di alloggio nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile.

2. I veicoli operativi possono essere occasionalmente utilizzati per finalità di trasporto o per gli scopi indicati per i corrispondenti veicoli da trasporto quando questi mancano o non sono momentaneamente disponibili.

Articolo 5 (Veicoli di soccorso)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, i veicoli C.R.I. di soccorso sono classificati nel modo seguente:

a)	ambulanza di soccorso	Ambulanza attrezzata per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di primo o di pronto soccorso, dotata di specifiche attrezzature di assistenza, avente massa autorizzata fino a 4,5 t.
b)	ambulanza pediatrica o neonatale	Ambulanza di soccorso attrezzata specificamente per il soccorso di infanti o di neonati, avente massa autorizzata fino a 4,5 t.
c)	unità mobile di cura intensiva	Ambulanza di soccorso dotata di specifiche attrezzature per la rianimazione destinata al trasporto di persone che richiedono assistenza respiratoria, avente massa autorizzata fino a 4,5 t. L'ambulanza è attrezzata come piccolo reparto ospedaliero mobile, in cui sono previsti, di norma, oltre all'autista soccorritore, un infermiere professionale ed un medico anestesista-rianimatore.
d)	automedica	Veicolo destinato al trasporto delle attrezzature necessarie al primo o al pronto soccorso con personale medico ed infermieristico a bordo.
e)	motomedica	Motoveicolo destinato al trasporto delle attrezzature necessarie al primo o al pronto soccorso con personale medico ed infermieristico a bordo.
f)	veicolo per il trasporto di plasma o organi	Autoveicolo ovvero motoveicolo destinato al trasporto urgente di campioni istologici, sangue e dei suoi derivati ovvero di organi espantati destinati al trapianto umano. Sul veicolo possono prendere posto personale medico o paramedico addetto al trasporto o all'intervento di espanto e le relative attrezzature.

g)	motoslitta operativa	Motoslitta utilizzata prevalentemente su piste innevate e, occasionalmente, sulla strada, destinata al trasporto di personale dell'Associazione ovvero di personale medico, paramedico o di soccorso.
-----------	-----------------------------	---

2. Nei limiti delle peculiari caratteristiche costruttive, i veicoli di soccorso possono essere occasionalmente utilizzati per finalità di trasporto ovvero operative, purché sia sempre garantita la sicurezza delle persone trasportate e l'impiego sia compatibile con la conservazione delle attrezzature speciali di cui sono dotati.
3. I veicoli di soccorso possono acquisire o mantenere tale classifica solo se sono stati immessi in circolazione per la prima volta da meno di 7 anni e, comunque, se non hanno percorso più di 160.000 Km. Oltre questi limiti d'impiego, i veicoli riconosciuti idonei a svolgere compiti di soccorso devono essere classificati come veicoli operativi o di trasporto, provvedendo, se già immatricolati C.R.I., alla conseguente rinnovazione dell'immatricolazione nella categoria corrispondente.

Articolo 6 (Veicoli speciali)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, i veicoli speciali sono classificati in funzione dell'impiego prevalente a cui sono destinati in:

a) veicolo speciale da trasporto	Veicolo speciale destinato al trasporto di cose in particolari condizioni, per esigenze di approvvigionamento o trasferimento.
b) veicolo speciale operativo	Veicolo speciale destinato al trasporto di persone e/o di cose o di attrezzature in particolari condizioni per esigenze operative, protezione civile o antincendio.
c) veicolo speciale di soccorso	Veicolo speciale destinati ad attività di primo e pronto soccorso in particolari condizioni ambientali, o destinati al soccorso operativo stradale.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i veicoli speciali sono funzionalmente classificati in base alle caratteristiche costruttive prevalenti in modo da essere chiaramente riconducibili ad una delle categorie indicate dagli articoli precedenti. Nella loro classificazione, se sono destinati al trasporto di persone o di cose ovvero di persone e cose contemporaneamente deve sempre essere specificato la portata utile ed il numero dei posti disponibili oltre al conducente.

TITOLO II
Norme relative alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli C.R.I.

Articolo 7

(Disciplina delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli C.R.I.)

1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli C.R.I. da trasporto di cui all'articolo 3 sono disciplinate dalle norme del Codice della Strada, delle norme Comunitarie e delle norme Internazionali vigenti al momento dell'immissione in circolazione. I predetti veicoli, salvo che per quanto riguarda i dispositivi di illuminazione speciali ed per altri dispositivi accessori, non possono presentare caratteristiche costruttive o funzionali diverse da quelle richieste per i corrispondenti veicoli civili.
2. Per quanto non espressamente indicato nell'allegato tecnico (Allegato 1) al presente regolamento, le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli operativi di cui all'articolo 4 sono disciplinate dalle norme del Codice della Strada, delle norme Comunitarie e delle altre norme Internazionali vigenti al momento dell'immissione in circolazione.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli di soccorso di cui all'articolo 5 sono definite in uno specifico capitolato allegato al presente regolamento (Allegato 1A), il cui allestimento dovrà essere conforme alle direttive Comunitarie (Allegato 3).
4. I veicoli speciali di cui all'articolo 6, rispondono alle caratteristiche costruttive e funzionali determinate, caso per caso, in sede di immatricolazione C.R.I.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per i veicoli del Corpo Militare C.R.I., e del Servizio Interventi in Emergenza (S.I.E.), qualora gli stessi siano di diretta derivazione militare e siano in possesso della certificazione rilasciata dai competenti enti tecnici militari.

Articolo 8 (Masse e dimensioni)

1. I veicoli C.R.I. non devono superare le dimensioni e le masse previste per le corrispondenti categorie di veicoli civili dalle norme nazionali e da quelle comunitarie.
2. Ai fini del calcolo delle dimensioni dei veicoli C.R.I. non si computano le sporgenze dovute agli accessori mobili, quali specchi retrovisori, ganci di traino, ancoraggi per teloni, verricelli, dispositivi supplementari di allarme compresi i relativi sistemi di fissaggio integrati e simili dispositivi.
3. I veicoli speciali destinati a particolari attività di supporto logistico o di trasporto all'interno di aree interdette alla libera circolazione o comunque vincolate da autorizzazioni e competenze specifiche, possono essere immatricolati anche se superano le dimensioni e masse delle corrispondenti categorie di veicoli civili dalle norme nazionali e da quelle comunitarie, a condizione che il loro impiego sia disposto esclusivamente all'interno di dette aree con esplicito divieto di circolazione sulle strade aperte al pubblico.
4. I veicoli ed i complessi veicolari che, per esigenze operative o di trasporto superano le dimensioni o le masse indicate al comma 1 possono circolare in condizioni di eccezionalità, nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 138 C.d.S. ed alle condizioni previste dall'articolo 97 del presente regolamento.
5. Tali prescrizioni possono non trovare corrispondenza per i veicoli del Corpo Militare C.R.I., e del S.I.E., qualora gli stessi siano di diretta derivazione militare e siano in possesso della certificazione rilasciata dai competenti enti tecnici militari.

Articolo 9 (Dispositivi supplementari di allarme)

1. I veicoli da trasporto di cui all'articolo 3, escluse le ambulanze, non devono mai essere dotati di dispositivi supplementari di allarme visivo a luce lampeggiante blu o acustico.
2. I veicoli operativi, non possono essere dotati permanentemente di dispositivi supplementari di allarme. Tuttavia, è possibile la loro installazione provvisoria ed amovibile quando sono utilizzati in attività di supporto operativo per il soccorso sanitario o il trasporto di organi o di plasma.
3. I veicoli di soccorso, le ambulanze ed i veicoli destinati prioritariamente alle attività di protezione civile e agli interventi di emergenza e soccorso sanitario, devono essere permanentemente dotati di dispositivi supplementari di allarme.
4. I dispositivi supplementari di allarme che possono essere installati permanentemente ovvero i dispositivi di tipo amovibile che possono essere utilizzati occasionalmente, devono avere le caratteristiche indicate in allegato al presente regolamento (Allegato 2).

TITOLO III Allestimento ed immatricolazione dei veicoli

CAPO I Organizzazione e strutture competenti per la gestione amministrativa dei veicoli C.R.I.

Articolo 10 (Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.)

1. Nell'ambito del Comitato Centrale C.R.I., con provvedimento del Presidente nazionale C.R.I. l'Ufficio Automezzi del Servizio Provveditorato assume le funzioni e la denominazione di Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.
2. L'ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., oltre ai compiti assegnati dal presente regolamento svolge funzioni ispettive, di controllo e di vigilanza permanente su tutti gli uffici preposti all'immatricolazione ed alla gestione dei veicoli C.R.I.

3. L'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. esercita i poteri sostitutivi previsti dal presente regolamento. Quando ricorra la necessità di esercitare tali poteri, l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. ingiunge agli Uffici Regionali o Provinciali Motorizzazione C.R.I. di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. provvede d'ufficio con atto motivato, ponendo a carico dell'Ufficio inadempiente le eventuali spese relative.

4. L'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. ha compiti di coordinamento, di consulenza e di studio per tutte le materie indicate dal presente regolamento.

Articolo 11

(Uffici Regionali Motorizzazione C.R.I.)

1. Nell'ambito di ciascun Comitato Regionale C.R.I., con provvedimento del Direttore Regionale, l'Ufficio Amministrazione del Comitato Regionale assume anche le funzioni di Ufficio Regionale Motorizzazione C.R.I. che è accreditato dall'Ufficio Centrale di Motorizzazione ed ha accesso all'Archivio Nazionale C.R.I. tramite il Direttore Regionale che provvederà con propria determina a nominare un responsabile dell'Ufficio.

2. All'Ufficio Regionale Motorizzazione C.R.I., oltre ai compiti espressamente indicati dal presente regolamento, competono funzioni di pianificazione preventiva dell'attività di gestione e dell'acquisto dei veicoli, di indirizzo e di controllo preventivo e successivo, anche con poteri ispettivi, sull'uso dei veicoli e sull'attività degli Uffici Provinciali Motorizzazione C.R.I. di cui all'articolo 12.

Articolo 12

(Uffici Provinciali Motorizzazione C.R.I.)

1. Nell'ambito di ciascun Comitato Provinciale C.R.I., con provvedimento del Presidente Provinciale, l'Ufficio Amministrazione del Comitato assume anche le funzioni di Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I.

2. Ciascun Ufficio Motorizzazione può delegare le proprie funzioni alle articolazioni C.R.I. Locali che abbiano nel proprio organico personale dipendenti C.R.I. di provata esperienza. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, le articolazioni C.R.I. delegate sono equiparate agli Uffici Provinciali Motorizzazione C.R.I. deleganti. Essi esercitano le stesse funzioni ed hanno gli obblighi e prerogative che sono attribuite dal presente regolamento agli Uffici Provinciali Motorizzazione C.R.I.

3. La delega di cui al comma 2 è revocabile in ogni momento. L'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. delegante esercita funzioni di coordinamento, controllo ed ispettivi ed ha poteri sostitutivi nelle funzioni delegate che sono esercitati con tempi e modi analoghi a quelli indicati dall'articolo 10 comma 3.

Articolo 13

(Ufficio Motorizzazione Militare C.R.I.)

1. Presso l'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della C.R.I. è istituito l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I. che provvede alla gestione dei veicoli nella disponibilità dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della C.R.I.

2. L'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I. è sottoposto esclusivamente alla vigilanza dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.

Articolo 14

(Responsabile del Procedimento amministrativo di allestimento e di immatricolazione)

1. Nell'ambito di ciascun Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I., su proposta del Presidente Provinciale e con provvedimento del Direttore Regionale ovvero, in mancanza di questo, con ordinanza del Direttore Generale, è nominato un Responsabile del Procedimento di allestimento e di immatricolazione dei veicoli al quale, previo accreditamento presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., è dato accesso, in modo esclusivo e riservato, al sistema di gestione dell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del Procedimento, le sue funzioni possono essere assunte da un sostituto nominato dal Direttore Regionale, sentito il Presidente Provinciale, che è accreditato dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. ed ha

accesso nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. per il tempo e con le modalità determinate caso per caso.

3. Il Responsabile del Procedimento di cui al comma 1, si avvale della collaborazione di dipendenti locali, se presenti, con funzioni di Responsabili di Procedimento, e/o di soci attivi volontari delle articolazioni locali C.R.I., denominati "Coadiutori", opportunamente formati, nominati con determina presidenziale dell'articolazione C.R.I. ovvero, in mancanza, con provvedimento del Presidente Provinciale, ai quali, previo accreditamento presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., è dato accesso, in modo esclusivo e riservato, al sistema di gestione dell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. Il responsabile del procedimento dell'articolazione locale esercita le funzioni delegate dall'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. e verifica la conformità alle normative vigenti ed a quanto previsto dal presente regolamento, dei documenti di allestimento e di immatricolazione dei veicoli presentati a livello locale. In caso di assenza o impedimento del responsabile locale del procedimento applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2.

4. Nell'ambito dell'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I. è individuato un Responsabile del Procedimento di allestimento e di immatricolazione dei veicoli C.R.I. nella disponibilità dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della C.R.I. e del S.I.E., ovunque ubicati, al quale, previo accreditamento presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., è dato accesso, in modo esclusivo e riservato, al sistema di gestione dell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3, in quanto compatibili; alla nomina dei soggetti indicati dai commi 2 e 3 provvede l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I. Per il Corpo Militare e per il Corpo delle II.VV., i procedimenti instaurati a livello periferico devono essere inoltrati esclusivamente all'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I.

5. I "Responsabili del Procedimento" ed i "Coadiutori", sono formati dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., mediante corsi organizzati appositamente o in occasione dei corsi nazionali per Formatori di guida C.R.I.

CAPO II Allestimento e caratteristiche costruttive dei veicoli

Articolo 15
(Allestimento dei veicoli C.R.I.)

1. L'allestimento dei veicolo C.R.I. può essere effettuato solo a cura di allestitori specializzati di comprovata esperienza nel settore, accreditati dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. Questi allestitori possono anche non coincidere con il costruttore del veicolo base.
2. L'allestimento può, in via eccezionale, essere effettuato anche da personale qualificato C.R.I. in officina interna alla C.R.I., a condizione che:
 - a) L'officina sia regolarmente istituita con provvedimento del Presidente C.R.I. competente, rispettando le caratteristiche stabilite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.;
 - b) le modifiche siano progettate e certificate da tecnici, anche esterni alla C.R.I., abilitati ai sensi della vigente normativa. Per l'immatricolazione del veicolo, i progetti e le certificazioni sono documenti essenziali e devono essere acquisiti in originale dall'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. competente.
3. I ciclomotori di servizio, i motoveicoli da trasporto e le autovetture da rappresentanza non possono essere oggetto di alcun tipo di allestimento e devono rispondere alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dei veicoli civili prodotti in serie dalle norme nazionali o comunitarie.
4. I veicoli da trasporto, diversi da quelli indicati al comma precedente ed i veicoli operativi, possono essere oggetto di allestimento a condizione che sia espressamente consentito dalle norme comunitarie e sia effettuato partendo da veicoli base omologati secondo le norme comunitarie stesse.
5. I veicoli di soccorso possono essere allestiti secondo le specifiche tecniche indicate in uno specifico capitolato allegato al presente regolamento (Allegato 1A) purché il veicolo base da cui derivano sia omologato secondo le norme comunitarie vigenti.
6. I veicoli speciali possono essere sempre allestiti in modo specifico per renderli funzionali alle particolari esigenze operative e di trasporto cui sono destinati.

7. L'allestitore deve eseguire l'allestimento della carrozzeria a perfetta regola d'arte. Salvo che per i veicoli speciali, l'allestimento deve avvenire nel completo rispetto:
- a) delle specifiche tecniche e delle modalità di applicazione della carrozzeria al telaio del veicolo contenute e raccolte in appositi "*manuali di allestimento e di trasformazione*" redatti e pubblicati a cura del costruttore dell'autotelaio;
 - b) delle norme generali relative al posizionamento della carrozzeria rispetto al dispositivo posteriore paraincastro, alla ripartizione delle masse sugli assi, alla visibilità dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, ecc., previste dalle vigenti norme nazionali e comunitarie.

Articolo 16

(Approvazione tecnica dei veicoli speciali C.R.I.)

1. L'allestimento dei veicoli speciali C.R.I. può essere realizzato solo da allestitori accreditati dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.
2. L'allestimento dei veicoli speciali C.R.I. può, in via eccezionale, essere effettuato anche da personale qualificato C.R.I. in officina interna alla C.R.I., alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 15, previo richiesta formale (Allegato 4).
3. La verifica della rispondenza alle condizioni di sicurezza per la circolazione dei veicoli speciali C.R.I. è compiuta da una Commissione Tecnica Permanente, nominata con provvedimento del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, avente sede presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.
4. La Commissione di cui al comma precedente, che si riunisce almeno 4 volte l'anno:
 - a) esamina i progetti trasmessi dal competente Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I., prodotti dai Comitati che richiedono l'immatricolazione di un veicolo speciale C.R.I., corredati della relativa documentazione tecnica;
 - b) può chiedere integrazioni documentali o accertamenti tecnici specifici;
 - c) provvede al collaudo e alle necessarie prove tecniche dei veicoli, avvalendosi, ove necessario, delle strutture tecniche autorizzate dal D.T.T. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure, per i veicoli militari nella disponibilità dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della C.R.I., del Centro Polifunzionale di Sperimentazione del Ministero della Difesa.
 - d) esprime un parere tecnico sulla possibilità di immatricolare il veicolo speciale, indicando a quale categoria, tra quelle previste dal presente regolamento, esso è assimilabile ai fini dell'equipaggiamento, dell'utilizzazione e dei requisiti richiesti per la sua conduzione su strada.
5. Per ciascun esemplare di veicolo speciale ritenuto idoneo alla circolazione, l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., sulla base del parere tecnico espresso dalla Commissione Tecnica di cui al comma 3, compila un certificato di approvazione tecnica C.R.I. che deve essere allegato alla carte di circolazione del veicolo e che, a tutti gli effetti, sostituisce il certificato di omologazione comunitaria o di approvazione civile.
6. Il certificato di approvazione tecnica C.R.I. è redatto su modello conforme a quello allegato al presente regolamento (Allegato 4A) e deve contenere tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo C.R.I. cui si riferisce, oltre al numero di telaio di quest'ultimo ed alla fabbrica e tipo.

Articolo 16 bis

(Allestimento dei veicoli del Corpo Militare C.R.I.)

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano ai veicoli C.R.I. nella disponibilità dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della C.R.I., ovunque ubicati, quando si tratti di veicoli analoghi a quelli in uso dalle FF.AA. e/o dagli altri Enti previsti dall'art. 138 C.d.S., ovvero derivino da veicoli delle FF.AA. e/o dagli altri Enti previsti dall'art. 138 C.d.S.
2. All'allestimento dei veicoli di cui al comma 1 provvede l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I., d'intesa con l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., avvalendosi, ove necessario, del parere della Commissione Tecnica Permanente di cui all'articolo 16 che, in occasione dell'istruttoria delle pratiche riguardanti i veicoli nella disponibilità dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della C.R.I., deve essere integrata almeno con un milite designato dall'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare C.R.I. e, ove necessario, da almeno un appartenente al Corpo Tecnico degli Ingegneri dell'Esercito Italiano.

Articolo 17

(Livree operative dei veicoli della Croce Rossa Italiana)

1. Le livree operative dei veicoli della Croce Rossa Italiana devono essere conformi a quelle indicate al presente Regolamento (Allegato 8). Con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. possono essere autorizzate livree particolari per i veicoli speciali, nonché per tutti gli altri veicoli, le cui caratteristiche costruttive non consentano il rispetto delle disposizioni di cui sopra.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli C.R.I. nella disponibilità dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della C.R.I., ovunque ubicati, quando i veicoli siano ceduti in uso dalle FF.AA. ovvero derivino da veicoli delle FF.AA.

<p style="text-align: center;">CAPO III Immatricolazione CRI</p>
--

Articolo 18

(Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I.)

1. Presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. è istituito l'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. contenente i dati relativi a tutti i veicoli immatricolati C.R.I.
2. Nell'Archivio Nazionale, per ogni veicolo C.R.I., devono essere indicati i dati relativi a:
 - a) caratteristiche di costruzione e di identificazione,
 - b) rilascio della carta di circolazione,
 - c) articolazione C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo,
 - d) vicende tecniche e giuridiche del veicolo C.R.I. successive all'immatricolazione,
 - e) incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto.
3. L'Archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., dagli Uffici Provinciali e Regionali Motorizzazione C.R.I., dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I. e dalle altre articolazioni che detengono stabilmente i veicoli C.R.I., secondo le disposizioni del presente regolamento.
4. In allegato al presente regolamento sono specificate le sezioni componenti l'Archivio Nazionale dei veicoli, le modalità di popolamento, di modifica e di accesso all'archivio (Allegato 5) ed il capitolato relativo al software di gestione nazionale della Motorizzazione C.R.I. (Allegato 5A).
5. Una volta l'anno, in occasione della chiusura dell'esercizio amministrativo e contabile, l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. provvede alla stampa su supporto cartaceo della situazione aggiornata dei dati contenuti nell'Archivio; copia dello stampato, costituente il registro annuale di immatricolazione C.R.I., deve essere conservata presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. per almeno 10 anni.

Articolo 19

(Condizioni generali per l'immatricolazione C.R.I.)

1. Sono soggetti ad immatricolazione C.R.I. tutti i veicoli indicati nel presente regolamento.
2. Possono essere immatricolati C.R.I. i veicoli, nuovi od usati, che appartengono al patrimonio dell'Associazione ovvero che sono da questa acquisiti in leasing, in comodato d'uso o in assegnazione d'uso secondo le disposizioni delle vigenti norme nazionali, compresi quelli sequestrati dalle forze di polizia nel corso di attività di contrasto di illeciti che sono ceduti alla C.R.I. ancora immatricolati, ma con facoltà d'uso.
3. Nessun veicolo può essere immatricolato C.R.I., se non è già stato giudicato idoneo a circolare alternativamente attraverso l'omologazione civile, l'accertamento di idoneità civile ovvero l'approvazione tecnica C.R.I.
4. I veicoli da trasporto di cui all'articolo 3, nuovi di fabbrica, possono essere immatricolati solo se muniti del certificato di conformità comunitario o di altro documento equipollente. I veicoli da trasporto usati possono essere immatricolati C.R.I. solo se sono già stati immatricolati in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
5. I veicoli operativi, nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 4 possono essere immatricolati C.R.I. se sono muniti di certificato di conformità comunitario o di altro documento equipollente ovvero, se allestiti secondo le disposizioni dell'articolo 10, di certificato di approvazione civile. I veicoli da trasporto usati possono essere immatricolati C.R.I. solo se sono già stati immatricolati in

uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero, qualora abbiano subito allestimenti ulteriori, siano dotati di certificato di approvazione civile.

6. L'immatricolazione dei veicoli di soccorso nuovi di fabbrica di cui all'articolo 5 può avvenire solo se sono muniti di certificato di conformità comunitario o di altro documento equipollente per il veicolo base da cui derivano e di una dichiarazione di allestimento, rilasciata da un allestitore, conforme a quella contenuta in allegato al presente regolamento (Allegato 6). Possono altresì essere immatricolati C.R.I. i veicoli di soccorso usati già immatricolati in uno degli stati membri dell'Unione Europea per lo stesso scopo a condizione che la conformità dell'allestimento specifico alle norme del presente regolamento sia attestata del responsabile del procedimento dell'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. con idonea dichiarazione (Allegato 7).

7. I veicoli speciali, sia nuovi che usati, non possono essere immatricolati se non sono stati sottoposti ad accertamento tecnico ai fini dell'immatricolazione, secondo le disposizioni dell'articolo 16. La stessa procedura si applica ai veicoli civili, nuovi o usati, non omologati né dotati di certificato di approvazione civile.

8. Purché non siano necessari interventi di modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali, i veicoli già appartenuti alle FF.AA. o agli altri Enti previsti dall'art. 138 C.d.S., ceduti a qualsiasi titolo, possono essere immatricolati C.R.I. sulla base della documentazione tecnica fornita dall'ente cedente, anche se non sono muniti di omologazione civile, i cui dati saranno riportati nella scheda di attribuzione di Codice Omologazione mancante (Allegato 53A). L'immatricolazione C.R.I. di autobus provenienti dalle Forze Armate italiane o da altri Enti di Stato, per i quali si intenda mantenere la destinazione al trasporto collettivo di persone, è subordinata al superamento di specifica visita e prova presso un'officina autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale si attesti la piena rispondenza del veicolo alle norme di sicurezza vigenti.

9. Le disposizioni di cui agli ai commi 2, 3, 4, 5 6, 7 ed 8 non si applicano ai veicoli C.R.I. nella disponibilità dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della C.R.I., ovunque ubicati quando i veicoli sono ceduti in uso dalle FF.AA. ovvero derivano da veicoli delle FF.AA. Per questi veicoli è sempre consentita l'immatricolazione C.R.I. a condizione che, con la medesima destinazione d'uso, sia già stata effettuata o sia comunque possibile l'immatricolazione da parte delle FF.AA.

Articolo 20

(Limiti per l'immatricolazione C.R.I. dei veicoli usati)

1. I veicoli civili usati già immatricolati in uno degli Stati dell'Unione Europea ovvero i veicoli già appartenuti alle FF.AA. o alle FF.PP., i dimessi o comunque ceduti alla C.R.I. a qualsiasi titolo, possono essere immatricolati C.R.I. solo se:
 - a) sono stati immatricolati per la prima volta al massimo da:
 - 10 anni per ciclomotori, motoveicoli, autovetture, ovvero veicoli di soccorso;
 - 15 anni per autocarri, rimorchi, veicoli speciali, autobus e minibus.
 - b) hanno percorso non più di:
 - **2.000** Km l'anno per ciclomotori e motoveicoli;
 - **6.000** Km l'anno per autovetture e veicoli di soccorso, esclusi i diesel;
 - **10.000** Km l'anno per autovetture e veicoli di soccorso diesel;
 - **25.000** Km l'anno per autocarri e rimorchi di massa complessiva **inferiore o uguale a 7,5 t.**;
 - **30.000** Km l'anno per autocarri, trattori stradali diesel e rimorchi di massa complessiva **superiore a 7,5 t.**;
 - **20.000** Km l'anno per autobus di massa complessiva **inferiore o uguale a 7,5 t.**;
 - **25.000** Km l'anno per autobus diesel di massa complessiva **superiore a 7,5 t.**;
 - **10.000** Km l'anno per gli altri veicoli, esclusi i diesel;
 - **15.000** Km l'anno per gli altri veicoli diesel.
 - c) sono in buone condizioni d'uso e non richiedono interventi di ripristino o manutenzione straordinaria di importo superiore alla metà della loro quotazione di mercato sulla base della media del valore riportato da due riviste specializzate di settore;
 - d) consentono di prevedere l'utilizzo da parte dell'associazione per almeno i 5 anni successivi all'immatricolazione C.R.I. senza prevedibili costi aggiuntivi rispetto a quelli di ordinaria manutenzione in ragione dell'anzianità del veicolo.

3. Le condizioni di cui al comma 1 lettere b) e c) devono risultare da apposita dichiarazione, redatta da un'officina autorizzata per la riparazione dei veicoli, contenente le specifiche tecniche richieste dal modello allegato al presente regolamento (Allegato 9).
4. I limiti di cui al comma 1 lettere a) e b) possono in via straordinaria essere incrementati ovvero devono essere ridotti in base al rapporto tra anzianità di servizio e chilometri percorsi, previo presentazione di istanza motivata all'Ufficio Nazionale Motorizzazione C.R.I. Nel caso in cui si possano superare i limiti indicati, l'immatricolazione è comunque subordinata al preventivo accertamento di idoneità alla circolazione previsto dall'articolo 35.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 lettere a) e c), i veicoli militari, ovvero delle Forze di Polizia o dei Vigili del Fuoco, ceduti a qualsiasi titolo all'Associazione possono essere immatricolati C.R.I. a condizione che:
 - a) non abbiano subito trasformazioni e conservino immutate le parti essenziali (telaio, freni, sterzo, ecc.), come erano precedentemente alla loro cessione;
 - b) sia certificata da officina specializzata individuata ovvero accreditata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., la possibilità di riparazione, ripristino, ricostruzione o simili senza necessità di interventi strutturali di modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali;
 - c) se è necessaria la sostituzione del tipo di motore, che risulti inconfutabilmente che non abbiano circolato da oltre 7 anni.
5. Le disposizioni di cui agli al presente articolo non si applicano ai veicoli C.R.I. nella disponibilità dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della C.R.I. e del S.I.E., ovunque ubicati quando i veicoli sono ceduti in uso dalle FF.AA. ovvero derivano da veicoli delle FF.AA.

Articolo 21

(Archivio Nazionale dei Veicoli Storici C.R.I.)

1. All'interno dell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. è istituita una sezione speciale (Allegato 43) nella quale vengono registrati tutti i veicoli ancora immatricolati C.R.I., considerati d'epoca o di rilevanza storica e/o collezionistica.
2. Con provvedimento del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., è nominata una Commissione permanente che provvede al censimento e alla definizione delle norme per il riconoscimento e la conservazione dei veicoli storici registrati nella sezione speciale di cui al comma 1.
3. I veicoli storici censiti possono continuare ad essere gestiti dalle articolazione C.R.I. che ne sono assegnatarie. Gli oneri relativi al restauro, mantenimento in efficienza e conservazione di detti veicoli sono a carico delle articolazioni C.R.I. assegnatarie, che vi fanno fronte anche ricorrendo a contributi e finanziamenti a destinazione specifica.
4. Quando se ne ravvisi l'urgente necessità, l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., può disporre l'assegnazione ad altra articolazione C.R.I., centrale o periferica, in grado di potersi assumere l'onere della ricovero, della manutenzione o del restauro del veicolo storico. I veicoli storici possono essere altresì assegnati, con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., presso il Museo Internazionale C.R.I. di Castiglione delle Stiviere (MN), a disposizione per mostre storiche e manifestazioni C.R.I.

Articolo 22

(Uffici competenti per l'immatricolazione C.R.I.)

1. L'immatricolazione C.R.I. dei veicoli, diversi da quelli speciali, è effettuata dagli Uffici Regionali C.R.I. supportati dagli Uffici Provinciali Motorizzazione C.R.I., ovvero per i veicoli in uso al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV. dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.
2. L'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. valida le immatricolazioni effettuate dagli Uffici di cui al comma 1 e provvede direttamente all'immatricolazione dei veicoli speciali.
3. All'immatricolazione dei veicoli C.R.I., compresi quelli speciali, nella disponibilità dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della C.R.I., ovunque ubicati, provvede l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.
4. La validazione dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. rende definitiva l'immatricolazione C.R.I. e determina l'iscrizione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I.

Articolo 23

(Procedure per la l'immatricolazione C.R.I.)

1. L'immatricolazione C.R.I. avviene mediante l'iscrizione del veicolo nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. e rilascio dei documenti di circolazione e della targa.
2. Presso gli uffici competenti di cui all'articolo 14 tutte le procedure di immatricolazione sono gestite in forma telematica.
3. Il Responsabile del Procedimento di allestimento e di immatricolazione ovvero il suo sostituto rispondono civilmente, penalmente ed amministrativamente della regolarità della procedura di immatricolazione da loro svolta. Essi rispondono altresì dell'autenticità e della provenienza certa della documentazione tecnica o amministrativa acquisita agli atti, dei veicoli per i quali chiedono l'immatricolazione nonché della autenticità e regolarità di tutte le dichiarazioni richieste dal presente regolamento per procedere all'immatricolazione C.R.I. di un veicolo.
4. Per le immatricolazioni C.R.I. di competenza degli Uffici Regionali C.R.I. in accordo con i Competenti Uffici Provinciali Motorizzazione C.R.I., ovvero per i veicoli in uso al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV. dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., i Responsabili dei Procedimenti di immatricolazione provvedono alla compilazione e alla trasmissione in forma telematica della scheda di immatricolazione conforme al modello allegato nel presente regolamento (Allegato 10), nonché, sempre in forma telematica, la documentazione richiesta per ciascun veicolo C.R.I. ed i dati tecnici del veicolo (Allegato 52) (Allegato 53) (Allegato 53A).
5. L'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., entro i successivi 5 giorni lavorativi, provvede alla verifica della regolarità della procedura e valida l'immatricolazione C.R.I., dandone comunicazione, per via telematica, all'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. richiedente ovvero, per i veicoli in uso al Corpo Militare C.R.I. ed al Corpo delle II.VV., all'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I..
6. Il veicolo C.R.I. si considera autorizzato a circolare nel territorio dello Stato Italiano, ai sensi dell'articolo 138 C.d.S., dal momento della validazione della scheda di iscrizione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I.
7. Per ciascuna categoria di veicoli, in allegato al presente regolamento (Allegato 11) sono indicati i documenti necessari per l'immatricolazione C.R.I.
8. Il fascicolo del veicolo deve essere conservato per tutto il periodo in cui il veicolo è in circolazione e per 10 anni successivi alla sua cessazione o alla dismissione del veicolo C.R.I.
9. I veicoli speciali C.R.I. possono essere immatricolati solo dopo aver ottenuto un certificato di approvazione tecnica C.R.I. secondo le disposizioni dell'articolo 16. L'immatricolazione di questi veicoli avviene al momento dell'iscrizione nell'Archivio Nazionale dei veicoli C.R.I. a cura dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. La possibilità della loro effettiva circolazione sulla strada è subordinata alla consegna, al Comitato che li detiene stabilmente, dei documenti di circolazione e delle targhe, da parte dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.

CAPO IV

Targhe e carta di circolazione

Articolo 24

(Caratteristiche, rilascio e collocazione delle targhe di immatricolazione C.R.I.)

1. I veicoli immatricolati C.R.I. devono essere muniti di targa di riconoscimento contenente un codice alfanumerico univoco di immatricolazione ed avente caratteristiche rifrangenti.
2. Le autovetture, le ambulanze, gli autocarri, gli autobus, i minibus ed i trattori stradali ed i veicoli speciali assimilati, devono essere muniti di due targhe: una collocata anteriormente ed una posteriormente. Gli altri veicoli C.R.I., devono essere muniti di una sola targa collocata posteriormente.
3. Nell'allegato al presente regolamento (Allegato 12) sono stabilite le caratteristiche e le dimensioni delle targhe di immatricolazione ed i criteri di definizione della sequenza alfanumerica che vi è riprodotta.
4. Le targhe sono collocate sui veicoli dopo la validazione dell'immatricolazione C.R.I.
5. La produzione delle targhe è riservata all'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. La distribuzione delle targhe è curata dagli Uffici Provinciali Motorizzazione C.R.I. ovvero all'Ufficio

Centrale Motorizzazione Militare C.R.I. ai quali, con cadenza periodica, sono assegnati adeguati quantitativi di targhe non ancora utilizzate.

6. La gestione delle targhe è a stretto rendiconto con l'obbligo di documentazione di ogni passaggio di carico. Gli Uffici Provinciali Motorizzazione C.R.I. ovvero, per veicoli in uso al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I., che detengono le targhe devono adottare di tutte le misure di sicurezza atte ad impedire la sottrazione o la dispersione delle stesse. Il Responsabile dell'allestimento e dell'immatricolazione, risponde personalmente della gestione amministrativa delle targhe assegnate all'Ufficio in cui opera.
7. Le targhe dei veicoli C.R.I. devono essere collocate in posizione ben visibile, utilizzando, se previsto dal costruttore, l'apposito alloggiamento portatarga. In allegato al presente regolamento (Allegato 12A) sono indicate le modalità di collocazione delle targhe sui veicoli C.R.I. che non sono dotati, fin dall'origine dell'alloggiamento portatarga ovvero in cui, modifiche o allestimenti sopravvenuti, hanno imposto lo spostamento dell'alloggiamento stesso.
8. Le targhe devono essere illuminate con idonee luci di servizio che, se non previste fin dall'origine dal costruttore, devono essere installate rispettando le prescrizioni tecniche imposte dal presente regolamento per l'effettuazione di modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli C.R.I.
9. Le targhe devono essere costantemente tenute in condizioni di pulizia e di efficienza tali da garantirne, in ogni condizione di marcia, la corretta leggibilità dei dati identificativi che vi sono impressi.

Articolo 25

(Smarrimento, distruzione o deterioramento delle targhe di immatricolazione C.R.I.)

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione C.R.I., l'articolazione C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo deve farne denuncia agli organi di Polizia entro quarantotto ore, dandone immediata comunicazione all'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. competente ed all'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., ovvero, per veicoli in uso al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., all'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I. ed all'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I..
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o di sottrazione delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. competente, ovvero all'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I., provvede a disporre una nuova immatricolazione del veicolo.
3. Fino a quando non viene effettuata una nuova immatricolazione, è consentita la circolazione del veicolo C.R.I. previa apposizione sullo stesso, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria, realizzato a cura l'articolazione C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. Quando per deterioramento o per altra causa i dati anche di una sola delle targhe non siano più leggibili, l'articolazione C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo deve richiedere all'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. ovvero all'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I. competente, una nuova immatricolazione del veicolo.
5. Nel caso di distruzione di una delle targhe, l'articolazione C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo deve richiederne una nuova immatricolazione. Per la circolazione del veicolo si applicano le disposizioni del comma 2.

Articolo 26

(Caratteristiche e rilascio delle carte di circolazione C.R.I.)

1. Tutti i veicoli immatricolati C.R.I., durante la circolazione, devono essere muniti di una carta di circolazione C.R.I.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, la carta di circolazione C.R.I., è compilata e rilasciata a cura dell'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. ovvero all'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I. che ha richiesto l'immatricolazione o il rinnovo dell'immatricolazione, dopo aver ottenuto la validazione dell'immatricolazione stessa da parte dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.
3. I veicoli speciali C.R.I. devono essere muniti di una carta di circolazione rilasciata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.

4. Il documento di circolazione, le cui caratteristiche, formato, dimensioni e modalità di compilazione sono indicate in allegato al presente regolamento (Allegato 13), contiene i seguenti dati:
- numero del documento in codice C.R.I.,
 - numero di targa,
 - numero di identificazione (numero di telaio) del veicolo,
 - numero di omologazione del veicolo,
 - dati e le caratteristiche tecniche del veicolo,
 - annotazioni riguardanti l'avvenuto rilascio dei documenti integrativi della carta di circolazione o del certificato di approvazione tecnica C.R.I. per veicoli speciali.
5. La carta di circolazione C.R.I. è redatta su stampati numerati singolarmente, a stretto rendiconto, soggetti a specifica contabilizzazione presso gli Uffici Provinciale Motorizzazione C.R.I. ovvero all'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I. e presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. Alla stampa e all'approvvigionamento degli stampati provvede l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. che, con cadenza periodica, consegna agli Uffici Provinciale Motorizzazione C.R.I., ovvero, all'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I., gli stampati in bianco necessari per l'immatricolazione dei veicoli C.R.I. nella loro disponibilità.
6. Il numero di stampato utilizzato per confezionare la carta di circolazione di ciascun veicolo deve essere inserito nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. a cura del Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. ovvero a cura dell'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I. che ha provveduto a rilasciare il documento.

TITOLO IV
**Modifiche alle caratteristiche costruttive, variazioni di immatricolazione
e revisione dei veicoli**

CAPO I
**Modifiche alle caratteristiche costruttive dei
veicoli immatricolati**

Articolo 27

(Disposizioni generali e limiti alle modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 31 i veicoli immatricolati C.R.I. non possono essere sottoposti a modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell'allegata tabella (Allegato 15) senza l'autorizzazione preventiva dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. L'autorizzazione può essere rilasciata solo dietro presentazione di idonea documentazione relativa alle modifiche proposte.
2. Non sono ammesse modifiche o interventi sulla carrozzeria che producano una variazione delle dimensioni del veicolo rispetto a quelle originariamente indicate o previste sulla carta di circolazione C.R.I., né altri interventi strutturali sul telaio o sulla carrozzeria portante che ne possano compromettere l'integrità o la funzionalità. Non rientrano in tale divieto le modifiche consistenti nella semplice aggiunta di accessori mobili, senza rilevanti interventi sulla carrozzeria o sul telaio, purché l'installazione di tali accessori sia prevista dal costruttore del veicolo e sia realizzata con parti componenti di tipo omologato o altrimenti approvato per quel veicolo.
3. Nei veicoli di soccorso e nelle ambulanze da trasporto ad allestimento modulare staccabile è sempre consentita la sostituzione delle celle sanitarie a condizione che i relativi agganci siano omologati e di tipo compatibile a quelli previsti dalla omologazione del veicolo e purché siano specificamente previsti sulla carta di circolazione del veicolo sul quale vengono installati.
4. Nei veicoli da trasporto, ovvero operativi, ad allestimento modulare, la sostituzione dei moduli operativi è sempre consentita, purché siano rispettate le condizioni indicate al comma 3.
5. Nei veicoli di cui ai commi 3 e 4, i moduli principali installati al momento della immatricolazione possono essere sostituiti con moduli alternativi, purché forniti dalla casa costruttrice del veicolo o certificati dall'allestitore ovvero omologati, e comunque purché espressamente previsti e trascritti sulla carta di circolazione del veicolo base. Gli eventuali allestimenti speciali dei

moduli devono possedere le certificazioni di legge, se previste. Le attrezzature opzionali di dotazione dei moduli, quali utensili, montacarichi, apparecchiature elettriche o elettroniche e simili dispositivi, devono possedere il marchio C.E., se previsto.

Articolo 28

(Modifiche che richiedono nuova immatricolazione)

1. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 27 relativamente alla sostituzione delle celle mobili o dei moduli operativi, quando sono apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate in allegato al presente regolamento (Allegato 16), è sempre disposta la rinnovazione dell'immatricolazione.
2. Salvo quanto disposto al comma 3, alla rinnovazione dell'immatricolazione provvede l'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. ovvero l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo e che è stato autorizzato ad effettuare la modifica.
3. La rinnovazione dell'immatricolazione dei veicoli speciali è effettuata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., sulla base dell'istanza del Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. ovvero dell'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare che detiene stabilmente il veicolo.
4. Si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 23.
5. Le targhe ed i documenti di circolazione dei veicoli che sono sottoposti a rinnovazione dell'immatricolazione C.R.I., devono essere riconsegnati immediatamente all'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. che ne cura la distruzione. Quando non è possibile riconsegnare le targhe o la carta di circolazione, è consegnata copia conforme della denuncia di smarrimento o distruzione resa agli organi di Polizia.

Articolo 29

(Modifiche che necessitano di aggiornamento della carta di circolazione)

1. Quando sono apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate in allegato al presente regolamento (Allegato 16A) è disposto l'aggiornamento dell'immatricolazione.
2. Salvo quanto disposto al comma 3, all'aggiornamento dell'immatricolazione provvede l'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo, ovvero, per veicoli in uso al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I. e che è stato autorizzato ad effettuare la modifica.
3. L'aggiornamento dell'immatricolazione dei veicoli speciali è effettuata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., sulla base dell'istanza dell'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo ovvero, per veicoli in uso al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., dell'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I.
4. L'aggiornamento dell'immatricolazione comporta l'annotazione della modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. e la stampa di un'etichetta adesiva contenente la variazione dei dati della carta di circolazione. L'etichetta adesiva di aggiornamento, avente le caratteristiche indicate in allegato (Allegato 14) al presente regolamento, è apposta sulla carta di circolazione a cura dell'ufficio che l'ha stampata, ovvero a cura del Comitato che detiene stabilmente il veicolo a cui l'etichetta stessa è inviata.
5. Quando l'aggiornamento delle caratteristiche costruttive o funzionali determina la necessità di modificare più di 4 campi nella carta di circolazione, si procede alla stampa di una nuova carta di circolazione, apponendo la dicitura "*sostituisce la carta di circolazione n°*" con l'indicazione del numero del documento in codice C.R.I., della vecchia carta di circolazione. La vecchia carta di circolazione C.R.I. è annullata e conservata nel fascicolo del veicolo unitamente agli altri documenti che lo riguardano.

Articolo 30

(Procedura per l'approvazione delle modifiche)

1. L'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. ovvero, per veicoli in uso al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo per il quale si ritengono opportune o necessarie le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, deve fare richiesta di modifica all'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., allegando idonea documentazione dello stato attuale di fatto, delle caratteristiche delle

modifiche che si intendono apportare, del soggetto che potrebbe compierle a regola d'arte e dei relativi costi economici.

2. L'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., anche avvalendosi del parere della Commissione Permanente di cui all'articolo 16, rilascia l'autorizzazione alla modifica dopo aver valutato:
 - a) la compatibilità tecnica della modifica richiesta rispetto alle regole di sicurezza della circolazione;
 - b) la convenienza economica dell'operazione in funzione dell'anzianità del veicolo e della sua concreta possibilità di utilizzazione nel tempo;
 - c) l'effettiva rispondenza della modifica richiesta all'attività che il veicolo dovrebbe svolgere.
3. Le modifiche autorizzate devono essere effettuate da un'officina specializzata autorizzata a svolgere l'attività che è stata accreditata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., ovvero dalla officina interna C.R.I. L'officina deve rilasciare attestazione di aver compiuto le modifiche richieste a regola d'arte, secondo le eventuali indicazioni tecniche riportate nell'autorizzazione.
4. Sulla base dell'attestazione di cui al comma precedente e secondo le disposizioni di cui agli articoli 28, 29, 30 e 32, l'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. competente ovvero, per veicoli in uso al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I. provvede alla rinnovazione dell'immatricolazione ovvero all'aggiornamento della carta di circolazione C.R.I. ed al corrispondente aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I.

Articolo 31

(Modifiche che non richiedono né autorizzazione né aggiornamento della carta di circolazione C.R.I.)

1. Le modifiche indicate in allegato al presente regolamento (Allegato 15A) non richiedono rinnovazione o aggiornamento dell'immatricolazione.
2. Le modifiche devono essere realizzate da un'officina autorizzata, ovvero dall'officina interna C.R.I., che deve rilasciare attestazione che sono state effettuate a regola d'arte. Possono essere utilizzati solo ricambi originali, ovvero muniti del marchio C.E.
3. Copia della documentazione relativa al montaggio del veicolo deve essere conservata nel fascicolo del veicolo tenuto presso l'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. ha proceduto all'immatricolazione del veicolo ovvero, per veicoli in uso al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I.

CAPO II

Variazioni di immatricolazione senza modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli immatricolati

Articolo 32

(Rinnovazione dell'immatricolazione per finalità amministrative)

1. Deve essere chiesta la rinnovazione dell'immatricolazione quando:
 - a) è previsto un cambio di categoria di veicolo per effetto delle disposizioni dell'articolo 5 comma 3;
 - b) anche una sola delle targhe di immatricolazione è stata sottratta, smarrita, distrutta o si è deteriorata;
 - c) è disposto un cambio di categoria per esigenze esclusivamente funzionali del veicolo, senza intervento o modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la rinnovazione dell'immatricolazione è curata dall'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. in cui si trova l'articolazione C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo al momento in cui si concretizzano i presupposti per la rinnovazione dell'immatricolazione stessa ovvero, per veicoli in uso al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I. Si applicano le procedure previste dall'articolo 23, in quanto compatibili. Dell'operazione è data comunicazione all'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. ovvero all'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare che aveva provveduto alla prima immatricolazione C.R.I. per l'annotazione nel fascicolo del veicolo.
3. Nei casi indicati al comma 1 lettera c), la rinnovazione dell'immatricolazione è effettuata dal Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo C.R.I., ovvero, per veicoli in uso al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., dall'Ufficio Centrale Motorizzazione

Militare C.R.I. previa autorizzazione dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. che deve valutare l'opportunità e la convenienza dell'operazione rispetto alle esigenze funzionali che la nuova classifica richiesta è chiamata a soddisfare.

4. Per i veicoli speciali, le operazioni indicate ai commi precedenti sono svolte dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., o dall'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. competente ovvero dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I., se espressamente delegato, purché disponga di idonee strutture.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 41 in quanto compatibili. In tali casi, l'Ufficio Regionale C.R.I. procede alla stampa di una nuova carta di circolazione, apponendo la dicitura "sostituisce la carta di circolazione n°" con l'indicazione del numero del documento in codice C.R.I., della vecchia carta di circolazione. La vecchia carta di circolazione C.R.I. annullata deve essere conservata agli atti dell'ufficio che aveva provveduto all'immatricolazione C.R.I. del veicolo.

Articolo 33

(Aggiornamento dell'immatricolazione per finalità amministrative)

1. L'immatricolazione C.R.I. deve essere aggiornata, attraverso la variazione dei dati relativi nell'Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione (Allegato 14A), quando:
 - a) è disposta l'assegnazione non temporanea ad una diversa articolazione C.R.I.;
 - b) è necessario il rilascio una nuova carta di circolazione per sottrazione, smarrimento, deterioramento o distruzione della precedente.
2. L'aggiornamento dell'immatricolazione di cui al comma 1 lettera a) è effettuato a cura dell'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. ovvero dell'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I., ovvero del S.I.E., in cui si trova l'articolazione C.R.I. che acquista la stabile detenzione del veicolo attraverso l'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e la stampa di un'etichetta adesiva di aggiornamento avente le caratteristiche indicate in allegato (Allegato 14) al presente regolamento.
3. L'aggiornamento di cui al comma 1 lettera b) è effettuato dall'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. in cui si trova l'articolazione C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo C.R.I. ovvero, per veicoli in uso al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I. con l'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. e la stampa di una nuova carta di circolazione apponendo la dicitura "sostituisce la carta di circolazione n°" con l'indicazione del numero del documento in codice C.R.I., della vecchia carta di circolazione. Per i veicoli speciali, provvede l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.

CAPO III Revisione dei veicoli

Articolo 34

(Revisione periodica dei veicoli)

1. Al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, delle condizioni di silenziosità, del contenimento delle emanazioni inquinanti nei limiti prescritti dalla normativa, tutti i veicoli immatricolati C.R.I. devono essere sottoposti a revisione periodica (Allegato 59).
2. In base al tipo di veicolo e all'impiego a cui è destinato, le visite di revisione devono essere effettuate con seguente periodicità:

Tipo di veicolo	Prima revisione dopo immatricolazione C.R.I.	Revisioni successive
<ul style="list-style-type: none">▪ ciclomotori di servizio▪ motoveicoli da trasporto▪ autovetture di rappresentanza▪ autocarri operativi leggeri▪ veicoli speciali assimilati	4 anni	ogni 2 anni
<ul style="list-style-type: none">▪ ambulanze da trasporto▪ autovetture operative▪ rimorchi per trasporto cose o per	2 anni	Ogni anno

uso abitativo fino a 2 t di massa autorizzata		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ autocarri operativi medi e pesanti ▪ autobus e minibus operativi o da trasporto ▪ trattori stradali ▪ veicoli speciali assimilati ▪ rimorchi per trasporto cose o per uso abitativo superiore a 2 t di massa autorizzata 	1 anno	Ogni anno
<ul style="list-style-type: none"> ▪ veicoli di soccorso ▪ veicoli speciali assimilati ai veicoli di soccorso 	1 anno	Ogni anno

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per i veicoli civili e militari usati che sono stati successivamente immatricolati C.R.I., l'obbligo della prima revisione successiva all'immatricolazione C.R.I. decorre dal momento in cui i veicoli stessi erano stati immessi in circolazione con immatricolazione civile o militare. Se questi veicoli sono stati immatricolati con targa civile o militare per un periodo superiore a quello richiesto per la prima revisione C.R.I., si applica la periodicità fissata per le revisioni successive.
4. Per i veicoli nella disponibilità dei Corpi Ausiliari delle FF.AA della C.R.I. la revisione periodica può essere effettuata presso le strutture tecniche delle FF.AA. e/o delle FF.PP.
5. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al comma 1, l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. può esercitare poteri sostitutivi, secondo la procedura di cui all'articolo 10, disponendo la sospensione dell'immatricolazione fino a quando la revisione non sia stata effettuata.

Articolo 35

(Revisione straordinaria in occasione della prima immatricolazione)

1. I veicoli civili o militari usati che, prima di essere immatricolati C.R.I., non sono stati revisionati secondo i criteri di periodicità indicati nell'articolo 34, devono essere sottoposti a revisione straordinaria allo scopo di accertare che siano in condizioni di poter circolare in sicurezza.
2. La revisione straordinaria è effettuata secondo le procedure indicate dall'articolo 37. La relativa attestazione di efficienza rilasciata dall'officina autorizzata è conservata nel fascicolo del veicolo ed è annotata nell'Archivio Nazionale dei Veicoli a cura dell'articolazione C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo che, ottenuta la validazione dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., provvede alla stampa dell'etichetta adesiva da collocare sulla carta di circolazione.
3. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 comma 5.

Articolo 36

(Revisione straordinaria a seguito di incidenti)

1. I veicoli C.R.I. che, a seguito di incidente stradale o per altra causa, hanno subito danni rilevanti agli organi di frenatura, al telaio o alla carrozzeria portante, alle ruote o allo sterzo, prima di essere nuovamente utilizzati dopo la riparazione, devono essere sottoposti a revisione straordinaria allo scopo di accertare che la riparazione sia stata effettuata a regola d'arte e che siano ancora in condizioni di poter circolare in sicurezza.
2. La revisione straordinaria è effettuata secondo le procedure indicate dall'articolo 37. La relativa attestazione di efficienza rilasciata dall'officina autorizzata è conservata nel fascicolo del veicolo ed è annotata nell'Archivio Nazionale dei Veicoli a cura del Comitato che detiene stabilmente il veicolo.

Articolo 37

(Procedure per l'effettuazione delle visite di revisione)

1. La revisione è effettuata, previa specifica convenzione, presso un'officina autorizzata dalla provincia ad effettuare attività di revisione dei veicoli ai sensi dell'articolo 80 C.d.S. ovvero presso un ufficio Provinciale della D.T.T. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La convenzione per le operazioni di revisione è stipulata dal Comitato Provinciale C.R.I. competente, tendendo conto dell'economicità e dei tempi di effettuazione delle revisioni.

L'officina convenzionata deve accettare il protocollo operativo per le revisioni definito con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.

2. Le strutture C.R.I. dotate di officina munita di idonee attrezzature di verifica, possono effettuare le revisioni nel proprio ambito.
3. Per i veicoli speciali e per i veicoli aventi massa superiore a 3,5 t., l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. individua, anche attraverso l'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I., officine autorizzate all'esercizio dell'attività di autoriparazione che possono essere utilizzate per effettuare la revisione dei veicoli C.R.I.
4. La visita di revisione viene effettuata attraverso un controllo tecnico degli elementi elencati in allegato al presente regolamento (Allegato 17) ed in particolare ha per oggetto la verifica della perfetta funzionalità di freni, sterzo, visibilità, assi, pneumatici, sospensioni, dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, carrozzeria, telaio, inquinamento acustico ed atmosferico.
5. L'esito della visita di revisione è documentato da un'attestazione rilasciata dall'officina autorizzata che l'ha effettuata, conforme al modello allegato al presente regolamento (Allegato 17A) che deve essere conservato nel fascicolo del veicolo. Dopo l'effettuazione dell'operazione di revisione, l'articolazione C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo provvede all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. e, ottenuta la validazione dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., alla stampa di un'etichetta adesiva, da apporre sulla carta di circolazione, conforme al modello allegato al presente regolamento (Allegato 17B).
6. La circolazione dei veicoli che non hanno superato la revisione, deve essere immediatamente fatta cessare fino a quando non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza richieste e sia stata superata, con esito positivo, un successiva visita di revisione.
7. Il giorno programmato per la revisione, il veicolo C.R.I. può circolare per il percorso più breve fra la sede C.R.I. e l'officina autorizzata e può rientrare presso la sede C.R.I., in condizioni di sicurezza, a prescindere dall'esito della revisione.

CAPO IV Circolazione di prova
--

Articolo 38

(Circolazione di prova di veicoli non immatricolati C.R.I.)

1. Per le esigenze connesse all'allestimento o alla prova tecnica, i veicoli nuovi o usati già immatricolati con targa civile o militare che, a qualsiasi titolo, sono di proprietà o sono nella disponibilità esclusiva dell'Associazione e che non hanno ancora completato le procedure di immatricolazione C.R.I., possono circolare sulle strade purché siano muniti di:
 - a) un libretto di circolazione di prova C.R.I., compilato in ogni sua parte, che preveda l'uso con tutte le categorie di veicoli o complessi veicolari ovvero solo di alcune;
 - b) una targa prova C.R.I. applicata posteriormente,
 - c) l'attestazione dell'assicurazione, appositamente stipulata sulla targa prova, per gli eventuali danni provocati dalla circolazione.
2. Il veicolo in circolazione di prova C.R.I. può essere condotto solo da una persona munita di patente di servizio C.R.I. valida per la categoria di veicoli corrispondente a quella del veicolo in circolazione di prova.
3. Salvo che non sia utilizzato un carico destinato all'effettuazione di prove specifiche o test, il veicolo non immatricolato C.R.I. sul quale è apposta targa prova può circolare solo a vuoto, senza trasportare cose o persone diverse dal conducente e dell'eventuale persona che lo coadiuva o lo assiste nell'attività di prova tecnica o di trasferimento. In nessun caso, il veicolo in circolazione di prova può essere utilizzato per esigenze operative o di soccorso.
4. La targa di prova deve essere collocata nella parte posteriore del veicolo. Quando trattasi di complesso veicolare, deve essere installata una sola targa prova per tutto il complesso veicolare, apposta nella parte posteriore del rimorchio o semirimorchio.

Articolo 39

(Targa di prova e libretto della circolazione di prova)

1. Ai Comitati Regionali che ne facciano richiesta per esigenze connesse all'immatricolazione C.R.I. dei veicoli, ovvero, per veicoli in uso al Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., l'Ufficio

Centrale Motorizzazione C.R.I. rilascia una targa prova C.R.I., le cui caratteristiche sono riprodotte in allegato al presente regolamento (Allegato 12B), trasferibile da veicolo a veicolo che può essere utilizzata solo per veicoli non ancora immatricolati C.R.I., anche se dotati di targa civile o militare.

2. Per comprovate esigenze di servizio la targa prova C.R.I., a richiesta, può essere rilasciata anche al Comitato Provinciale C.R.I. che disponga, nell'ambito della propria competenza territoriale, di una complessa articolazione di Unità C.R.I., dotate di un numero di veicoli immatricolati C.R.I. non inferiore, complessivamente, a 100 unità o, eccezionalmente, ad altra Unità territoriale C.R.I. che motivi opportunamente la propria richiesta per esigenze continuative di gestione della movimentazione di veicoli assegnati o acquisiti dalla C.R.I.
3. Ai Comitati titolari di targa prova, sono rilasciati, altresì, libretti per la circolazione di prova C.R.I., che devono essere compilati a cura degli utilizzatori della targa prova C.R.I. in occasione della circolazione di prova, con i dati relativi al conducente ed al veicolo sul quale la targa è apposta, il luogo e la data dell'inizio e della fine della circolazione di prova. In alternativa, i dati sopra indicati possono essere documentati utilizzando il foglio di marcia (Allegato 38A).
4. Per le esigenze della circolazione di prova, l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. stipula apposita assicurazione su ciascuna targa di prova C.R.I.

Articolo 40

(Circolazione di prova di veicoli immatricolati C.R.I.)

1. Le disposizioni degli articoli 38 e 39 si applicano, in quanto compatibili, anche per la circolazione dei veicoli già immatricolati C.R.I. che, per ragioni tecniche, di verifica o di allestimento non hanno completato le procedure di reimmatricolazione.
2. I veicoli immatricolati C.R.I. che, per esigenze tecniche o di allestimento, devono essere consegnati ad officine convenzionate C.R.I., devono essere privati delle targhe di immatricolazione. Il titolare dell'officina a cui il veicolo è affidato deve assumere l'impegno di non utilizzare il veicolo C.R.I. se non per esigenze di prova tecnica durante la quale deve fare uso della propria targa prova civile.

TITOLO V

Cessazione dell'immatricolazione dei veicoli

Articolo 41

(Cessazione dell'immatricolazione dei veicoli)

1. La cessazione dell'immatricolazione C.R.I. può essere disposta quando il veicolo C.R.I.:
 - d) è dichiarato fuori uso perché non è più utilizzabile per vetustà o per stato di inefficienza che non consenta una riparazione economicamente conveniente in relazione all'impiego a cui il veicolo è destinato;
 - e) è dichiarato fuori uso perché non più utilizzabile per gli scopi istituzionali ma ancora efficiente o comunque ripristinabile per essere utilizzato in Italia o in altri Stati;
 - f) è definitivamente esportato in altri Stati per cessione a qualsiasi titolo;
 - g) è restituito al proprietario allo scadere per periodo di comodato d'uso od in caso di assegnazione temporanea derivante da sequestro.
2. La cessazione dell'immatricolazione è richiesta dall'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. competente ovvero dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I., mediante annotazione nel sistema di gestione elettronica nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I.
3. Nei casi indicati dal comma 1 lettere b), c) e d), l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., verificata l'esistenza dei presupposti per la cessazione dell'immatricolazione, valida la richiesta e provvede alla cancellazione del veicolo dall'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. Le targhe ed i documenti di circolazione devono essere ritirati e distrutti a cura dell'articolazione C.R.I. che detiene il veicolo. Nei casi indicati dal comma 1 lettere b) e c) l'Ufficio Centrale Motorizzazione può fornire indicazioni circa le modalità ed i tempi dell'operazione di cessione del veicolo ed indicare le autorità a cui deve essere consegnato. Il veicolo radiato sarà ceduto all'acquirente o al proprietario comodante, mediante formale atto di cessione (Allegato 18C).

4. Nel caso indicato dal comma 1 lettera a), l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., verificata l'esistenza dei presupposti per la cessazione dell'immatricolazione ed esclusa la rilevanza storica o collezionistica del veicolo, autorizza l'articolazione che detiene il veicolo a provvedere alla sua rottamazione ovvero impone il conferimento temporaneamente ad un parco veicoli inefficienti C.R.I., autorizzato dallo stesso Ufficio centrale Motorizzazione C.R.I. Nelle more dell'operazione di effettiva rottamazione, l'immatricolazione del veicolo è sospesa. La cessazione dell'immatricolazione è successivamente validata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. quando l'articolazione richiedente fa pervenire all'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. la ricevuta liberatoria di rottamazione conseguente alla consegna del veicolo a centro di raccolta e smaltimento autorizzato. La ricevuta di avvenuta consegna per la demolizione (formulario smaltimento rifiuti speciali), conforme al modello allegato al presente regolamento (Allegato 18) ed opportunamente vidimata nei modi previsti dalla Legge, è rilasciata dalla ditta autorizzata al trasporto e smaltimento del rifiuto speciale e deve essere conservata nel fascicolo del veicolo C.R.I., custodito negli atti d'archivio.
5. Per i veicoli che abbiano un residuale valore di mercato, in luogo della rottamazione può essere disposta la vendita secondo le norme di contabilità pubblica, anche per lotti. Gli Enti e le Organizzazioni di Protezione Civile senza fini di lucro, possono accedere alla acquisizione dei veicoli radiati dalla C.R.I., mediante richiesta formale o procedura informatizzata definita (Allegato 18A) da presentare alla Unità C.R.I. competente e previo pagamento dell'eventuale valore residuo attribuito dalla C.R.I. e sottoscrizione del verbale di cessione definitiva (Allegato 18C). L'intenzione di procedere al tentativo di cessione, anziché procedere alla radiazione per rottamazione, deve essere dichiarato dall'Unità C.R.I. al momento della proposta di cancellazione del veicolo dal Registro Automobilistico C.R.I., altrimenti la proposta è intesa quale radiazione per rottamazione.
6. Ottenuta la ricevuta liberatoria di rottamazione o il verbale di cessione definitiva per i casi di cui al precedente comma 4, il responsabile del procedimento provvede ad inviare opportuna comunicazione alla Compagnia di assicurazione secondo il modello e le procedure previste in allegato al presente regolamento (Allegato 18B), per la cancellazione della copertura assicurativa.
7. La cessione dei veicoli C.R.I. che, per l'età ed il buono stato di conservazione e d'uso, possano avere un interesse storico o collezionistico, è disposta previo parere dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.
8. Ferme restando le procedure amministrative indicate nel comma 3, in quanto applicabili, nel caso in cui sia contestualmente acquistato un altro veicolo nuovo di fabbrica, in alternativa alla rottamazione, è consentita la cessione in permuta del veicolo per il quale è stata dichiarata la cessazione dell'immatricolazione C.R.I. all'impresa venditrice del veicolo nuovo che deve provvedere a rilasciare una liberatoria completa per l'Associazione.

TITOLO VI
Circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti
in condizioni di eccezionalità C.R.I.

Articolo 42
(Autorizzazione per la circolazione)

1. I veicoli immatricolati C.R.I., ai sensi dell'articolo 138 commi 2 e 11 C.d.S., qualora eccedano i limiti di cui agli articoli 61 e 62 C.d.S., devono essere muniti, per circolare sulle strade, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal Direttore Regionale o, su delega di questo, dal Presidente Provinciale competente, ovvero dal Direttore Generale per il Corpo Militare ed il S.I.E., sentiti gli Enti proprietari e concessionari delle strade che devono essere percorse o attraversate, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 C.d.S..

Articolo 43
(Scorta tecnica ai veicoli o trasporti eccezionali C.R.I.)

1. Alla scorta del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità realizzato con un veicolo immatricolato C.R.I., se prevista dalla vigente normativa, provvede direttamente l'articolazione C.R.I. competente con personale dipendente o volontario che abbia ottenuto

l'abilitazione alla effettuazione di scorte a veicoli considerati eccezionali di cui all'articolo 98 ovvero, se non dispone di personale abilitato, tramite uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 commi 1 o 3 bis C.d.S.

2. I veicoli C.R.I. utilizzati per l'effettuazione delle scorte tecniche devono rispondere alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 18.7.1997, n. 3806 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Durante l'effettuazione dell'attività di scorta tecnica, il personale CRI abilitato ai sensi dell'articolo 97 deve rispettare le prescrizioni imposte dalle norme del titolo II del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 18.7.1997, n. 3806 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

PARTE II
CONDUCENTI E PATENTI DI GUIDA

TITOLO I
**Formazione e rilascio delle patenti di guida per i veicoli
della Croce Rossa Italiana**

CAPO I
Anagrafe nazionale dei conducenti C.R.I.

Articolo 44
(Anagrafe Nazionale dei Conducenti C.R.I.)

1. Presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. è istituita l'Anagrafe Nazionale dei Conducenti C.R.I.
2. Per ogni abilitato alla guida, nell'archivio sono contenute le seguenti informazioni:
 - a) il numero di patente e la sigla dell'Ufficio C.R.I. di rilascio;
 - b) il tipo di abilitazione contenuta nella patente;
 - c) l'origine della patente (rilascio per esame, senza esame, per conversione, ecc);
 - d) le prescrizioni tecniche (obbligo lenti);
 - e) le conferme di validità;
 - f) i sinistri, nonché le sospensioni, le revoche e le revisioni della patente.
3. L'Anagrafe è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dall'Ufficio Centrale Motorizzazioni C.R.I., dagli Uffici Regionali Motorizzazione C.R.I., dagli Uffici Provinciali Motorizzazione C.R.I. ovvero per il Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I. e dalle altre articolazioni che provvedono al rilascio e all'aggiornamento delle patenti di servizio C.R.I.
4. In allegato al presente regolamento (Allegato 19) sono specificate le sezioni che compongono l'Anagrafe nazionale dei conducenti C.R.I., nonché le modalità di popolamento, di modifica e di accesso ai dati.
5. Una volta l'anno, in occasione della chiusura dell'esercizio amministrativo e contabile, l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. provvede alla stampa su supporto cartaceo della situazione aggiornata dei dati contenuti nell'Anagrafe; copia dello stampato (Allegato 19A), costituente il Registro annuale dei conducenti C.R.I., deve essere conservata presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. per almeno 10 anni. Il registro annuale deve essere stampato sia in ordine alfabetico sia per Unità C.R.I. e numero progressivo di patente. Analogo registro (Allegato 19A), può essere prodotto in formato elettronico e può essere consultato anche da ciascun Ufficio regionale o provinciale Motorizzazione C.R.I., per i dati di rispettiva competenza.
6. La gestione dell'anagrafe dei conducenti è organizzata con abilitazioni differenziate all'accesso ai dati sensibili, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Il trattamento dei dati sensibili informatizzati e dei relativi archivi cartacei è curato dai Responsabili del Procedimento, a tal scopo appositamente nominati. Nei *report* di stampa, i dati di nascita dei conducenti C.R.I. sono sostituiti dai rispettivi codici fiscali al fine di assicurarne la univocità del fascicolo e la privacy.

Articolo 45
(Competenze dell'Ufficio centrale motorizzazione C.R.I.)

1. Le funzioni di gestione dell'Anagrafe Nazionale dei Conducenti C.R.I. sono affidate all'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. di cui all'articolo 10.
2. L'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. provvede, inoltre:
 - a) al coordinamento dell'attività degli Uffici Regionali Motorizzazione C.R.I. e degli altri Uffici C.R.I. a cui è consentito il rilascio delle patenti di servizio C.R.I. ovvero, per i veicoli in uso del Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I.;
 - b) alla definizione e all'aggiornamento dei programmi didattici per la formazione dei conducenti;

- c) allo studio e all'analisi di tutte le questioni riguardanti la conduzione dei veicoli C.R.I.;
- d) alla consulenza giuridica ed alla gestione del contenzioso stradale relativo ai provvedimenti applicati dalle autorità dello Stato nei confronti dei conducenti C.R.I.
- e) a svolgere funzioni ispettive, di controllo e di vigilanza permanente, su tutti gli uffici preposti al rilascio delle patenti di servizio C.R.I.

Articolo 46

(Competenze degli Uffici Regionali motorizzazione C.R.I. e delle altre articolazioni C.R.I.)

1. Gli Uffici Regionali Motorizzazione C.R.I. di cui all'articolo 11 ovvero, per i veicoli in uso del Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I., provvedono al coordinamento dell'attività di formazione dei conducenti e dei formatori e sovrintendono alle operazioni rilascio delle patenti di servizio C.R.I.
2. Nell'ambito delle direttive impartite dagli Uffici Regionali Motorizzazione C.R.I., le funzioni di formazione dei conducenti, sono attribuite ai Comuni Provinciali C.R.I. o alle altre articolazioni C.R.I. individuate con provvedimento del Direttore Regionale C.R.I. ovvero per il Corpo Militare e del Corpo delle II.VV., dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I.
3. L'ufficio Regionale di Motorizzazione accreditato presso l'ufficio Centrale di Motorizzazione C.R.I. ha accesso in modo esclusivo e riservato al sistema dell'Anagrafe nazionale conducenti C.R.I.
4. Per il personale e per i veicoli in servizio presso il Comitato Centrale C.R.I. e presso le proprie strutture operative, direttamente amministrate, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.

Articolo 47

(Responsabile del procedimento di rilascio delle patenti e definizioni generali)

1. Nell'ambito di ciascun ufficio competente al rilascio delle patenti di servizio C.R.I., con provvedimento del Presidente Provinciale competente, è nominato un Responsabile del Procedimento al quale, previo accreditamento presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., è dato accesso, in modo esclusivo e riservato, al sistema di gestione dell'Anagrafe Nazionale conducenti C.R.I.. Per il Corpo Militare e per il Corpo delle II.VV. con provvedimento dei relativi vertici, è nominato un unico Responsabile del Procedimento per entrambe le componenti.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del Procedimento, le sue funzioni possono essere assunte da un sostituto, nominato dal Presidente Provinciale C.R.I. competente ed accreditato dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.. Il sostituto avrà accesso all'Anagrafe Nazionale per il tempo e con modalità determinate caso per caso. Per il Corpo Militare e per il Corpo delle II.VV. con provvedimento dei relativi vertici, sono nominati due sostituti, uno per componente, che provvedono, ognuno per la propria componente, all'approntamento dell'istruttoria per il rilascio delle patenti e, in caso di assenza o impedimento del Responsabile del Procedimento, lo sostituiscono nel procedimento di competenza.
3. I termini e le espressioni riguardanti le patenti ed i conducenti contenute nel presente regolamento devono essere interpretate secondo il significato precisato nell'appendice I ovvero, se non espressamente richiamate nell'appendice, secondo il significato che assumono nella normativa nazionale del Codice della Strada o in quella Comunitaria in materia.

Articolo 48

(Fascicolo del conducente)

1. Presso ciascun Ufficio motorizzazione C.R.I. che rilascia patenti di servizio C.R.I., per ciascun abilitato alla guida, deve essere tenuto un fascicolo del conducente che contiene almeno:
 - a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente;
 - b) il fascicolo di abilitazione di cui all'articolo 64 comma 3, quando si provvede al rilascio per esame;
 - c) la documentazione riguardante la conferma di validità, i provvedimenti di sospensione, di revoca o di declassamento della patente.

2. Il fascicolo deve essere conservato agli atti dell'Ufficio che rilascia la patente di servizio ovvero che provvede all'emissione di un duplicato o ad un declassamento per almeno 10 anni.

CAPO II Categorie di patenti e veicoli che abilitano a condurre i veicoli C.R.I.

Articolo 49

(Principi generali per la guida dei veicoli C.R.I.)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 62, per poter guidare veicoli immatricolati C.R.I. è necessario essere titolare della patente di servizio rilasciata dalla Croce Rossa Italiana.
2. La competenza al rilascio, alla conferma di validità rinnovo, alla revisione, alla sospensione e alla revoca delle patenti di servizio C.R.I., appartiene esclusivamente alla Croce Rossa Italiana.

Articolo 50

(Autorizzazione a condurre veicoli C.R.I. in caso di necessità)

1. In caso di indifferibile necessità ed urgenza, non prevedibile né altrimenti evitabile, attinente allo svolgimento di servizi operativi e previa autorizzazione del Presidente Provinciale o di un suo delegato, il personale in servizio C.R.I. non munito della patente di servizio C.R.I., può condurre veicoli C.R.I., diversi da quelli di soccorso, per il tempo strettamente necessario, purché sia in possesso di corrispondente patente civile da almeno 5 anni ed abbia i requisiti di età richiesti dal presente regolamento.
2. Fuori dei casi indicati al comma 1, in caso di necessità correlata ad attività di protezione civile, il Presidente Provinciale dell'articolazione C.R.I. che detiene stabilmente un veicolo, può autorizzarne l'uso a persone non munite di patente di servizio C.R.I. a condizione che siano in possesso dell'equipollente patente civile da almeno 5 anni. L'autorizzazione provvisoria alla guida, conforme all'attestato allegato al presente regolamento (Allegato 20), non può avere durata superiore a 30 giorni e non è rinnovabile.
3. Salvo i casi previsti dall'articolo 4 L. 689/81 (cause di esclusione di responsabilità), alle persone che si trovano nelle condizioni indicate ai commi 1 e 2 non è consentita la conduzione di veicoli di soccorso con paziente a bordo.
4. Con provvedimento del responsabile dell'articolazione C.R.I. che ha disposto l'effettuazione dell'intervento tecnico sul veicolo, possono essere autorizzati a condurre veicoli C.R.I., i titolari ed i dipendenti, nominativamente individuati, delle officine convenzionate C.R.I., presso le quali i veicoli sono ricoverati per riparazione, allestimento, manutenzione od altri necessari interventi tecnici, che siano in possesso di patente di guida civile in corso di validità. La conduzione deve comunque avvenire nel pieno rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada e deve essere finalizzata esclusivamente a prova tecnica del veicolo su strada, ritiro o riconsegna del veicolo presso la sede C.R.I. per il percorso più breve fra la sede C.R.I. e l'officina convenzionata.

Articolo 51

(Patente di servizio ed abilitazioni che contiene)

1. Ai soggetti appartenenti al personale dipendente o ad una delle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana e riconosciuti idonei alla conduzione dei veicoli C.R.I., è rilasciata una patente di servizio, conforme al modello allegato al presente regolamento (Allegato 21), valida esclusivamente per la guida di veicoli nella disponibilità dell'Associazione. In caso di impossibilità temporanea alla emissione della patente di guida C.R.I., potrà essere rilasciato un documento provvisorio equivalente (Allegato 21A) che avrà una validità massima di 90 giorni dalla data del rilascio.
2. La patente di servizio di cui al comma 1, prevede i seguenti tipi di abilitazioni che consentono di condurre i veicoli C.R.I. (Allegato 58) di seguito indicati:

Tipo abilitazione	Veicolo C.R.I. che consente di condurre
Tipo 1	Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilabili
Tipo 2	Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto assimilabili
Tipo 3	Autovetture da rappresentanza ed autocarri operativi leggeri, aventi massa autorizzata fino a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
Tipo 4	Autovetture operative, autoambulanze da trasporto, minibus operativi, nonché veicoli speciali operativi assimilabili aventi massa autorizzata fino a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
Tipo 5	Autoambulanze di soccorso, automediche, autoambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto di plasma o organi e veicoli speciali ad essi assimilabili, aventi massa autorizzata fino a 4,5 t.
Tipo 5 b	Motomediche
Tipo 6	Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali operativi, carri attrezzi e veicoli speciali ad essi assimilabili, aventi massa autorizzata superiore a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
Tipo 7	Autobus da trasporto ed operativi, aventi oltre 20 posti e massa autorizzata oltre 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
Tipo 8	Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2 t.
Tipo 9	Macchine operatrici, carrelli elevatori, motocarrelli da trasporto ovvero operativi ed altri veicoli per movimentazione di merci o per l'effettuazione di lavori, compresi quelli classificati come speciali, che sono utilizzati esclusivamente o prevalentemente nella circolazione in aree private.

3. Le abilitazioni sono contenute in un unico documento. Se le abilitazioni sono conseguite in tempi diversi, o sono revocate ai sensi dell'art. 75 del presente Regolamento, dovrà essere emesso un nuovo documento di guida aggiornato, con nuova numerazione, previo ritiro e conservazione del vecchio documento di guida che sarà trattenuto agli atti del fascicolo del conducente C.R.I. Nelle note del nuovo documento sarà citato il numero del documento precedentemente posseduto.
4. I conducenti muniti di patente di Tipo 4, per poter condurre le ambulanze da trasporto, in servizio operativo, devono altresì possedere idonea abilitazione al trasporto infermi (TI) o equipollente, ed idonea formazione pratica di guida e di uso delle dotazioni di base del veicolo, curata dalla C.R.I., qualora non abbiano a bordo altro personale abilitato a detto servizio, in numero sufficiente a quello previsto dalla Legge Sanitaria Regionale vigente.
5. I conducenti muniti di patente di Tipo 5 e 5b, per poter condurre ambulanze ed altri veicoli di soccorso sanitario delle categorie previste per detti tipi, in servizio operativo, devono altresì possedere l'abilitazione al soccorso per emergenze sanitarie (PS) o equipollente, ed idonea formazione pratica di guida e di uso delle dotazioni di base del veicolo, curata dalla C.R.I., qualora non abbiano a bordo altro personale abilitato a detto servizio, in numero sufficiente a quello previsto dalla Legge Sanitaria Regionale vigente.

Articolo 52
(Validità e durata delle patenti)

1. L'abilitazione di tipo 1 è compresa in tutte le altre abilitazioni.
2. L'abilitazione di tipo 3 vale anche per quella di tipo 2 se il titolare è in possesso di patente civile o militare che abilita alla conduzione di motocicli.
3. L'abilitazione di tipo 4 comprende anche quella di tipo 3.
4. L'abilitazione di tipo 5 comprende quelle di tipo 3 e 4.
5. L'abilitazione di tipo 6 può essere rilasciata solo a chi è già in possesso della patente di tipo 4 ovvero di patente civile, o militare, o rilasciata in uno dei paesi dell'Unione Europea, corrispondente alla tipo 4, in corso di validità, secondo l'allegata tabella di conversione (Allegato 22) da almeno 1 anno.
6. L'abilitazione di tipo 7 o di tipo 9 può essere rilasciata solo a chi è già in possesso della patente di tipo 4 ovvero di patente civile, o militare, o rilasciata in uno dei paesi dell'Unione Europea, corrispondente alla tipo 4 in corso di validità, secondo l'allegata tabella di conversione (Allegato 22) da almeno 2 anni.
7. Per le persone che non hanno compiuto il 50° anno di età, le patenti contenenti le abilitazioni di tipo 1, 2, 3 e 4 e 9 hanno validità di 10 anni. Oltre tale età, hanno validità di 5 anni. Dopo il compimento dei 65 anni di età, hanno validità di 2 anni.
8. Tutte le patenti contenenti le altre abilitazioni, hanno validità di 5 anni se il titolare ha meno di 60 anni. Hanno validità di 3 anni se il titolare ha superato il 60° anno di età.
9. Per le persone che hanno compiuto i 60 anni, le patenti contenenti abilitazioni di tipo 5 e 5 b hanno validità di 1 anno fino al compimento del 70° anno di età.
10. Per i titolari di patente per i quali si procede alla conferma di validità nei due anni precedenti al compimento dell'età massima indicata nei commi precedenti, la durata della validità della patente di guida è adeguata opportunamente in modo che la scadenza oltre i limiti di età sopraindicati tenga conto della durata prevista per la nuova fascia di età (Allegato 54).

CAPO III Requisiti psico-fisici e di età per condurre veicoli CRI
--

Articolo 53
(Requisiti psico-fisici per il rilascio della patente di servizio)

1. Per ottenere il rilascio della patente di guida, la persona che la richiede deve essere idonea a condurre i veicoli C.R.I.
2. Non può ottenere la patente di servizio C.R.I. chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
3. Per ciascun tipo di abilitazione, in allegato al presente regolamento (Allegato 23), sono indicati i requisiti psico-fisici che il conducente deve possedere per ottenere il rilascio o la conferma della validità della patente di servizio C.R.I.
4. La patente di servizio C.R.I. non può essere né rilasciata né confermata alle persone colpite da affezioni o anomalie, ovvero da minorazioni del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore anche se titolari di patente civile che abilita a condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente C.R.I.
5. Limitatamente alle abilitazioni di tipo 1, 2 e 3, il divieto di rilascio di cui al comma precedente può essere superato se l'anomalia o l'affezione può essere corretta con l'ausilio di idonee protesi a condizione che, per tale affezione, anomalia o minorazione, sia consentito il rilascio della corrispondente patente civile senza prescrizione di adattamenti particolari del veicolo che la patente abilita a condurre.

Articolo 54
(Età massima per la guida dei veicoli C.R.I.)

1. Chi guida veicoli C.R.I. non può aver superato:
 - a) anni 60 per guidare minibus operativi o da trasporto, autobus operativi e da trasporto. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita

medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. Dal 65° al 70° anno di età, la visita medica specialistica per ottenere l'attestato di idoneità alla guida deve essere effettuata annualmente presso la commissione medica Provinciale di cui all'articolo 119 C.d.S. o presso corrispondente organismo C.R.I.

b) anni 65 per guidare ambulanze di soccorso, ambulanze neonatali, motomediche, veicoli per terapia intensiva, veicoli per trasporto plasma o organi, veicoli speciali assimilati, autotreni ed autoarticolati operativi la cui massa autorizzata del complesso sia superiore a 20 t. macchine operatrici e veicoli speciali assimilati. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. Dal 65° al 70° anno, la visita medica specialistica dovrà essere effettuata annualmente presso la commissione medica Provinciale di cui all'articolo 119 C.d.S. o presso corrispondente organismo C.R.I.

c) anni 70, per guidare ambulanze da trasporto, motoveicoli da trasporto, autovetture operative e veicoli speciali assimilabili e veicoli C.R.I. trainanti un rimorchio leggero. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settantacinque anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. La visita medica specialistica dovrà essere effettuata annualmente presso la commissione medica Provinciale di cui all'articolo 119 C.d.S. o presso corrispondente organismo C.R.I.

d) anni 80 per guidare autovetture di rappresentanza, ciclomotori di servizio.

Articolo 55

(Accertamento dei requisiti psico-fisici)

1. Salvo che non sia stato istituito presso l'articolazione C.R.I. un ufficio sanitario di cui all'articolo 79, l'accertamento dei requisiti fisici e psichici deve essere effettuato da un ufficiale medico del Corpo Militare della C.R.I. in servizio continuativo o dal Responsabile Sanitario di un'articolazione C.R.I., compilando un certificato conforme al modulo allegato al presente regolamento (Allegato 23A).
2. L'accertamento può essere altresì effettuato dall'ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale, cui sono attribuite le funzioni in materia medico-legale o da un medico abilitato al rilascio dei certificati medici per le patenti civili ai sensi dell'articolo 119 C.d.S.
3. Gli accertamenti richiesti devono essere effettuati in idonee strutture sanitarie.
4. Qualora nel corso degli accertamenti di cui ai commi precedenti, sorgano dubbi circa l'idoneità psicofisica dell'aspirante ovvero in caso di presenza di minorazioni o mutilazioni di qualunque entità, i medici sopra elencati sospendono l'accertamento e lo rinviando al giudizio della Commissione medica composta da tre medici dell'ufficio sanitario C.R.I. di cui all'articolo 79, se istituito, ovvero, in mancanza alla Commissione medica locale costituita in ogni provincia ai sensi dell'articolo 119, comma 4, C.d.S. che, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascerà un certificato di idoneità (Allegato 23B).
5. Al medico o alla struttura sanitaria collegiale che deve procedere all'accertamento sanitario, se da questi richiesto, l'aspirante deve consegnare il proprio certificato anamnestico (Allegato 55A), o autocertificazione equivalente (Allegato 55).

CAPO IV

Rilascio delle patenti di servizio C.R.I.

Articolo 56

(Disposizioni generali)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la patente di servizio C.R.I. può essere rilasciata esclusivamente al personale dipendente dell'Associazione, ai Soci attivi previsti dallo Statuto C.R.I., nonché ai collaboratori professionali con rapporto di convenzione a termine, limitatamente alla durata del rapporto stesso.
2. Per comprovate esigenze locali, il Presidente Provinciale C.R.I. può autorizzare il rilascio della patente di servizio C.R.I., limitatamente alle abilitazioni di tipo 1, 2 e

3 ai soci C.R.I. che, al momento della richiesta, svolgono servizi in modo occasionale per l'Associazione in una delle componenti sopraindicate.

Articolo 57
(Età per ottenere il rilascio)

1. Salvo quanto indicato al comma 2, la patente di servizio C.R.I. può essere rilasciata solo a chi ha compiuto 18 anni.
2. Le abilitazioni di tipo 5, 5b, 6 e 7 possono essere rilasciate soltanto a chi ha compiuto 21 anni. Previo consenso scritto dell'esercente la potestà genitoriale sul minore (Allegato 25A), la patente di servizio C.R.I. di tipo 1 può essere rilasciata a chi ha compiuto 14 anni.
3. Le abilitazioni di tipo 5, 5b, 6 e 7 non possono essere rilasciate per la prima volta a chi ha compiuto i 65 anni.

Articolo 58
(Rilascio senza esame)

1. L'abilitazione di tipo 2 può essere rilasciata, senza esame, a soggetti che siano già in possesso della patente di guida di categoria A o superiore, in corso di validità, la quale consente la guida di motocicli, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei Paesi dell'Unione Europea, a condizione che i titolari non abbiano subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa negli ultimi 3 anni.
2. Le abilitazioni di tipo 3 e 4 possono essere rilasciate, senza esame, ai soggetti che sono già in possesso della patente di guida di categoria B o superiore conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità a condizione che non abbiano subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa negli ultimi 5 anni.
3. L'abilitazione di tipo 6 può essere rilasciata, senza esame, ai soggetti che sono già in possesso da almeno 2 anni della patente di guida di categoria C o superiore, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità a condizione che non abbiano mai subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa.
4. L'abilitazione di tipo 7 può essere rilasciata, senza esame, ai soggetti che sono già in possesso da almeno 4 anni della patente di guida di categoria D, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità a condizione che non abbiano mai subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa.
5. L'abilitazione di tipo 8 può essere rilasciata, senza esame, a coloro che sono in possesso di patente di guida di categoria CE ovvero DE, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità.
6. L'assenza di provvedimenti di cui ai commi precedenti può essere anche oggetto di autocertificazione (Allegato 25B). In caso di mendaci dichiarazioni, la patente è revocata ai sensi dell'articolo 72.
7. Ai fini del rilascio senza esame di cui ai commi precedenti, le patenti militari sono equiparate alle patenti civili indicate, secondo l'allegata tabella di equipollenza (Allegato 24), a condizione che il titolare delle stesse sia ancora in servizio al momento in cui chiede il rilascio della patente di servizio C.R.I. ovvero abbia cessato dallo stesso, da meno di 2 anni. In quest'ultimo caso, la patente militare posseduta deve risultare da attestazione rilasciata dall'amministrazione o dal comando militare o assimilato presso il quale prestava servizio prima del congedo o della cessazione dallo stesso.
8. Le abilitazioni di tipo 4, 6 e 7 non possono essere rilasciate ai titolari di patenti speciali di cui articolo 116, comma 5 C.d.S. ovvero rilasciate, con analoghe limitazioni, da altri Stati membri dell'Unione Europea. Le abilitazioni di tipo 1, 2 e 3, possono essere rilasciate anche ai titolari di patenti speciali, a condizioni che, per la guida, non siano richiesti adattamenti tecnici particolari dei veicoli.
9. Salvo quanto previsto dall'articolo 56 comma 2, per ottenere la patente di servizio C.R.I., i soggetti che beneficiano del regime di rilascio "senza esame" devono essere effettivamente in attività di servizio presso l'Associazione secondo le disposizioni interne delle componenti a cui appartengono.

Articolo 59
(Rilascio per esame)

1. Per ottenere la patente di servizio C.R.I. di Tipo 5, 5b e 9, i soggetti che non beneficiano del regime di rilascio "senza esame" di cui all'articolo 58 devono:
 - a) essere in attività di servizio presso l'Associazione;
 - b) frequentare approfondimenti formativi, eventualmente organizzati sulla base di reali esigenze locali;
 - c) sostenere un esame davanti ad una commissione istituita ai sensi dell'articolo 65.
2. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di qualificazione e degli esami di idoneità sono indicati in allegato al presente regolamento (Allegato 25).
3. Per coloro che non sono già muniti di una patente civile di guida, i programmi del corso di qualificazione e degli esami di idoneità, sono integrati con nozioni generali che tengano conto delle norme comunitarie in materia di rilascio della patente civile, secondo i criteri riportati in allegato al presente regolamento (Allegato 25).

CAPO V Formazione teorica ed esercitazioni di guida
--

Articolo 60
(Corsi di qualificazione)

1. Secondo le direttive impartite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. e dagli Uffici Regionali Motorizzazione C.R.I., possono essere organizzati corsi di qualificazione per aspiranti conducenti C.R.I. presso tutte le articolazioni C.R.I., anche tramite le scuole o i centri di formazione C.R.I., accreditati dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.
2. I corsi di qualificazione per la conduzioni delle abilitazioni di tipo 6, 7 ed 8 sono organizzati in ambito prevalentemente Regionale o inter-Regionale. L'organizzazione di detti corsi, è anche delegata ai Comitati Provinciali C.R.I. che ne facciano richiesta, a condizione che dispongano di formatori e idonei veicoli C.R.I. per la formazione e l'addestramento del personale C.R.I.
3. I corsi di qualificazione sono tenuti da formatori abilitati ai sensi dell'articolo 64 secondo le modalità e con la durata minima indicata in allegato al presente regolamento (Allegato 25).
4. I corsi di qualificazione di cui ai commi precedenti, possono essere previsti anche nell'ambito di corsi di formazione di base o di aggiornamento e specializzazione presso tutte le articolazioni della C.R.I.
5. Gli appartenenti ai Corpi Ausiliari delle FF.AA della C.R.I. e al S.I.E., in alternativa ai corsi di cui al comma 1 e comma 2, possono organizzare analoghi corsi presso proprie strutture con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo, oppure frequentare appositi corsi qualificativi presso strutture delle FF.AA. L'Ente militare rilascia apposita attestazione che dovrà essere parificata entro il periodo massimo di due anni, fatte salve eventuali inderogabili esigenze di servizio.

Articolo 61
(Modalità di effettuazione delle esercitazioni alla guida)

1. Ai soggetti che sono in possesso dei requisiti per condurre i veicoli C.R.I. indicati negli articoli precedenti e che, per ottenere il rilascio della patente di servizio C.R.I., non beneficiano del regime di rilascio senza esame di cui all'articolo 58, è consentito esercitarsi alla guida di veicoli C.R.I. purché:
 - a) abbiano ottenuto il rilascio di un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida dei veicoli C.R.I.;
 - b) non realizzino alcuna attività di trasporto, operativa o di soccorso;
 - c) abbiano a fianco, in funzione di istruttore, una persona avente i requisiti di cui al comma 3 ovvero, se ricorrono le condizioni ivi indicate, si esercitino conformemente alle prescrizioni del comma 3;
2. Le esercitazioni di guida possono essere effettuate solo dopo aver completato il ciclo di lezioni teoriche indicate nel programma di cui all'articolo 59.
3. Durante le esercitazioni di guida, le funzioni di istruttore sono svolte da uno dei soggetti abilitati ai sensi degli articoli 67 e 68. Per le esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente

contenente le abilitazioni di tipo 1, 2, 3 e 4, le funzioni di istruttore possono essere altresì svolte da una persona munita di patente di servizio C.R.I. conseguita da almeno 3 anni, valida per le medesima categorie di veicoli, ovvero da persona munita di patente di servizio C.R.I. di tipo 5, 6, 7 e 8, che sia stata riconosciuta idonea dal Presidente Provinciale C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo C.R.I. sul quale si svolge l'esercitazione. Per le esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente contenente le abilitazioni di tipo 5, 6, 7, 8 e 9, le funzioni di istruttore possono essere altresì svolte da una persona munita di patente di servizio C.R.I. conseguita da almeno 6 anni, valida per le medesima categorie di veicoli, che sia stata riconosciuta idonea dal Presidente Provinciale C.R.I. del Comitato C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo C.R.I. sul quale si svolge l'esercitazione.

4. Per i veicoli che non consentono il trasporto di passeggeri, le esercitazioni di guida sono svolte seguendo l'aspirante con altro veicolo C.R.I. idoneo dal quale la persona che funge da istruttore ai sensi del comma 3, può efficacemente impartire istruzioni per la guida. In funzione della pericolosità dell'esercitazione, tuttavia, il Presidente Provinciale del Comitato C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo può imporre che le esercitazioni con questi veicoli avvengano in un luogo poco frequentato ovvero non soggetto a pubblico passaggio.
5. Quando l'aspirante conducente autorizzato ad esercitarsi non è munito di alcuna patente civile, le esercitazioni di guida e gli esami pratici di guida per i veicoli compresi nelle abilitazioni di tipo 3,4,5, 6 e 7 devono essere effettuate con veicoli muniti di doppi comandi. Negli altri casi, l'impiego di veicoli con doppi comandi è facoltativo.
6. Durante le esercitazioni su strade aperte al traffico, il veicolo C.R.I. deve essere munito anteriormente e posteriormente di cartelli con la scritta "SCUOLA GUIDA" conformi alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 334 del Reg. C.d.S.

Articolo 62

(Autorizzazione ad esercitarsi alla guida)

1. L'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di veicoli C.R.I., conforme al modello allegato al presente regolamento (Allegato 26), è rilasciata dal Comitato Provinciale C.R.I. o dall'Ufficio Regionale Motorizzazione C.R.I. che provvede al rilascio della patente, vale 6 mesi ed è rinnovabile alla scadenza qualora il titolare non abbia ancora sostenuto gli esami di idoneità alla guida per cause derivanti dalla mancata convocazione della sessione d'esame da parte dell'Ufficio C.R.I. competente.
2. Durante le esercitazioni di guida, il titolare dell'autorizzazione, che deve essere sempre portata al seguito, deve essere altresì munito di un valido documento di riconoscimento personale attestante l'appartenenza all'Associazione o il rapporto che lo lega ad essa.

CAPO VI

Procedure di rilascio della patente

Articolo 63

(Uffici competenti al rilascio delle patenti)

1. Le patenti di servizio C.R.I. sono rilasciate dagli Uffici Provinciali Motorizzazione C.R.I. d'intesa e secondo le direttive fornite dagli Uffici Regionali Motorizzazione C.R.I.
2. Per il personale del Corpo Militare della Croce Rossa, l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. può individuare altri uffici competenti al rilascio delle patenti di servizio C.R.I.
3. Per i dipendenti e le componenti volontaristiche del Comitato Centrale è competente al rilascio l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.; per gli appartenenti al Corpo Militare ed al Corpo delle Infermiere Volontarie che prestano servizio presso il Comitato Centrale è competente l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I.
4. Se ne ricorre l'urgente necessità, il Comitato Provinciale competente a rilasciare le patenti di servizio, informati i superiori Uffici Regionali motorizzazione C.R.I., per l'effettuazione delle prove di esame, può avvalersi di altri Uffici Provinciali Motorizzazione C.R.I. presso i quali sono organizzate sedute d'esame.

Articolo 64
(Esami di idoneità alla guida)

1. L'esame di idoneità alla guida dei veicoli C.R.I. deve essere sostenuto davanti alla commissione permanente di cui all'articolo 65, nominata dal Presidente del Comitato C.R.I. competente per territorio operante nell'ambito degli Uffici cui compete il rilascio delle patenti ovvero per il Corpo militare C.R.I. o S.I.E., dal proprio vertice.
2. L'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida può essere previsto anche nell'ambito di corsi di formazione di base o di aggiornamento e specializzazione presso tutte le articolazioni della C.R.I., ovvero di specifici corsi organizzati da scuole o centri di formazione C.R.I. In tali casi, le commissioni d'esame per i corsi di formazione o di specializzazione, devono essere integrate con un componente avente la l'abilitazione di formatore di guida C.R.I., nominato dal Direttore del Comitato Regionale e possono assolvere anche la funzione di commissione esaminatrice per il rilascio della patente di servizio C.R.I. di cui al comma 1.
3. Per ciascun abilitato alla guida è compilato un fascicolo di abilitazione, avente contenuto conforme al modello allegato al presente regolamento (Allegato 27) (Allegato 27A).
4. L' esame di idoneità per il conseguimento della patente di servizio C.R.I. si svolge secondo le modalità ed ha per oggetto le materie indicate in allegato al presente regolamento (Allegato 28). L'esame si articola nelle seguenti prove:
 - a) una prova teorica (Allegato 28A), anche attraverso quiz a risposta multipla, conformi a quelli ministeriali utilizzati dalla Direzione Trasporti Terrestri (D.T.T.) o analoghi, predisposti dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. (Allegato 28E), tesa a verificare le conoscenze normative e tecniche in materia di circolazione stradale, le nozioni di meccanica e di manutenzione sul motore e sulle principali parti e funzioni del veicolo, le cause degli incidenti stradali, le nozioni di primo soccorso automobilistico e le prescrizioni che disciplinano l'impiego dei veicoli in servizio di soccorso, anche con riferimento a quelle di natura etica e deontologica, utilizzando specifici manuali di formazione, compresi quelli appositamente predisposti dalla C.R.I. (Allegato 28D);
 - b) una integrazione orale sulle normative specifiche, sulle caratteristiche tecniche, sulla conduzione e sulla manutenzione dei veicoli di tipo 5, 6, 7, 8 e 9 per i soli candidati che richiedono il rilascio di queste categorie di patente;
 - c) una prova pratica di guida (Allegato 28B) sui mezzi indicati nelle abilitazioni C.R.I. che devono essere rilasciati, tesa a verificare le capacità di attuare tutte le manovre richieste per circolare con sicurezza in ogni condizione di servizio.
5. I voti riportati nelle prove di cui sopra, espressi in trentesimi, fanno media e danno luogo alla idoneità allorquando nel complesso la votazione riportata non sia inferiore a venti trentesimi e con non meno di diciotto trentesimi per ogni prova (Allegato 28C).

I candidati dichiarati "non idonei" all'esame possono ripetere le prove, dopo aver effettuato un ciclo integrativo d'istruzione secondo le modalità fissate con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.

Articolo 65
(Commissione d'esame)

1. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 64 comma 1 è composta dal Presidente Provinciale competente o da un suo delegato, che la presiede, nonché da altri due membri, di cui almeno uno deve possedere la qualifica di formatore di guida C.R.I., secondo le disposizioni dell'articolo 67 e la patente di servizio C.R.I. Tale patente dovrà essere dello stesso tipo o di tipo superiore a quella che richiedono di conseguire i candidati nel corso della sessione d'esame a cui partecipano.
2. Gli oneri conseguenti all'attività della commissione sono interamente a carico dell'articolazione C.R.I. a cui appartiene il personale che richiede il rilascio delle patenti di servizio C.R.I.
3. La commissione è un collegio perfetto. Nel provvedimento di nomina deve essere specificato il tipo di abilitazioni in relazione alle patenti che si devono rilasciare ed ai veicoli disponibili per le prove d'esame.
4. La commissione rimane in carica al massimo per un anno, fatto salvo il completamento dell'ultima sessione di esame iniziata nel periodo in cui era in carica.

5. Nel medesimo territorio Provinciale, quando esigenze di gestione lo richiedono, possono essere nominate più commissioni d'esame presso le dipendenti articolazioni C.R.I. Ogni persona fisica può far parte contemporaneamente di più commissioni.
6. Il Presidente del Comitato Provinciale C.R.I., con l'ausilio dell'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I., programma le sedute di esame avvalendosi, con la massima rotazione possibile, delle commissioni disponibili.
7. Per il personale dipendente dai Corpi Ausiliari delle FF.AA della C.R.I., la commissione è integrata da un delegato designato dall'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare.

Articolo 66

(Stampa del documento ed aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale dei Conducenti C.R.I.)

1. La patente di servizio è stampata dagli Uffici preposti al suo rilascio sui moduli in bianco di cui gli stessi dispongono attraverso il programma di gestione predisposto a cura dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.
2. L'ufficio che cura il rilascio della patente, provvede all'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale dei Conducenti C.R.I. La stampa di un nuovo documento è consentita solo dopo che gli estremi del nuovo titolo abilitativo sono stati correttamente e completamente inseriti nell'Anagrafe stessa.
3. L'inserimento dei dati del conducente nell'Anagrafe Nazionale dei conducenti C.R.I. è curato dall'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente ovvero, se questa è già stata rilasciata, presso il quale è stato effettuato l'esame per il conseguimento dell'ulteriore abilitazione contenuta nella patente stessa.
4. In caso di esami per il rilascio di nuove abilitazioni, in aggiunta a quelle possedute, gli uffici di cui ai commi precedenti provvedono alla stampa di un'etichetta adesiva di aggiornamento, di norma, senza procedere alla stampa di un nuovo documento. L'etichetta adesiva, conforme al modello riprodotto in allegato al presente regolamento (Allegato 29), può essere stampata solo dopo l'inserimento della nuova abilitazione nell'Anagrafe Nazionale dei conducenti C.R.I. e contiene la nuova scadenza della patente.

Titolo II Formatori di guida per i veicoli della Croce Rossa Italiana
--

CAPO I Formatori di guida
--

Articolo 67

(Abilitazione per formatori di guida C.R.I.)

1. I soggetti abilitati ed iscritti nell'Albo Nazionale dei formatori C.R.I. di cui all'articolo 68, assumono la denominazione di formatori di guida C.R.I. e svolgono le funzioni di istruttore per le esercitazioni di guida e di insegnante nei corsi qualificazione, compresa l'attività di formazione e di aggiornamento teorico, relative alla conduzione dei veicoli C.R.I.
2. L'abilitazione per esercitare le funzioni di cui al comma precedente è rilasciata al personale dipendente dell'Associazione, ai Soci attivi e agli appartenenti alle Componenti volontarie C.R.I. nonché ai collaboratori professionali con rapporto di convenzione a termine, limitatamente alla durata del rapporto stesso, che sono in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 70 e che sono effettivamente in attività di servizio, secondo le norme organizzative della componente C.R.I. a cui appartengono.
3. L'abilitazione, che consente di esercitare le funzioni di istruttore di guida C.R.I. su tutto il territorio nazionale, anche nell'ambito di articolazioni C.R.I. diverse da quelle in cui l'abilitato presta servizio, ha validità uguale a quella della patente di servizio C.R.I. posseduta al momento del rilascio dell'abilitazione stessa. Ogni 5 anni deve essere comunque confermata secondo le disposizioni dell'articolo 74.

4. L'organizzazione dei Corsi nazionali di formazione per Formatori di Guida C.R.I., è di competenza dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., per la cui organizzazione si avvale della Commissione Nazionale Motorizzazione C.R.I. e della collaborazione di personale qualificato in materia di motorizzazione e didattica.

Articolo 68

(Albo nazionale dei formatori di guida C.R.I.)

1. Presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. è istituito l'Albo Nazionale degli formatori di guida C.R.I. alla cui tenuta provvede lo stesso Ufficio sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici Regionali Motorizzazione C.R.I., ovvero, per il Corpo Militare, dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare C.R.I.
2. La permanenza dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Formatori di guida C.R.I. è subordinata alla permanenza dell'attività di servizio di cui al comma 2 dell'articolo 67.

Articolo 69

(Uffici competenti al rilascio dell'abilitazione e corsi di qualificazione)

1. L'abilitazione per i formatori di guida C.R.I. è rilasciata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.
2. Presso gli Uffici Regionali Motorizzazione C.R.I., ovvero presso altra articolazione territoriale C.R.I. o altra struttura civile o militare adeguatamente attrezzata individuata dagli stessi Uffici, sono effettuati corsi di "qualificazione" per formatori di guida C.R.I. secondo i programmi, la durata e con le modalità indicate in allegato al presente regolamento (Allegato 30). Agli aspiranti che hanno frequentato con profitto il corso di qualificazione è rilasciato un attestato di frequenza (Allegato 30F), con validità di 12 mesi, che consente loro di poter partecipare al Corso per Formatori di Guida C.R.I. di e sostenere gli esami di idoneità. Detto attestato è allegato alla domanda di partecipazione (Allegato 30B). I corsi di qualificazione devono essere organizzati dagli Uffici competenti, nel corso dell'anno, in tempo utile ed indipendentemente dalle date di istituzione dei Corsi per Formatori di guida C.R.I.

Articolo 70

(Requisiti richiesti per il conseguimento dell'abilitazione)

1. Per essere ammessi a sostenere gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di Formatore di guida C.R.I., i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore a 21 anni e non superiore a 60;
 - b) diploma di istituto medio di secondo grado;
 - c) patente di servizio C.R.I., in corso di validità, contenente tutte le abilitazioni di cui all'articolo 52, conseguite da almeno 1 anno, mai sospesa o sottoposta a revisione;
 - d) possesso della patente civile, militare di categoria non inferiore a B o equiparata;
 - e) assenza nei 5 anni precedenti di provvedimenti di sospensione o revoca della patente civile o militare posseduta;
 - f) attestazione di frequenza con profitto di un corso di qualificazione di cui all'articolo 69;
2. L'assenza di provvedimenti di cui alla lettera e) del comma precedente può essere anche oggetto di autocertificazione. In caso di mendaci dichiarazioni, l'abilitazione è revocata ai sensi dell'articolo 75.
3. L'attestazione di cui alla lettera f) del comma 1 non è richiesta per i soggetti che possono ottenere il rilascio dell'abilitazione per conversione dell'equipollente titolo civile o militare ai sensi dell'articolo 71 .

CAPO II

Modalità di rilascio dell'abilitazione per formatori di guida

Articolo 71

(Rilascio per conversione di titolo civile o militare equipollente)

1. L'abilitazione di formatore di guida C.R.I. è rilasciata senza necessità di sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 72, ai titolari di abilitazione civile all'esercizio delle funzioni di istruttore di guida o di insegnante di teoria rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ovvero dalle Province, ai sensi dell'articolo 123 C.d.S. purché, al momento della richiesta di rilascio:

- a) si trovino nelle condizioni richieste dal comma 2 dell'articolo 67;
 - b) siano in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 70.
2. Alle medesime condizioni richieste dal comma 2, l'abilitazione di formatore di guida C.R.I. può essere altresì rilasciata, senza esame, ai titolari di equipollenti titoli abilitativi rilasciati dall'Autorità Militare o da altro organismo assimilato ai sensi dell'articolo 138 C.d.S. L'equipollenza del titolo abilitativo militare o assimilato rispetto al titolo abilitativo civile sopraindicato è dichiarata, caso per caso, con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.
 3. Gli Insegnanti di teoria e gli istruttori di guida C.R.I. già iscritti nell'Albo nazionale C.R.I., ai sensi della precedente normativa C.R.I. 138/93, in regola con quanto disposto dal precedente comma 1 lettere a) e b), conseguono l'abilitazione di formatore di guida C.R.I. senza necessità di sostenere nuovi esami e sono iscritti, di diritto, nell'albo di cui all'articolo 68.
 4. Ai formatori di guida C.R.I. che hanno ottenuto l'abilitazione per effetto della conversione dei titoli civili o militari di cui ai commi precedenti, l'Ufficio Centrale Motorizzazione può imporre la frequenza di un corso di aggiornamento specifico secondo programmi e con modalità determinate dallo stesso Ufficio.

Articolo 72

(Esami di idoneità per formatori di guida C.R.I.)

1. L'esame di idoneità per formatori di guida si svolge secondo le modalità ed ha per oggetto le materie indicate in allegato al presente regolamento (Allegato 30A). L'esame si articola nelle seguenti prove:
 - a) due prove teoriche:
 - una prova scritta, anche attraverso quiz a risposta multipla, conformi a quelli ministeriali utilizzati dalla D.T.T. o analoghi predisposti dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. (Allegato 28E), tesa a verificare le conoscenze normative e tecniche della circolazione stradale, le cause degli incidenti stradali, le nozioni di primo soccorso automobilistico e le prescrizioni che disciplinano l'impiego dei veicoli in servizio di soccorso anche con riferimento a quelle di natura etica e deontologica;
 - una prova orale a contenuto prevalentemente pratico, tesa a valutare la capacità espositiva del candidato nelle materie oggetto dell'esame.
 - b) una prova pratica di guida sui mezzi indicati nelle abilitazioni C.R.I. possedute, tesa a verificare:
 - le capacità di attuare tutte le manovre richieste per circolare con sicurezza in ogni condizione di servizio;
 - la capacità di istruire ed intervenire efficacemente sugli allievi conducenti;
 - c) una prova di manutenzione, relativa alle operazioni minime di controllo del veicolo e di intervento d'emergenza.
2. I voti riportati nelle prove di cui sopra, espressi in trentesimi fanno media e danno luogo alla idoneità allorché nel complesso la votazione riportata non sia inferiore a venti trentesimi e con non meno di venti trentesimi per ogni prova.
3. I candidati dichiarati "non idonei" all'esame possono ripetere le prove dopo aver effettuato un ciclo integrativo d'istruzione secondo le modalità fissate con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.

Articolo 73

(Stampa del titolo abilitativo ed iscrizione all'Albo Nazionale dei Formatori di guida C.R.I.)

1. L'abilitazione di formatore di guida C.R.I. (Allegato 32) e la relativa Tessera di riconoscimento (Allegato 32A) sono rilasciate dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. presso il quale l'aspirante ha sostenuto, con esito favorevole, l'esame di idoneità di cui all'articolo 72.
2. Nei casi di conversione di titolo civile o militare equipollente, di cui all'articolo 71, l'abilitazione di formatore di guida C.R.I. è rilasciata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. competente per territorio.
3. Di ciascun abilitato, presso l'Ufficio che ha curato il rilascio dell'abilitazione, è conservato il fascicolo del formatore avente contenuto conforme al modello allegato al presente regolamento

(Allegato 30B) che deve essere conservato agli atti per almeno 10 anni e comunque per tutta la durata della attività di servizio.

4. L'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. provvede inoltre all'iscrizione del formatore nell'Albo Nazionale dei Formatori di cui all'articolo 68.
5. L'articolazione C.R.I. presso la quale prestava servizio il formatore comunica all'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. e all'Ufficio Regionale C.R.I. competente per territorio, il venir meno del requisito dell'effettiva attività di servizio di cui al comma 2 dell'articolo 67. In tali casi, l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., provvede a cancellare il formatore di guida dall'Albo di cui all'articolo 68.

CAPO III
Conferma, aggiornamento periodico e revoca
dell'abilitazione di formatore di guida C.R.I.

Articolo 74

(Conferma di validità dell'abilitazione ed aggiornamento periodico dei formatori)

1. La validità dell'abilitazione di formatore di guida C.R.I. è legata alla validità della patente di servizio C.R.I. posseduta e deve essere confermata ogni 5 anni attraverso la verifica della permanenza dei requisiti indicati all'articolo 70 comma 1 lettere c) e d).
2. L'abilitazione non può essere in nessun caso confermata:
 - a) se il formatore è incorso nei provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di servizio C.R.I.
 - b) se il formatore di guida ha superato il 75° anno di età.
 - c) se il formatore ha interrotto la propria attività per almeno un anno e/o non ha trasmesso all'articolazione C.R.I. presso la quale il formatore presta servizio, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione che descriva l'attività di formazione e di sessioni d'esame svolta nel corso dell'anno.
3. La mancata conferma di validità dell'abilitazione comporta la cancellazione dall'Albo nazionale dei Formatori di guida C.R.I.
4. La conferma di validità dell'abilitazione è disposta dall'articolazione provinciale C.R.I. presso la quale il formatore presta servizio. Dell'avvenuta conferma di validità è data comunicazione all'Ufficio C.R.I. che ha rilasciato l'abilitazione e all'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. che provvede all'aggiornamento dell'Albo nazionale dei Formatori di guida C.R.I.
5. Qualora, alla scadenza, l'abilitazione non possa essere confermata, l'articolazione C.R.I. presso la quale il formatore presta servizio, provvede alla sospensione cautelare dell'abilitazione e ne dà immediata comunicazione all'Ufficio Regionale C.R.I. competente per territorio e all'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.
6. La conferma della validità dell'abilitazione di formatore di guida C.R.I. è altresì subordinata alla verifica della permanenza dei requisiti tecnici e di idoneità, attestata dalla frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento periodico disposti dagli Uffici Regionali Motorizzazione C.R.I. e dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.

Articolo 75

(Revoca e sospensione dell'abilitazione)

1. L'abilitazione di formatore di guida C.R.I. è revocata quando:
 - a) la patente di servizio C.R.I. o la patente civile posseduta al momento del rilascio dell'abilitazione è stata revocata;
 - b) senza giustificato motivo, il formatore non ha frequentato i corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 74 per più di due volte;
 - c) non è stata chiesta la conferma della validità dell'abilitazione entro gli 8 mesi successivi alla relativa scadenza;
 - d) in occasione della verifica prevista dall'articolo 74, la validità dell'abilitazione non è stata confermata.
2. L'abilitazione di formatore di guida è sospesa, per un periodo di uguale durata, quando è sospesa la patente di servizio C.R.I., secondo le disposizioni di cui agli articoli 82 e 83, in quanto applicabili.

3. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 74, la sospensione e la revoca dell'abilitazione sono disposte con provvedimento motivato del presidente del Comitato Regionale competente rispetto all'articolazione presso la quale presta servizio il formatore di guida C.R.I. Dei provvedimenti è data comunicazione all'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.

Articolo 76

(Centri di formazione per la guida dei veicoli C.R.I.)

1. Con provvedimento del Presidente nazionale della C.R.I. assunto d'intesa con il Presidente regionale competente, possono essere istituiti, in ambito Regionale, centri di formazione permanente per la guida dei veicoli C.R.I. Il Centro di formazione regionale permanente per la guida può assumere anche funzione inter-Regionale, qualora altre regioni intendano avvalersene, previo accordo fra i Comitati Regionali competenti ed informazione all'Ufficio nazionale Motorizzazione C.R.I.
2. Ciascun centro di formazione permanente per la guida dei veicoli C.R.I., coordinato da un Direttore del centro nominato con provvedimento del Presidente regionale C.R.I. competente e scelto fra i formatori di guida C.R.I. attivi, deve disporre di idonee attrezzature e mezzi, definiti con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. e di almeno 4 formatori di guida C.R.I.
3. Gli oneri di funzionamento dei centri di formazione per la guida C.R.I. sono interamente a carico dei Comitati regionali o delle articolazioni locali C.R.I. che li gestiscono.
4. Presso ciascun centro di formazione C.R.I., con provvedimento del Direttore Regionale C.R.I. competente, sono istituiti corsi di formazione per il conseguimento della patente di servizio C.R.I., dell'abilitazione di formatore di guida C.R.I. nonché corsi di aggiornamento o di perfezionamento nella guida. Nei limiti della disponibilità di risorse finanziarie e di mezzi, i centri di formazione possono essere utilizzati per la formazione di personale che presta servizio in regioni diverse da quella in cui il centro è istituito.
5. Previa intesa tra gli Uffici competenti interessati, presso i centri di formazione per la guida C.R.I. si possono svolgere gli esami di idoneità dei conducenti e quelli per il rilascio delle abilitazioni dei formatori di guida. Ai candidati che hanno superato l'esame è rilasciato un attestato che consente il rilascio della patente di servizio o dell'abilitazione di formatore presso gli Uffici Motorizzazione C.R.I. competenti.

<p style="text-align: center;">TITOLO III Conferma di validità, duplicato, sospensione e revoca della patente di servizio per i veicoli C.R.I.</p>

<p style="text-align: center;">CAPO I Conferma di validità e duplicato della patente di servizio C.R.I.</p>
--

Articolo 77

(Conferma di validità della patente di servizio)

1. La validità della patente di servizio C.R.I. deve essere confermata alla scadenza attraverso la verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici richiesti per la guida.
2. Per il rinnovo delle patenti di tipo 5, 6, 7 e 8, il certificato medico deve riportare anche l'esito degli accertamenti supplementari previsti dalla vigente normativa civile per le corrispondenti patenti civili.
3. Fermo restando quanto indicato al comma 1, la patente di servizio C.R.I. rilasciata senza esame ai sensi dell'articolo 68 può essere rinnovata solo se, al momento fissato per la sua scadenza, è ancora in corso di validità la patente civile sulla base della quale era stata rilasciata.

Articolo 78

(Visita medica per la conferma di validità)

1. Per confermare la validità della patente di servizio C.R.I., l'abilitato alla guida deve sottoporsi ad una visita medica presso gli uffici sanitari di cui all'articolo 79, se istituiti o presso un medico specializzato indicato dall'articolazione C.R.I. di appartenenza di cui all'articolo 55, ovvero, in mancanza dei predetti sanitari, presso un medico civile o militare abilitato al rilascio di certificazioni mediche ai sensi dall'articolo 119 C.d.S. La visita si effettua con le modalità indicate in allegato al presente regolamento (Allegato 31).
2. L'esito della visita medica è contenuto in un certificato, conforme al modello riprodotto in allegato al presente regolamento (Allegato 31A) che deve essere esibito dall'interessato all'articolazione C.R.I. di appartenenza entro la data di scadenza della patente di servizio C.R.I.
3. I requisiti psico-fisici richiesti per la conferma della patente di servizio C.R.I. sono indicati in allegato al presente regolamento (Allegato 23).
4. Se la visita medica ha evidenziato la mancanza temporanea o definitiva dei requisiti psico-fisici per condurre veicoli C.R.I., l'articolazione C.R.I. che riceve l'esito della visita, sospende in via cautelare la patente, ai sensi dell'articolo 85 e ne dà immediata comunicazione all'Ufficio Regionale Motorizzazione C.R.I. competente per territorio per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Articolo 79

(Uffici sanitari per la verifica dei requisiti psico-fisici dei conducenti C.R.I.)

1. Presso ciascun Comitato Regionale e Provinciale C.R.I., con provvedimento del competente Presidente, può essere istituito un ufficio sanitario per la verifica dei requisiti psico-fisici dei conducenti C.R.I. composto da uno o più medici C.R.I. L'ufficio sanitario è coordinato dal Direttore Sanitario Regionale o Provinciale C.R.I. e composto da medici volontari e/o dipendenti C.R.I. che siano regolarmente iscritti all'albo professionale dell'Ordine dei medici.
2. Al predetto ufficio competono tutti gli adempimenti riguardanti le verifiche sanitarie e le certificazioni per il rilascio ed il rinnovo della patente C.R.I.
3. Gli uffici sanitari C.R.I. di cui al comma 1 compete il rilascio delle attestazioni di idoneità previste dall'articolo 54 e l'effettuazione delle visite di revisione delle patenti di servizio C.R.I. disposte ai sensi dell'articolo 89.
4. Il medico preposto all'accertamento o alla verifica dei requisiti psico-fisici, rilascia le relative certificazioni, previo sottoscrizione di specifica autodichiarazione (allegato 55) sulla assenza o eventuale presenza di patologie o problematiche che possano condizionare o compromettere l'accertamento dei requisiti psico-fisici, difficilmente o eventualmente non riscontrabili dalla tipologia di accertamento sanitario previsto per la idoneità alla conduzione di veicoli C.R.I.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, il medico preposto all'accertamento o alla verifica dei requisiti psico-fisici, in aggiunta o in sostituzione della autodichiarazione di cui al punto precedente, può chiedere che il personale C.R.I. che intenda sottoporsi all'accertamento dei requisiti, presenti un certificato anamnestico, redatto dal proprio medico curante, in carta libera su apposito modello (allegato 55 A).

Articolo 80

(Aggiornamento della patente e dell'anagrafe nazionale degli abilitati)

1. All'aggiornamento della validità della patente di servizio C.R.I. a seguito dell'esito favorevole della visita medica di cui all'articolo 78, provvede l'articolazione C.R.I. presso la quale presta servizio l'abilitato alla guida.
2. L'aggiornamento richiede l'inserimento della data di effettuazione della visita medica e della data della nuova scadenza della patente all'interno dell'Anagrafe Nazionale dei conducenti C.R.I. a cui provvede, per via telematica, l'articolazione C.R.I. presso la quale l'abilitato presta servizio. Dopo l'aggiornamento dell'anagrafe, la medesima articolazione C.R.I., provvede altresì alla stampa di un'etichetta adesiva, conforme al modello riprodotto in allegato al presente regolamento (Allegato 29), da apporre sulla patente di servizio che riporta l'avvenuta conferma e la data della nuova scadenza.
3. Qualora l'articolazione C.R.I. che ha proceduto al rinnovo sia diversa da quella che ha rilasciato la patente, la stessa trasmettere copia conforme del certificato medico e fotocopia

della patente rinnovata all'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. competente che ha rilasciato la patente, affinché vengano conservati nel relativo fascicolo; l'originale del certificato medico è trattenuto agli atti unitamente alla copia della patente rinnovata dall'articolazione C.R.I. che ha effettuato il rinnovo.

Articolo 81
(Duplicato della patente C.R.I.)

1. La patente di servizio C.R.I. deve essere duplicata a seguito di:
 - a) smarrimento
 - b) sottrazione
 - c) distruzione
 - d) deterioramento
2. Al rilascio del duplicato della patente di servizio provvede l'Ufficio Provinciale Motorizzazione competente rispetto al luogo in cui il titolare presta effettivamente servizio.
3. La nuova patente rilasciata ha la stessa validità temporale di quella che sostituisce.
4. Se l'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. è diverso da quello che aveva provveduto al rilascio, deve essere costituito un nuovo fascicolo del conducente, chiedendo all'Ufficio che aveva provveduto al primo rilascio la trasmissione della copia autentica del fascicolo in suo possesso. La documentazione ricevuta rimane in possesso dell'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. che ha duplicato la patente.
5. Nei casi in cui ai punti a), b) e c) del comma 1, alla richiesta di duplicato deve essere allegata l'attestazione di resa denuncia alle autorità di polizia che deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui il titolare ha cognizione dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione della patente di servizio.

CAPO II Sospensione e revoca della patente di servizio

Articolo 82
(Sospensione per violazioni)

1. La patente di servizio C.R.I. è sospesa per un ugual periodo quando sia accertata una violazione delle norme del Codice della Strada, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente civile.
2. La patente di servizio C.R.I. può essere altresì sospesa in tutti i casi in cui il conducente abbia violato una delle norme di comportamento indicate nella parte III del presente regolamento. In questi casi, la durata del periodo di sospensione della patente di servizio è commisurata alla gravità della violazione accertata e all'eventuale recidiva nel comportamento e non può comunque superare i 60 giorni.

Articolo 83
(Sospensione in caso di incidente stradale)

1. La patente di servizio C.R.I. è sospesa quando il titolare della stessa, nell'impiego dei veicoli C.R.I. per negligenza, imperizia o violazione di leggi dello Stato o del presente regolamento, abbia cagionato lesioni personali ai trasportati o a terzi.
2. La patente di servizio è altresì sospesa immediatamente ed in via cautelare, a prescindere dalla valutazione delle responsabilità correlate al sinistro di competenza dell'Autorità Giudiziaria, quando il titolare della stessa, nell'impiego dei veicoli C.R.I., per cause anche in corso di accertamento, abbia cagionato la morte di terzi o dei trasportati.
3. La durata della sospensione di cui al comma 1 e 2, che è commisurata alla gravità delle lesioni prodotte e delle violazioni commesse, non può superare 1 anno. La patente sospesa è immediatamente restituita qualora sia accertata l'assenza di responsabilità del conducente nella dinamica del sinistro.
4. La patente di servizio C.R.I. può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni, quando il titolare della stessa, nell'impiego dei veicoli C.R.I., abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi veicoli o ad altre cose dell'ente. In caso di danni ingenti la sospensione è disposta per un periodo non superiore a 180 giorni.

Articolo 84

(Sospensione per mancata presentazione alla visita di conferma di validità)

1. Quando il titolare della patente C.R.I. non si è presentato alla visita per la conferma di validità entro 30 giorni successivi alla scadenza, la patente di servizio è sospesa a tempo indeterminato fino all'esito positivo della visita medica di conferma di validità di cui all'articolo 77.
2. La patente è altresì sospesa a tempo indeterminato quando il titolare non è sottoposto alla visita di revisione di cui all'articolo 74 entro la scadenza del termine fissato per la stessa. La sospensione dura fino all'esito positivo della visita di revisione.

Articolo 85

(Sospensione per mancanza temporanea dei requisiti)

1. Quando a seguito di visita medica per la conferma della validità ovvero in occasione di visita di revisione della patente di servizio C.R.I., il titolare sia giudicato temporaneamente non idoneo alla conduzione dei veicoli di servizio, la patente di servizio è sospesa fino all'esito positivo della successiva visita medica.

Articolo 86

(Procedura per la sospensione e soggetti competenti)

1. La sospensione della patente è disposta, d'ufficio o su segnalazione del responsabile dell'articolazione C.R.I. o della componente C.R.I. presso la quale presta servizio:
 - a) dal Presidente del Comitato Provinciale nei casi indicati dagli articoli 83 comma 3, 84 e 85;
 - b) dal Direttore del Comitato Regionale C.R.I., nei casi indicati dall'articolo 82 e 83 comma 1.
2. Il provvedimento di sospensione della patente, che deve essere adeguatamente motivato, è comunicato all'interessato in forma scritta; dell'atto stesso è data notizia all'Ufficio Motorizzazione C.R.I. che ha rilasciato la patente.
3. Nei casi indicati dalla lettera a) del comma 1, il provvedimento di sospensione della patente di servizio è altresì comunicato all'Ufficio Regionale Motorizzazione C.R.I. competente per territorio.
4. Le comunicazioni possono avvenire anche in forma telematica, attraverso il sistema informatizzato, mediante notifica della procedura di aggiornamento dell'archivio patenti a seguito di inserimento del provvedimento di sospensione disposto.

Articolo 87

(Revoca della patente di servizio)

1. Patente di servizio C.R.I. è revocata, d'ufficio o su segnalazione del responsabile dell'articolazione C.R.I. o della componente C.R.I. presso la quale il titolare presta servizio, dal Presidente del Comitato Regionale C.R.I. competente per territorio. Della revoca è data comunicazione all'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. per l'inserimento del provvedimento nell'Archivio nazionale degli Abilitati alla guida.
2. La patente di servizio C.R.I. è revocata quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti psico-fisici o di età previsti dal presente regolamento per la conduzione dei veicoli C.R.I. che la patente abilita a condurre.
3. Nei casi indicati dal comma 2, quando permangono i requisiti per il rilascio o la conservazione di una delle abilitazioni indicate all'articolo 51, la patente viene revocata ma ne viene contestualmente rilasciata una nuova contenente le abilitazioni per i veicoli per la cui conduzione il titolare è risultato ancora idoneo secondo le disposizioni del presente regolamento.
4. La patente di servizio può essere revocata quando il titolare nell'impiego dei veicoli di servizio, per imperizia o negligenza, sia incorso per almeno due volte in 5 anni in incidenti che abbiano cagionato lesioni gravi o morte alle persone trasportate o a terzi, ovvero danni gravi ai medesimi veicoli tali da renderli inservibili e non più riparabili.
5. La patente di servizio è altresì revocata in tutti i casi di violazioni del Codice della Strada, commesse nel corso di un'attività di servizio, comportanti analogo provvedimenti a carico del trasgressore.

6. La patente di servizio è sempre revocata quando il titolare cessa di svolgere servizio attivo in un'articolazione C.R.I., secondo le disposizioni dello Statuto e le norme organizzative interne della componente C.R.I. a cui appartiene.

Articolo 88

(Ritiro del documento sospeso o revocato e conservazione)

1. La sospensione o la revoca di cui agli articoli precedenti danno luogo al materiale ritiro della patente che sarà custodita dall'articolazione C.R.I. cui appartiene il conducente, ove si tratti di sospensione, ovvero inviata al competente Ufficio Motorizzazione C.R.I., ove si tratti di revoca.
2. Il titolare di patente sospesa o revocata deve provvedere alla sua consegna all'articolazione C.R.I. a cui appartiene entro 5 giorni successivi a quello in cui gli è comunicato il provvedimento.
3. In caso di mancata riconsegna del documento nei termini stabiliti dal precedente comma 2, per il ritiro della patente C.R.I. può essere richiesta la collaborazione di un ufficio o di un comando di polizia.

Articolo 89

(Revisione della patente di servizio C.R.I.)

1. Qualora, in occasione di comportamenti assunti durante il servizio ovvero per altra causa, sorgano dubbi sulla persistenza nel titolare della patente di servizio C.R.I. dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, può essere sempre disposta d'ufficio la revisione della patente di servizio C.R.I.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, può essere disposto che il titolare di patente si sottoponga a visita medica presso l'ufficio sanitario di cui all'articolo 79, se istituito, ovvero, in mancanza, presso un medico specializzato o presso la commissione medica Provinciale di cui all'articolo 119 C.d.S. Nei casi più gravi, può essere, inoltre, disposto che il titolare di patente si sottoponga ad un nuovo esame di idoneità tecnica secondo le disposizioni dell'articolo 65, in quanto applicabili.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, è fissato un termine, di norma non inferiore a 15 giorni, entro il quale il titolare di patente deve sottoporsi alla visita medica di revisione ovvero ad un nuovo esame di idoneità. Se il titolare di patente di servizio, senza giustificato motivo, non si sottopone agli esami prescritti, allo scadere del termine indicato nel provvedimento di cui al comma 1 la patente di servizio è sospesa cautelativamente dal Presidente dell'articolazione C.R.I. presso la quale il titolare presta servizio fino a quando il titolare stesso non abbia superato, con esito favorevole, una nuova prova d'esame. Il provvedimento di sospensione della patente è comunicato all'Ufficio Regionale Motorizzazione C.R.I. competente che provvede all'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale dei conducenti C.R.I.
4. In base all'esito della visita medica o dell'esame di idoneità, il Direttore del Comitato Regionale emette provvedimento di sospensione o revoca della patente ovvero di restituzione della patente all'interessato, qualora questa sia stata ritirata.

Articolo 90

(Procedura per la revoca e soggetti competenti)

1. La revisione della patente di servizio è disposta d'ufficio o su segnalazione del responsabile dell'articolazione C.R.I. o della componente C.R.I. presso la quale presta servizio, dall'Autorità C.R.I. competente, acquisito il parere favorevole del Direttore del Comitato Regionale C.R.I. competente per territorio se trattasi di personale dipendente C.R.I. o assimilato.
2. Il provvedimento di revisione della patente di servizio, che deve essere adeguatamente motivato, è comunicato all'interessato in forma scritta; dell'atto stesso è data notizia all'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I. che ha rilasciato la patente.

Articolo 91

(Declassamento per superamento dei limiti di età)

1. La patente di servizio C.R.I. delle persone che hanno superato i limiti di età previsti dall'articolo 54 per la guida di alcuni veicoli C.R.I. ma conservano ancora l'idoneità per la guida di altri veicoli C.R.I. sono declassate d'ufficio al tipo di patente che consente la guida di tali veicoli.

2. La patente di servizio C.R.I. è altresì declassata d'ufficio al tipo di patente inferiore per la quale il titolare risulta ancora idoneo quando, in occasione di una visita medica per la conferma di validità ovvero per la revisione della patente, risulta che il conducente non ha più i requisiti supplementari richiesti per la conferma di validità delle patenti di tipo 5, 6, 7 e 8.
3. Il titolare di patente di servizio C.R.I. declassata per i motivi di cui al comma 2, può riottenere l'idoneità a condurre i veicoli C.R.I. del tipo originariamente posseduto, se entro un anno dal declassamento, produce un nuovo certificato medico che comprovi il recupero della piena idoneità psico-fisica a condurre i veicoli C.R.I. delle categorie per cui è prevista la patente. Trascorso inutilmente un anno, il declassamento diviene definitivo ed occorre ottenere il rilascio di una nuova patente, secondo le disposizioni degli articoli 57 o 58.
4. Nei casi di declassamento sopraindicati è sempre disposto il rilascio di una nuova patente di servizio a cura dell'ufficio Provinciale C.R.I. competente per territorio. Se quest'Ufficio è diverso da quello che aveva provveduto al rilascio della patente declassata, l'ufficio che provvede al rilascio della nuova patente chiede la trasmissione del fascicolo del conducente posseduto e forma un nuovo fascicolo del conducente.

Articolo 92

(Aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dei conducenti C.R.I.)

1. Quando è disposta la sospensione, la revisione o la revoca della patente di servizio, l'Ufficio Regionale o Provinciale Motorizzazione C.R.I. competente per territorio rispetto all'articolazione in cui presta servizio il titolare di patente, provvede all'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale dei conducenti C.R.I.
2. Quando è autorizzato il trasferimento del conducente C.R.I. ad altra Unità C.R.I., l'Ufficio Regionale o Provinciale Motorizzazione C.R.I. competente per territorio rispetto all'articolazione in cui presta servizio il titolare di patente, provvede all'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale dei conducenti C.R.I. (allegato 51).

Articolo 93

(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti riguardanti la patente di servizio C.R.I. adottati in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, è ammesso ricorso entro 30 giorni all'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento adottato.
3. L'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., acquisiti tutti gli atti necessari all'istruttoria dalle competenti articolazioni C.R.I. che devono fornire ogni notizia richiesta senza ritardo, si esprime entro 120 giorni dal momento della notifica del ricorso.
4. La decisione dell'Ufficio Centrale Motorizzazione è da ritenersi atto definitivo.
5. Della facoltà di poter opporre ricorso avverso ai provvedimenti riguardanti la patente di servizio C.R.I., adottati in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, è sempre data chiara menzione su ciascuno dei provvedimenti stessi.

CAPO III

Conversione della patente di servizio e della abilitazione ad Istruttore di guida della Croce Rossa Italiana

Articolo 94

(Conversione della patente di servizio C.R.I.)

1. I titolari della patente di servizio C.R.I. con motivata istanza al competente Ufficio provinciale o regionale Motorizzazione C.R.I. (Allegato 56A) possono ottenere la conversione, con le modalità di cui all'articolo 138, comma 5 C.d.S., nella corrispondente patente civile, previo rilascio del certificato per la conversione (allegato 56). Con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., sono rese note le categorie di patenti civili corrispondenti ai tipi di abilitazione previsti dall'articolo 51.
2. La conversione della patente di servizio C.R.I. in patente civile può essere richiesta solo se il titolare di patente ha prestato servizio attivo nell'Associazione per almeno 3 anni consecutivi e, comunque, decorso almeno 1 anno dalla data di rilascio della patente stessa.

3. Il rilascio del certificato per la conversione non è consentito nel caso in cui la patente C.R.I. di servizio sia stata sospesa o revocata.
4. Nel rispetto delle condizioni indicate al comma 2, la conversione può essere richiesta dall'interessato durante il servizio, ovvero entro un anno dalla data della sua cessazione. Gli eventuali oneri della conversione sono a totale carico del richiedente.

Articolo 95

(Conversione della abilitazione di formatore di guida C.R.I.)

1. I titolari della abilitazione di formatore di guida C.R.I. prevista dal presente regolamento, con motivata istanza (Allegato 57A), possono ottenere la conversione, con le modalità di cui all'articolo 138, comma 5 C.d.S., nella abilitazione ad Istruttore di guida ad uso civile.
2. L'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. rilascia al titolare di abilitazione che ne faccia richiesta un certificato conforme al modello allegato al presente regolamento (Allegato 57).
3. Il certificato per la conversione della abilitazione di formatore di guida C.R.I. di cui al comma 2 può essere rilasciato solo se il titolare della abilitazione ha prestato servizio attivo nell'Associazione per almeno 6 anni consecutivi e, comunque, decorso almeno 3 anni dalla data di rilascio della abilitazione stessa.
4. La conversione non è consentita nel caso in cui la abilitazione sia stata sospesa o revocata.
5. Nel rispetto delle condizioni indicate al comma 2, la conversione può essere richiesta dall'interessato che abbia ottenuto il certificato di cui al comma 2, durante il servizio, ovvero entro un anno dalla data della sua cessazione, all'Ufficio civile competente.

Articolo 96

(Modalità della conversione e documentazione rilasciata all'interessato)

1. A richiesta dei titolari di patenti C.R.I. che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 94 (Allegato 56A), il Comitato Provinciale Motorizzazione C.R.I. competente per territorio, compiute le necessarie verifiche presso l'Anagrafe Nazionale dei conducenti C.R.I., rilascia un certificato, conforme al modello allegato al presente regolamento (Allegato 56).
2. Per ottenere la conversione della patente di servizio, il titolare deve fare istanza all'Ufficio competente del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegando alla richiesta la certificazione di cui al comma 1.
3. A richiesta dei formatori di guida C.R.I. che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 96 (Allegato 57A), il Comitato Centrale Motorizzazione C.R.I. competente per territorio, compiute le necessarie verifiche presso l'Anagrafe Nazionale dei Formatori di guida C.R.I., rilascia un certificato, conforme al modello allegato al presente regolamento (Allegato 57).
4. Per ottenere la conversione della abilitazione ad Istruttore di guida C.R.I., il titolare deve fare istanza all'Ufficio competente del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o della Provincia di residenza competente, allegando alla richiesta la certificazione di cui al comma 3.
5. Gli eventuali oneri della conversione sono a totale carico del richiedente.

TITOLO IV

Abilitazioni professionali per l'esercizio di attività connesse alla circolazione dei veicoli C.R.I.

Articolo 97

(Abilitazione per effettuare la scorta a veicoli o a trasporti eccezionali)

1. Il personale C.R.I. che intende ottenere la abilitazione all'effettuazione di scorte a veicoli, convogli o trasporti eccezionali, deve frequentare un corso organizzato dal Comitato Regionale C.R.I., d'intesa con il Compartimento Polizia Stradale della regione competente per territorio e sostenere un esame sugli argomenti descritti nell'allegato "B" del D.M. 18 luglio 1997 e superare un esame di idoneità tecnica. Lo svolgimento del corso può essere delegato al Comitato Provinciale C.R.I. o ad un Centro di Formazione C.R.I. che abbia le competenze tecniche per la sua organizzazione.

La richiesta di ammissione al corso (Allegato 44) deve essere presentata all'Ufficio Motorizzazione competente per la propria patente di servizio C.R.I. e da questo trasmessa in copia e in via telematica all'Ufficio Regionale Motorizzazione, competente per l'organizzazione del Corso.

2. L'esame di idoneità tecnica di cui al comma 1, si svolge davanti ad una Commissione nominata dal Direttore del Comitato Regionale C.R.I. secondo le modalità indicate dall'articolo 65. La Commissione è integrata da un esperto del settore, preferibilmente dipendente dalla Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato.
3. La abilitazione (Allegato 45) è associata alla patente C.R.I. e ne conforma la scadenza.
4. Il personale C.R.I. in possesso di abilitazione civile all'effettuazione dell'attività di scorta di cui al D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni ovvero dell'equivalente titolo abilitativo militare o rilasciato dalle FF.PP., può ottenere l'abilitazione di cui al comma 1 senza esame.
5. Il personale C.R.I. appartenente alla Polizia di Stato, in servizio presso il Servizio Centrale Polizia Stradale, i Compartimenti, le Sezioni, le Sottosezioni e i Distaccamenti della Polizia Stradale, può ottenere l'abilitazione di cui al comma 1 senza esame. L'appartenenza alla Polizia Stradale è accertata tramite dichiarazione formale del Dirigente del Servizio o dell'Unità territoriale della Polizia Stradale competente.
6. Presso l'Ufficio centrale Motorizzazione C.R.I. è istituito l'Albo Nazionale degli Abilitati all'effettuazione di scorte a veicoli, convogli o trasporti eccezionali.
7. Le strutture incaricate della organizzazione del corso Scorte, richiederanno all'Ufficio centrale Motorizzazione C.R.I. l'assegnazione della numerazione progressiva delle abilitazioni, che sarà trascritta sull'attestato di abilitazione, avendo cura ed onere di trasmettere a detto Ufficio centrale, copia del verbale di esame, al termine della sessione.

Articolo 98

(Abilitazione per l'uso di mezzi meccanici ed idraulici di movimentazione ed elevazione dei carichi e delle merci)

1. I veicoli C.R.I. dotati di strumenti di movimentazione e di elevazione dei carichi, delle merci e dei beni mobili, movimento terra, trasporto e scarico di inerti e conglomerati, gru idrauliche, verricelli, carri attrezzi, pedane di elevazione merci e simili dispositivi, possono essere manovrati o condotti da personale C.R.I. munito di patente di servizio valida per la categoria dei corrispondenti veicoli che sia in possesso anche di una abilitazione speciale, conforme al modello allegato al presente regolamento (Allegato 33) rilasciata dal competente Comitato Regionale ovvero, su delega di questo, dal Comitato Provinciale, dopo la frequenza di uno specifico corso di addestramento all'uso e di formazione teorico-pratica, al quale il candidato può partecipare presentando apposita istanza (Allegato 33A).
2. I corsi teorico-pratici di cui al comma 1, sono organizzati dal centro di formazione permanente per la guida dei veicoli C.R.I. di cui all'art. 76 del presente regolamento, se costituito, oppure dal Comitato Regionale C.R.I. competente o da altra articolazione C.R.I. da questo delegata, che disponga di idonee attrezzature e personale docente, anche appartenente agli altri enti previsti dall'articolo 138 C.d.S., o ad officine specializzate esterne alla C.R.I.
3. L'abilitazione speciale deve essere associata alla patente C.R.I., alla quale conforma la sua scadenza.

PARTE III
NORME PARTICOLARI DI CONDOTTA DEI CONDUCENTI E DISPOSIZIONI PER LA
CONDUZIONE DEI VEICOLI

TITOLO I
Norme di comportamento e disposizioni per l'utilizzazione dei veicoli

CAPO I
Norme di comportamento generali
per i conducenti dei veicoli C.R.I.

Articolo 99

(Regole generali di prudenza, diligenza e correttezza)

1. Durante la circolazione, i conducenti dei veicoli C.R.I. devono improntare la loro condotta alla massima diligenza, prudenza e correttezza al fine di tutelare l'incolumità propria, dei trasportati e dei terzi e garantire la migliore conservazione dei veicoli e delle attrezzature dell'Associazione.
2. È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli C.R.I. di prendere costantemente conoscenza delle regole, delle disposizioni e degli ordini impartiti dai responsabili ai diversi livelli dell'Associazione, curando il loro costante aggiornamento.
3. I conducenti dei veicoli C.R.I. devono adattare il loro comportamento di guida ai principi ispiratori dell'Associazione ed a quelli fondamentali del rispetto della persona e della convivenza pacifica, fornendo, in ogni circostanza, la massima collaborazione agli altri utenti della strada ed evitando comportamenti di sopraffazione, di rivalità, di ritorsione o che, comunque, possano mettere a rischio l'incolumità delle persone o delle cose.
4. I conducenti di veicoli C.R.I. devono sempre mantenere un contegno corretto e civile, evitando nel modo più assoluto diverbi e discussioni con le forze dell'ordine, con il personale degli ospedali, con familiari e parenti dell'infermo trasportato e soprattutto con l'infermo stesso.
5. Prima di iniziare un servizio che impegna veicoli C.R.I., il conducente è tenuto ad effettuare le verifiche ed ad adottare le misure previste dall'allegato protocollo operativo (Allegato 34) le cui disposizioni fanno parte, a tutti gli effetti, del presente regolamento.
6. Il conducente non deve porsi in servizio alla guida del veicolo C.R.I. in stato di alterazione psico-fisica correlata all'ingestione di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 100

(Responsabilità del conducente)

1. Ferma restando la tutela dovutagli in materia di responsabilità civile, garantita dall'assicurazione obbligatoria dei mezzi, il conducente abilitato alla guida di veicoli C.R.I. è responsabile in via amministrativa e penale di ogni sinistro o danno causato a persone o cose da un mezzo dell'Associazione da lui guidato, nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Articolo 101

(Rapporti con le Forze di Polizia e con altri soggetti preposti alla regolazione del traffico)

1. Durante la circolazione, i conducenti di veicoli C.R.I. devono avere al seguito la patente di servizio C.R.I. che deve essere esibita ad ogni richiesta delle Forze di Polizia.
2. Il conducente di un veicolo C.R.I. ha sempre l'obbligo di fermarsi quando un agente in servizio di polizia stradale glielo impone. Qualora, durante l'espletamento di un urgente servizio d'istituto, il conducente di veicolo C.R.I. sia fermato da un organo di polizia stradale preposto al controllo del traffico egli è tenuto a fermarsi in ogni caso, informando il pubblico ufficiale della tipologia del servizio svolto e dell'urgenza dello stesso. Eventuali ulteriori spiegazioni relative al comportamento tenuto ed il tipo di servizio svolto dovranno essere fornite, ove consentito, dopo che il servizio urgente è stato portato a termine.
3. Nel caso in cui, durante un urgente servizio d'istituto, il veicolo C.R.I., per qualunque causa dipendente dalla volontà di qualcuno, sia costretto a stare fermo a lungo ovvero non possa comunque proseguire la marcia per completare il suo servizio, il conducente deve informare la persona che ostacola o che limita il transito, delle responsabilità civili e penali che si sta

assumendo relativa all'incolumità del paziente da soccorrere o trasportato. In tali casi, è fatto obbligo al conducente C.R.I. di chiedere l'immediato intervento di altra unità operative che possa completare l'intervento interrotto. Dell'accaduto deve essere fatta immediata "annotazione di servizio" al responsabile dell'articolazione C.R.I. da cui il conducente dipende.

4. L'annotazione di servizio è trasmessa, senza ritardo e comunque entro le 48 ore successive, alla competente Autorità Giudiziaria, a cura del responsabile dell'Ufficio C.R.I. competente.

Articolo 102

(Utilizzo dei dispositivi di ritenuta)

1. Quando il veicolo C.R.I. è dotato di dispositivi di ritenuta, il conducente ed i passeggeri, durante la marcia, devono farne costantemente uso.
2. Il conducente di veicolo C.R.I. è corresponsabile del corretto adempimento dell'obbligo di cui al comma precedente per tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, si trovano a bordo del mezzo, ferma restando la responsabilità amministrativa di questi ultimi,
3. L'obbligo di cui al comma 1 si estende a tutte le condizioni di marcia, comprese quelle correlate allo svolgimento di un urgente servizio d'istituto di cui all'articolo 106. In quest'ultimo caso, sono esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di ritenuta, il personale medico ed i soccorritori che prestano assistenza ad un ferito o ad un malato trasportato.

Articolo 103

(Comportamento in caso d'incidente con il veicolo di servizio)

1. Fermo restando l'adempimento degli obblighi di fermarsi e prestare soccorso previsti dalla vigente normativa ed il rispetto delle norme del protocollo operativo allegato al presente regolamento (Allegato 35), nel caso in cui il veicolo C.R.I. si trovi coinvolto in un incidente, anche se di lieve entità, il conducente di veicolo C.R.I. ha l'obbligo di procurarsi tutti i dati necessari di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti; appena completato il servizio che stava svolgendo, ha inoltre l'obbligo di compilare un rapporto esauriente del sinistro su apposito modello allegato al presente regolamento (Allegato 35A), informando il responsabile del parco veicolare C.R.I. ed il presidente dell'articolazione C.R.I.
2. Ove possibile, deve essere sempre fatto intervenire un organo di polizia stradale per il rilevamento del sinistro.
3. Al conducente di veicoli C.R.I. è fatto in ogni caso divieto di sottoscrivere il modello di constatazione amichevole di sinistro.
4. L'Unità C.R.I. competente, ricevuto il rapporto di sinistro di cui al comma 1, procede senza ritardo alla apertura del fascicolo dell'incidente (Allegato 35C) e alla sua trasmissione al competente Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I., il quale procederà alla registrazione dell'incidente nel sistema informatico C.R.I., che ne consentirà la opportuna gestione fino a conclusione del procedimento.

CAPO II

Norme di comportamento per i conducenti dei veicoli CRI da trasporto

Articolo 104

(Comportamento dei conducenti dei veicoli da trasporto)

1. I conducenti dei veicoli da trasporto C.R.I. sono responsabili della corretta sistemazione delle cose e delle persone trasportate.
2. In nessun caso è consentito il trasporto di persone in numero superiore a quello indicato sulla carta di circolazione ovvero di cose oltre i limiti di portata indicati sulla carta di circolazione stessa. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 167 e 169 C.d.S. relative alla possibilità di trasporto in soprannumero di bambini sulle autovetture ovvero di tolleranza del 5% per il trasporto delle cose.
3. Salvo il caso in cui l'installazione temporanea e l'uso dei dispositivi sia stato espressamente autorizzato per contingenti ed occasionali situazioni d'emergenza correlate ad eventi di protezione civile, i conducenti dei veicoli da trasporto non possono utilizzare i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu o di allarme acustico.

Articolo 105

(Norme particolari per situazioni di protezione civile)

1. Durante l'espletamento di attività di protezione civile, il responsabile dell'Ufficio C.R.I. dal quale dipende il conducente, può occasionalmente autorizzare l'installazione temporanea dei dispositivi supplementari di allarme ed il loro impiego allo scopo di facilitare la progressione dei convogli di veicoli da trasporto impiegati nell'attività stessa.
2. Nella conduzione dei mezzi da trasporto, occasionalmente impiegati in attività di soccorso nell'ambito dei servizi di cui al comma precedente, il conducente deve considerare le caratteristiche funzionali dei veicoli, avuto riguardo alla loro massa, alle specifiche tecniche e costruttive dei veicoli stessi e tenere una condotta adeguata ad esse.

CAPO III

Norme di comportamento per i conducenti dei veicoli di soccorso

Articolo 106

(Comportamento dei conducenti dei veicoli di soccorso)

1. Il conducente di un veicolo di soccorso è responsabile della conduzione del mezzo e della sicurezza del personale durante gli interventi d'emergenza. Egli ha il compito di:
 - a) coordinare l'equipaggio del veicolo di soccorso, ad eccezione degli aspetti sanitari del soccorso, per tutte le fasi del trasferimento che riguardano la propria competenza quale responsabile del veicolo condotto;
 - b) curare la sicurezza delle persone che stanno realizzando l'intervento di soccorso;
 - c) assicurare la posizione più corretta del veicolo durante le operazioni di soccorso.
2. Prima di iniziare un'attività che possa determinare la necessità di espletare un urgente servizio d'istituto, il conducente deve verificare accuratamente che il veicolo di soccorso sia in perfetta efficienza operativa, secondo il protocollo operativo riportato in allegato al presente regolamento (Allegato 35B).
3. In ogni condizione d'impiego, il conducente si deve occupare della guida del veicolo di soccorso con la massima prudenza per evitare incidenti o danni alle persone trasportate ed agli altri utenti della strada.
4. Nella conduzione di veicoli di soccorso deve essere sempre mantenuto un margine di sicurezza tale da consentire l'espletamento del servizio nel minor tempo possibile, evitando però nel contempo rischi inutili di danni al personale, ai trasportati a tutti gli utenti della strada e al mezzo.

CAPO IV

Norme di comportamento durante l'espletamento di urgenti servizi d'istituto

Articolo 107

(Qualificazione dell'urgente servizio d'istituto)

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento e di quelle dell'articolo 177 C.d.S., si deve intendere urgente il servizio d'istituto, quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) quando, a seguito di richiesta urgente di soccorso da parte di privati o di organi di coordinamento diversi dal servizio 118, ci si reca sul luogo dove giace un ferito o malato del quale non si conoscono le reali condizioni di salute e che, perciò, sulla base della comune esperienza, si deve presumere siano gravi;
 - b) quando, durante l'espletamento di un trasporto di un ferito o un malato, il personale sanitario presente a bordo del veicolo C.R.I. evidenzia una situazione d'urgenza;
 - c) quando il ferito o il malato trasportato è in condizioni gravi di salute che richiedono di cure immediate;
 - d) quando è espressamente richiesto dalla centrale 118 sulla base dei relativi protocolli operativi.

2. Qualora, giunti sul luogo del soccorso viene constatato che non sussistono più le condizioni di emergenza ed urgenza, il conducente deve completare il servizio nel rispetto delle disposizioni relative al trasporto non urgente.
3. Quando il veicolo C.R.I. è chiamato ad operare nell'ambito del servizio 118, a fini della qualificazione di un urgente servizio d'istituto, si deve intendere urgente il servizio il cui codice di uscita sia contrassegnato dal colore "rosso" o da quello "giallo". Ai fini della possibilità di utilizzo dei dispositivi supplementari di cui all'articolo 108, gli altri codici d'intervento non consentono in nessun caso la qualificazione del servizio come urgente.

Articolo 108

(Utilizzo dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme)

1. Durante l'espletamento di un urgente servizio i dispositivi supplementari di segnalazione a luce lampeggiate blu e quelli di allarme acustico di cui il veicolo è dotato, devono essere utilizzati congiuntamente ed in modo continuativo. Se sono installati diversi tipi di allarme acustico, deve esserne utilizzato un solo tipo alla volta.
2. I dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu non possono essere utilizzati durante la marcia al di fuori delle situazioni di urgente servizio d'istituto indicate nell'articolo 107. Tuttavia, al solo fine di rendere meglio visibile il veicolo C.R.I., i dispositivi supplementari di segnalazione visiva possono essere sempre utilizzati durante la sosta sulla carreggiata ovvero per fermate operative. Devono essere inoltre utilizzati nei casi previsti dell'articolo 176 comma 14 C.d.S. unicamente per l'effettuazione delle manovre di inversione di marcia, sosta in corsia d'emergenza e retromarcia in autostrada e sulle strade extraurbane principali.

Articolo 109

(Comportamento durante urgenti servizi d'istituto)

1. Durante l'espletamento di un urgente servizio d'istituto, quando sono congiuntamente in funzione in modo continuo i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiate blu ed acustici di allarme, il conducente di veicolo C.R.I., conformemente alle disposizioni dell'articolo 177 C.d.S., può derogare alle norme di comportamento del Codice della Strada.
2. Anche nelle condizioni indicate al comma precedente, il conducente di veicolo C.R.I. deve sempre osservare le regole di comune prudenza e diligenza per prevenire ed evitare pericoli alla pubblica incolumità. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni degli articoli 110, 111 e 112.

Articolo 110

(Velocità durante urgenti servizi d'istituto)

1. Quando ricorrono le condizioni d'emergenza correlate ad un urgente servizio d'istituto di cui all'articolo 107 e le circostanze richiedano un'andatura sostenuta del veicolo C.R.I., la velocità deve essere comunque proporzionata al traffico, all'efficienza del mezzo, al fondo stradale, alla prontezza di riflessi del conducente e ad ogni altra circostanza rilevante.
2. Salvo situazioni particolarmente favorevoli di traffico ovvero in caso di circolazione su strade a più corsie per ogni senso di marcia, la velocità massima del veicolo di soccorso, durante l'espletamento di un urgente servizio d'istituto, non deve di norma superare i 90 Km/h.
3. È in ogni caso fatto assoluto divieto di procedere a velocità manifestamente eccessiva o comunque tale da costituire pericolo in relazione a circostanze di tempo e di luogo, in particolare nelle seguenti situazioni:
 - a) nei centri abitati,
 - b) nei luoghi frequentati da bambini,
 - c) in prossimità di lavori,
 - d) nelle ore notturne,
 - e) in caso di forte precipitazioni atmosferiche.

Articolo 111

(Comportamento alle intersezioni durante urgenti servizi d'istituto)

1. Anche quando ricorrono le condizioni d'emergenza correlate ad un urgente servizio d'istituto di cui all'articolo 107 è fatto divieto ai conducenti C.R.I. di attraversare incroci a velocità senza accertarsi, fermandosi se necessario, che tutti gli altri conducenti abbiano avuto la percezione visiva o sonora dei dispositivi di allarme e si siano arrestati tempestivamente e in condizioni di sicurezza.
2. Nelle condizioni indicate dal comma 1, quando devono attraversare incroci con dispositivi semaforici disposti al rosso o in cui normalmente ci si dovrebbe arrestare per dare la precedenza agli altri utenti, i conducenti di veicoli in emergenza devono ridurre particolarmente la velocità, fino a fermarsi se necessario e riprendere la marcia solo dopo essersi accertati che gli altri utenti del traffico abbiano messo in atto tutte le misure utili a consentire il transito del veicolo C.R.I. in emergenza, in condizioni di sicurezza.

Articolo 112

(Altri comportamenti vietati anche durante urgenti servizi d'istituto)

1. Durante la circolazione condizioni d'emergenza correlate ad un urgente servizio d'istituto di cui all'articolo 107 è fatto inoltre divieto di porre in essere i seguenti comportamenti contrari ai principi di prudenza e diligenza:
 - a) circolare contromano o sorpassare in prossimità ed in corrispondenza di curve o dossi quando la visibilità sia molto limitata;
 - b) invertire la marcia su autostrade o strade assimilate senza avvalersi dell'ausilio di persona a terra che controlli il traffico, o comunque senza far uso della massima cautela possibile;
 - c) usare i proiettori abbaglianti in fase di incrocio con altri veicoli;
 - d) marciare sui marciapiedi a velocità eccessiva o in presenza di pedoni;
 - e) sorpassare a destra se non assolutamente necessario e dopo avere la certezza che il conducente che precede, ha compreso l'intenzione di effettuare la manovra.

CAPO V

Norme di comportamento durante la guida di tutti i veicoli C.R.I.

Articolo 113

(Durata della guida e periodi di riposo)

1. Il conducente di veicoli C.R.I. non può essere impegnato nella guida per più di 9 ore consecutive. Su ventiquattro ore, il tempo effettivo di guida non può comunque superare 12 ore.
2. Dopo quattro ore e mezzo di guida consecutive il conducente deve effettuare una pausa della durata di almeno 30 minuti.
3. Nel periodo di guida di cui al comma 1 non sono computate le interruzioni nella guida, le pause di attesa o tutte le altre situazioni che comportino la permanenza a bordo del veicolo fermo o nei pressi dello stesso superiori a 15 minuti.
4. Tra un periodo di guida di 9 ore consecutive ed il successivo periodo di guida il conducente deve poter fruire di un periodo di riposo di almeno 12 ore. Nei servizi fuori sede, la durata del riposo può essere frazionata nell'arco di 24 ore ma in ogni caso deve ammontare complessivamente ad almeno 8 ore.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non pregiudicano quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale dipendente nonché dalle prescrizioni imposte dalle convenzioni con le strutture sanitarie nazionali che, in ogni caso, prevalgono sulle disposizioni stesse.
6. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli e ai conducenti della C.R.I., impiegati in servizi di soccorso, ovvero nel corso di operazioni di protezione civile e qualora possa essere evocato lo stato di necessità, ovvero ai veicoli in uso del C.M. e relativi conducenti.

Articolo 114

(Uso di alcool e sostanze psicoattive)

1. Il conducente che sa o che, secondo le circostanze, deve presumere di dover guidare un veicolo C.R.I. in relazione con un'esercitazione o un'attività di servizio di qualsiasi natura deve astenersi dal consumo di bevande alcoliche durante tutto il servizio e nelle sei ore che lo precedono.
2. Il titolare di patente di servizio C.R.I. non può fare uso di sostanze psicoattive. In caso di accertata violazione del divieto di cui al presente comma, la patente di servizio è sempre revocata dal Direttore del Comitato Regionale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 88, in quanto compatibili.
3. Il titolare di patente di servizio C.R.I. che, per finalità terapeutiche o per altri scopi consentiti, fa uso di medicinali o di altre sostanze che possono pregiudicare l'idoneità alla guida, deve informarne immediatamente il Responsabile Sanitario dell'articolazione C.R.I., allo scopo di permettere a questi di valutare gli eventuali rischi e concordare con le opportune misure volte a prevenirli. Nelle more della valutazione da parte del medico deve astenersi dal condurre veicoli C.R.I.

Articolo 115

(Velocità massime per costruzione o per impieghi particolari)

1. Con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione può essere limitata la velocità massima consentita per singoli tipi di veicoli e per singole combinazioni di veicoli. Le restrizioni sono riportate sulla carta di circolazione C.R.I.
2. I conducenti sono tenuti a rispettare i limiti di velocità imposti con i provvedimenti di cui al comma 1.

Articolo 116

(Formazioni di convogli veicoli C.R.I.)

1. Le formazioni organizzate di convogli veicoli C.R.I. in numero superiore a 10 unità devono essere segnalate con i cartelli di cui all'articolo 360 Reg C.d.S.
2. Fuori dei centri abitati, i veicoli C.R.I. che formano convogli organizzati, devono tenere fra di loro una distanza minima di 50 m.
3. La fermata o la sosta di formazioni di convogli veicoli sulle strade extraurbane, fuori delle aree di parcheggio o di sosta, sono consentite, nei limiti previsti dalle disposizioni del Codice della Strada, soltanto quando non esistono altre possibilità. In tali casi, i conducenti C.R.I. devono provvedere a segnalare adeguatamente la presenza dei veicoli sulla carreggiata.
4. Se, in ragione del numero o delle caratteristiche dei veicoli, è prevedibile che possano verificarsi rilevanti turbative per la circolazione, l'articolazione C.R.I. che ha organizzato il convoglio, se non può disporre il frazionamento, deve dare preventivo avviso agli organi di Polizia stradale competenti per territorio.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di interventi di soccorso, d'emergenza o per attività di protezione civile. Non si applicano, altresì, ai veicoli in uso al Corpo Militare C.R.I. impegnati in attività ovvero esercitazioni con le Forze Armate.

TITOLO II

Assicurazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana

Articolo 117

(Adempimento degli obblighi assicurativi per i veicoli C.R.I.)

1. Prima di essere immessi in circolazione, tutti i veicoli C.R.I. devono essere dotati di idonea copertura assicurativa conformemente alle disposizioni fornite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai veicoli nella disponibilità dell'Associazione, non ancora immatricolati ovvero già immatricolati C.R.I., in circolazione di prova quando è utilizzata la targa prova C.R.I. dotata di una valida copertura assicurativa per la circolazione di prova stessa.

3. La validazione dell'immatricolazione di cui all'articolo 23 comma 7, attiva contestualmente e formalmente la copertura assicurativa sul veicolo immatricolato, alle condizioni previste dal contratto di assicurazione in essere al momento della immatricolazione.

Articolo 118

(Pianificazione dei veicoli assicurati)

1. Entro il 15 novembre di ciascun anno tutte le articolazioni C.R.I. che detengono stabilmente veicoli devono comunicare all'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. e al competente Ufficio Regionale Motorizzazione C.R.I. l'elenco dei veicoli che hanno effettivamente in uso e di quelli che, per qualsiasi motivo, non sono più utilizzati o sono in attesa di completare le pratiche amministrative per la cessazione dalla circolazione.

Articolo 119

(Obbligo di portare a bordo i documenti assicurativi)

1. Durante la circolazione, tutti i veicoli C.R.I. devono avere a bordo i documenti comprovanti l'esistenza di una valida copertura assicurativa.
2. Il contrassegno assicurativo deve essere esposto sulla parte anteriore dei veicoli dotati di carrozzeria chiusa con superfici vetrate.
3. Durante la circolazione di prova di un veicolo non assicurato, l'attestazione della copertura assicurativa della targa prova deve sempre trovarsi a bordo del veicolo stesso. In tali casi non è obbligatoria l'esposizione del contrassegno assicurativo prevista dal comma 2.

TITOLO III

Impiego dei sistemi di comunicazione

Articolo 120

(Disposizioni generali relative all'impiego dei dispositivi di comunicazione sui veicolo C.R.I.)

1. Le comunicazioni tra unità operative C.R.I. devono essere ispirate ai seguenti criteri d'impiego: le trasmissioni radio devono essere brevi, riservate, pertinenti, chiare ed esaurienti; possono essere utilizzate solo le frequenze radio espressamente assegnate.
2. Tutte le comunicazioni possono essere intraprese ed intrattenute soltanto se avvengono nel pieno rispetto del protocollo operativo allegato (Allegato 34A) al presente regolamento di cui, a tutti gli effetti, fa parte integrante.
3. Qualora i veicoli siano dotati anche di un apparato radio della centrale operativa 118, le comunicazioni, limitatamente a detto apparato, potranno essere svolte con i protocolli eventualmente vigenti per il 118 e formalmente forniti alla C.R.I.

Articolo 121

(Utilizzo dei sistemi di comunicazione sui veicoli C.R.I.)

1. Durante l'effettuazione di attività di servizio con veicoli C.R.I. è vietato l'utilizzo di qualsiasi sistema di comunicazione – compresi telefoni cellulari o simili dispositivi non dotati di sistemi viva-voce ovvero equivalenti – che non costituisca dotazione del veicolo di soccorso.
2. Durante la marcia di un veicolo C.R.I., ove possibile e salvo i casi di forza maggiore, i dispositivi di comunicazione non dotati di sistemi viva-voce ovvero equivalenti, devono essere utilizzati da una persona dell'equipaggio diversa dal conducente.
3. Gli apparati radio veicolari, stabilmente installati sul veicolo, costituiscono dotazione del veicolo stesso.
4. La registrazione degli apparati radio della C.R.I. nello specifico Archivio nazionale avviene mediante compilazione dell'apposito modulo (Allegato 50).

PARTE IV
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI VEICOLI C.R.I.

Titolo I
Disposizioni generali riguardanti la gestione del parco veicoli C.R.I.

Capo I
Principi e strumenti per la corretta gestione

Articolo 122

(Principi generali di gestione del parco veicoli C.R.I.)

1. La gestione del parco veicoli di ciascuna articolazione C.R.I. deve essere costantemente finalizzata al mantenimento di un elevato livello di efficienza operativa del parco veicoli stesso, attraverso un quadro di corretta politica delle riparazioni, di rinnovo graduale e costante dei mezzi per renderli sempre adeguati alle effettive esigenze operative.
2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, ogni articolazione deve attuare un sistema di gestione che consenta di realizzare un adeguato rapporto tra spese per l'acquisto dei veicoli nuovi e spese per il mantenimento di quelli usati.
3. La corretta gestione del parco veicoli deve almeno prevedere:
 - a) il mantenimento in condizioni di buona affidabilità per tutta la durata della vita tecnica di ciascun mezzo, mediante la pianificazione ed il rigoroso rispetto degli interventi preventivi previsti dal costruttore e degli interventi correttivi e manutentivi necessari;
 - b) l'impiego delle moderne tecnologie organizzative avvalendosi del supporto dell'informatica applicata nell'ambito dei programmi standardizzati predisposti dall'Ufficio Centrale Motorizzazione.

Articolo 123

(Determinazione del livello di parco)

1. Entro il 1° gennaio di ciascun anno, l'Ufficio Motorizzazione Regionale C.R.I., sulla base delle effettive esigenze di ogni articolazione C.R.I. dipendente, determina, per ciascuna di esse, il livello di parco dei veicoli C.R.I. in dotazione per l'anno successivo.
2. L'aumento del livello di parco può essere autorizzato dall'Ufficio Regionale Motorizzazione C.R.I., su richiesta motivata dell'articolazione C.R.I., solo in presenza di situazioni documentate di obiettivo aumento del carico delle attività istituzionali organizzate di almeno il 10%.
3. In funzione dell'usura dei veicoli e della loro anzianità di immatricolazione, l'Ufficio Regionale C.R.I. determina annualmente, per ciascuna articolazione C.R.I. dipendente, l'aliquota di introduzione dei veicoli che possono sostituire quelli esistenti, senza variazioni del livello di parco.
4. Ai fini della programmazione generale degli acquisti e della possibilità di pianificare nel tempo il livello di parco, la vita tecnica dei veicoli viene fissata a priori secondo le disposizioni dell'articolo 124 comma 2, precisando per ciascuno di essi il chilometraggio medio annuo rilevato statisticamente.
5. In caso di inadempienza degli obblighi di pianificazione di cui al comma 1, l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. può esercitare poteri sostitutivi, secondo la procedura di cui all'articolo 10.
6. Nessuna articolazione può detenere veicoli immatricolati in numero superiore a quello previsto dal livello di parco di cui al comma 1. In caso di violazione di questo divieto, l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. non procede a validazione dell'immatricolazione ovvero, qualora l'immatricolazione sia stata comunque effettuata, provvede, su istanza del Direttore del Comitato Regionale, alla revoca immediata della stessa.

Articolo 124

(Determinazione del periodo di vita tecnica dei veicoli C.R.I.)

1. Il periodo di vita tecnica dei veicoli, è determinato in base a parametri di natura tecnica ed economico-statistica dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.. Il periodo massimo di vita

tecnica, in funzione delle caratteristiche e della destinazione d'uso, è indicato nelle tabelle allegare al presente regolamento (Allegato 36).

2. Ai fini della determinazione della vita tecnica e delle norme di gestione del presente regolamento, i veicoli C.R.I. sono distinti in:
 - a) veicoli di fascia 3: veicoli di derivazione commerciale, di più frequente impiego, in dotazione a tutti le articolazioni C.R.I.;
 - b) veicoli di fascia 2: veicoli di derivazione commerciale ai quali sono apportate modifiche o dotati di attrezzature particolari, di frequente impiego, di larga dotazione nell'ambito della C.R.I. allestiti mediante l'impiego di materiali qualificati;
 - c) veicoli di fascia 1: veicoli speciali, in genere di costo molto elevato, di concezione ed impiego esclusivo per la C.R.I., in dotazione limitata ad alcune articolazioni.
3. Con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., sono periodicamente aggiornate le tabelle di cui al comma 1 allo scopo di renderle costantemente adeguate all'evoluzione tecnologica dei veicoli.

Articolo 125

(Dichiarazione di fuori uso dei veicoli che hanno superato il periodo di vita tecnica)

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del comma 3 e dell'articolo 148, nessun veicolo può essere mantenuto in utilizzo oltre il periodo di vita tecnica determinato sulla base delle tabelle di cui all'articolo 124 .
2. I veicoli che hanno superato il periodo di vita tecnica, se non possono essere qualificati d'interesse storico e collezionistico ai sensi dell'articolo 21 , devono essere dichiarati fuori uso e fatti cessare dalla circolazione secondo le disposizioni del Titolo IV della Parte I.
3. Per i veicoli civili e militari già immatricolati, che sono successivamente acquistati nella disponibilità ed immatricolati C.R.I., i limiti di durata della vita tecnica riportati nelle tabelle di cui al comma 2, sono ridotti alla metà e sono calcolati dal momento dell'immatricolazione C.R.I.
4. Ai fini del differimento del provvedimento di dichiarazione di fuori uso del veicolo, i valori indicati nelle tabelle di cui al comma 2 possono essere oggetto di adeguata compensazione quando l'età del veicolo o il chilometraggio medio annuo siano inferiori di più del 20% a quelli indicati nelle tabelle di cui al comma 2. In tali casi, l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., su istanza motivata dell'Ufficio Regionale Motorizzazione C.R.I. competente, può autorizzare l'uso di veicoli oltre il periodo di vita tecnica quando sono possono essere mantenuti in perfetta efficienza e le buone condizioni d'uso e quando consentono una gestione economica soddisfacente.
5. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al comma 2, l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. può esercitare poteri sostitutivi, secondo la procedura di cui all'articolo 10, indicando la destinazione dei veicoli e le modalità di cessazione dalla circolazione.

Articolo 126

(Gestione dei veicoli nella disponibilità del Corpo Militare C.R.I.)

1. Per i veicoli, compresi quelli speciali, immatricolati C.R.I. con vincolo di disponibilità esclusiva dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della C.R.I. di cui all'articolo 128 , le norme della presente parte del regolamento si applicano solo per quanto non espressamente disciplinato dalle norme che regolamentano l'uso dei veicoli militari delle Forze Armate ed in quanto compatibili con esse.
2. In ogni caso, conformemente alle disposizioni richiamate dal comma 1, deve essere sempre garantita, attraverso la precisa attribuzione di responsabilità ad un consegnatario, la conservazione dei mezzi di mobilitazione da tenere a disposizione del Corpo Militare della C.R.I. per il previsto concorso del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I.

Capo II Utilizzazione dei veicoli CRI
--

Articolo 127

(Utilizzazione dei veicoli in generale)

1. I veicoli C.R.I. possono essere impiegati esclusivamente per motivi di servizio correlati all'attività istituzionale dell'Associazione e delle sue componenti. Sono considerate attività

istituzionali solo quelle rientranti nelle finalità previste dallo Statuto ed espressamente autorizzate dai responsabili delle articolazioni C.R.I.

2. I conducenti possono guidare veicoli C.R.I. soltanto quando stati espressamente autorizzati o quando sono preposti ad un servizio che ne richiede l'impiego.
3. Salvo quanto previsto dalle disposizioni degli articoli 128 e 129 e dalle disposizioni riguardanti da destinazione funzionale per la quale il veicolo è stato immatricolato, l'utilizzazione dei veicoli C.R.I. non può essere limitata ad una sola componente dell'Associazione né può essere consentita la guida solo ad alcuni soggetti individuati o categorie di essi.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 128, i veicoli immatricolati facenti parte del parco veicolare delle articolazioni C.R.I. sono nella disponibilità dell'Associazione senza limitazioni territoriali. Essi possono essere utilizzati in via prioritaria dall'articolazione che ne ha richiesto l'immatricolazione ovvero, secondo le disposizioni dell'articolo 136 da tutte le articolazioni C.R.I. nelle quali, anche temporaneamente, si manifesti l'esigenza d'impiego sulla base della pianificazione effettuata dall'Ufficio Regionale Motorizzazione C.R.I. o dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.

Articolo 128

(Vincoli di utilizzazione dei veicoli C.R.I.)

1. I veicoli acquistati al patrimonio dell'Associazione per effetto di donazioni o altri atti di liberalità per l'intero valore del bene, previo nulla osta dell'Ufficio Regionale Motorizzazione C.R.I., possono essere vincolati a permanere in servizio solo nel territorio dell'articolazione C.R.I. in cui sono stati immatricolati.
2. Il vincolo di permanenza territoriale è annotato nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. ed è riportato sulla carta di circolazione con la dicitura "*uso esclusivo presso... nulla osta n..... del.....*" con l'indicazione dell'articolazione che beneficia del vincolo.

Articolo 129

(Priorità di utilizzazione dei veicoli in dotazione al Corpo Militare C.R.I. e II.VV.)

1. I veicoli funzionali ai servizi C.R.I. ausiliari delle Forze Armate sono utilizzati, nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento, con priorità d'uso per i servizi ausiliari delle FF.AA.
2. La provenienza e la eventuale proprietà riconducibile alle FF.AA. sono annotate sulla carta di circolazione e trascritte nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I.

Articolo 130

(Assegnazione ed utilizzazione dei veicoli *ad personam*)

1. Con provvedimento del Presidente dell'Associazione, possono essere individuate le categorie di soggetti che ricoprono incarichi di vertice nell'Associazione stessa ed ai quali, con provvedimento dei Presidenti Regionali Competenti, possono essere assegnati "*ad personam*" veicoli C.R.I. L'assegnazione dura finché le persone svolgono effettivamente l'incarico loro assegnato e può essere revocata in ogni momento per esigenze connesse all'attività dell'articolazione C.R.I. che ha in carico il veicolo assegnato alla persona.
2. I veicoli assegnati "*ad personam*" possono essere impiegati dai titolari delle articolazioni o delle componenti C.R.I. che ne sono assegnatari esclusivamente per motivi di servizio con le modalità e nei limiti di cui al presente regolamento.
3. Gli assegnatari dei veicoli C.R.I. di cui al comma 1 non possono concedere ad altri di valersi dei veicoli loro assegnati. È peraltro in loro facoltà autorizzare, volta per volta, i propri dipendenti a valersi, per eccezionali ed urgenti necessità di servizio, del veicolo di cui dispongono.
4. Gli assegnatari possono disporre direttamente per l'impiego del veicolo loro assegnato, sia per i servizi in sede che per quelli fuori sede. Possono altresì utilizzarlo per esigenze di rappresentanza, in sede e fuori sede, anche accompagnati dalla consorte.
5. La circolazione dei veicoli assegnati "*ad personam*" deve essere documentata secondo le disposizioni del titolo II della presente parte del regolamento (Allegato 38A).
6. Gli assegnatari di veicoli "*ad personam*" possono disporre direttamente per il loro impiego fuori sede, dando tempestiva comunicazione del movimento all'autoparco che ha in dotazione il veicolo.

7. Le Autorità cui sono assegnate autovetture "*ad personam*", possono impiegarle in sede e fuori sede in occasione di inviti, a carattere ufficiale, a manifestazioni, cerimonie e ricevimenti. Il movimento si configura a tutti gli effetti come una esigenza di servizio derivante dall'incarico o dalla funzione al momento ricoperti.
8. Il servizio può avere inizio e termine anche presso la residenza dell'Autorità interessata. In casi del tutto eccezionali, e per palesi e comprovanti motivi di forza maggiore, è consentito il trasporto della sola consorte per raggiungere l'Autorità presso la sede dell'evento o per rientrare presso la residenza dell'Autorità medesima.
9. Per motivi di rappresentanza o in occasione di manifestazioni organizzate dalla C.R.I., è consentito l'uso di veicoli C.R.I. assegnati "*ad personam*" per trasporto di Alte Personalità e delegazioni civili o militari, italiane o straniere in visita in Italia, nonché della consorte accompagnatrice e del personale civile al seguito.

Articolo 131

(Trasporto di persone diverse dai soci)

1. Salvo che non siano fruitori di servizi assistenziali o di soccorso prestati dall'Associazione, non è permesso fare uso di veicoli C.R.I. per effettuare il trasporto di persone non facenti parte dell'Associazione.
2. Sui veicoli di soccorso e sulle ambulanze di trasporto può essere trasportata una sola persona che assiste o accompagna il paziente. In ogni caso, salvo specifiche esigenze che devono essere valutate dal conducente caso per caso, durante la marcia l'accompagnatore non può trovarsi nel comparto sanitario ma deve sedere nel posto del passeggero della cabina di guida e fare obbligatoriamente uso delle cinture di sicurezza.
3. Previa autorizzazione del Presidente Provinciale da cui dipende dell'articolazione C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo, persone non facenti parte dell'Associazione possono essere trasportate su veicoli C.R.I. nelle seguenti circostanze:
 - a) partecipano a un'esercitazione, a un'attività di servizio o ad attività dimostrative, didattiche o di promozione;
 - b) devono essere trasportati come visitatori di esercitazioni, come ospiti in occasione di cerimonie, convegni, manifestazioni, giornate di studio, feste di beneficenza alle quali partecipino in veste istituzionale;
 - c) devono essere trasportate per altre ragioni di servizio.
4. Le persone di cui al comma 3 possono inoltre essere trasportate su veicoli C.R.I. in ogni caso d'emergenza o per prestare soccorso nonché nel quadro di impieghi di protezione civile autorizzati.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la persona trasportata è oggetto di trattamento sanitario obbligatorio o è sottoposta a misure di polizia ovvero comunque restrittive della libertà personale.

Articolo 132

(Utilizzazione dei veicoli C.R.I. per convegni o manifestazioni)

1. Per le esigenze connesse alla partecipazione a convegni o manifestazioni non organizzate dalla C.R.I., alle quali i soci siano stati preventivamente autorizzati a partecipare, può essere consentito dal Presidente dell'articolazione C.R.I. che lo detiene, l'impiego di un veicolo C.R.I. solo se sono documentate esigenze particolari ed urgenti e non risulti possibile, opportuno o conveniente soddisfare l'esigenza di trasporto con i normali mezzi di trasporto pubblici. Le richieste di autorizzazione di cui al comma 1, devono essere rigorosamente vagliate, in tutti i loro aspetti, considerando in particolare:
 - a) la convenienza di effettuare il trasporto per via ordinaria o per autostrada;
 - b) l'incidenza che il trasporto determina sull'usura dei mezzi;
 - c) i maggiori rischi nei lunghi percorsi;
 - d) gli oneri di varia natura che ne derivano.
2. I trasporti di soci ovvero di persone non facenti parti dell'Associazione su veicoli C.R.I. per soddisfare esigenze culturali o ricreative possono essere autorizzati esclusivamente dai direttori provinciali della C.R.I. o dai direttori dei Comitati Regionali competenti, garantendo il più assoluto rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'istituzione dei servizi di trasporto ha carattere occasionale e non costituisce un obbligo per l'Associazione;
 - b) i veicoli necessari devono essere tratti dalle dotazioni degli autoparchi assegnatari senza pregiudizio per l'assolvimento dei servizi e dei compiti ordinari;
 - c) devono essere preminentemente assicurati i servizi per l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Associazione;
 - d) la concessione dell'autorizzazione deve essere subordinata ad una oculata valutazione delle singole situazioni locali, con particolare riferimento a criteri di opportunità;
 - e) la corsa di ciascun veicolo - salvo diverse esigenze adeguatamente valutate - deve essere limitata ad un solo viaggio giornaliero di andata e ritorno;
 - f) deve essere stipulata idonea assicurazione a copertura dei rischi derivanti dalla circolazione per le persone trasportate.
3. Durante l'effettuazione dei trasporti di cui al comma 2, sono vietate la raccolta a domicilio degli utenti e le deviazioni di comodo dai percorsi fissati.
 4. I fruitori dei servizi di cui ai commi 1 e 2 devono essere nominativamente individuati prima della partenza; della concessione non possono usufruire eventuali "ospiti".
 5. I trasporti di cui al comma 2, può essere subordinato al pagamento all'effettivo onere sostenuto dall'Associazione per l'acquisto di carbolubrificanti al prezzo corrente di mercato nonché dell'assicurazione dei mezzi e dei trasportati nella forma di uso e nei limiti previsti dalla polizza sottoscritta.

<p>Capo III Responsabile del parco veicolare e pianificazione dei carichi di lavoro</p>
--

Articolo 133

(Responsabile del parco veicolare)

1. Nell'ambito di ciascuna articolazione C.R.I. che detiene stabilmente veicoli C.R.I., con provvedimento del Presidente, è nominato un responsabile del parco veicolare al quale, previo accreditamento presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., è dato accesso, in modo esclusivo e riservato, al sistema di gestione dell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile sopraindicato, le sue funzioni possono essere assunte da un sostituto nominato dal Presidente.
3. Il responsabile di cui sopra, ove possibile, deve essere dipendente dell'Associazione. In mancanza di personale dipendente con idonea qualifica, le funzioni sopraindicate possono essere affidate a personale volontario di provata capacità ed esperienza.

Articolo 134

(Gestione dei carichi di lavoro dei veicoli C.R.I.)

1. Il responsabile del parco veicolare C.R.I. cura la gestione dei veicoli C.R.I. in dotazione all'articolazione C.R.I. in modo che sia uniformemente ripartito il carico di lavoro tra i veicoli della stessa età e dello stesso tipo.
2. L'uniformità del carico di lavoro è determinata dal Direttore, su proposta del responsabile del parco veicolare C.R.I., mediante la pianificazione razionale dell'utilizzazione dei veicoli stessi tenendo a base il parametro percorrenza chilometrica media determinato, per ciascuna categoria di veicoli, dalle tabelle allegate al presente regolamento.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 deve essere comunicato all'Ufficio Regionale Motorizzazione C.R.I. che può richiedere siano effettuate eventuali correzioni sulla base delle politiche gestionali complessive adottate in ambito Regionale per ottimizzare l'impiego dei mezzi disponibili.
4. Nel corso dell'anno, il responsabile del parco veicolare, sulla base dei controlli delle percorrenze effettivamente realizzate da ciascun veicolo - che devono essere effettuati almeno con cadenza mensile - chiede l'aggiornamento o la modifica del provvedimento di cui al comma 2.

Capo IV
Distribuzione del parco veicolare in ambito Regionale

Articolo 135

(Verifica della percorrenza media annua dei veicoli C.R.I.)

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le articolazioni C.R.I. che detengono stabilmente veicoli comunicano all'Ufficio Regionale Motorizzazione C.R.I. competente, attraverso il modulo allegato al presente regolamento (Allegato 37), la percorrenza effettiva di ciascun veicolo, i quantitativi di carburante impiegati per la sua propulsione ed il valore delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sul veicolo stesso nel corso dell'anno.
2. L'Ufficio Regionale Motorizzazione C.R.I., ricevute le citate schede annuali di impiego, effettua la valutazione comparata dei carichi di lavoro realizzati presso le articolazioni C.R.I.

Articolo 136

(Redistribuzione territoriale dei veicoli in base ai carichi di lavoro)

1. Sulla base delle direttive fornite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., con provvedimento del Direttore Regionale, i veicoli che, nell'arco di un biennio, abbiano effettuato percorrenze inferiori al 40% di quelle medie annuali determinate secondo le tabelle allegate al presente regolamento (Allegato 37A) possono essere trasferiti, previo accordo delle parti interessate, nell'ambito della stessa regione, ad altre articolazioni che ne hanno necessità e che garantiscano un impiego ottimale dei veicoli stessi, secondo i citati parametri di percorrenza media. Se nel territorio Regionale non sono presenti articolazioni C.R.I. in grado di impiegare il veicolo secondo le sue potenzialità, l'Ufficio Regionale C.R.I. ne comunica la disponibilità all'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. che provvede alla riassegnazione in ambito nazionale.
2. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al comma 1, l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. può esercitare poteri sostitutivi, secondo la procedura di cui all'articolo 10, indicando la destinazione dei veicoli.
3. Fuori dei casi indicati dal comma 1, azioni perequative di redistribuzione territoriale dei veicoli possono essere disposte dall'Ufficio Regionale Motorizzazione C.R.I. al fine di equilibrare le percorrenze dei veicoli delle articolazioni dipendenti a quelle medie nazionali e pianificarne il grado d'usura in modo organico e razionale.
4. L'impiego di veicoli C.R.I. in caso di disastri, calamità naturali o altre emergenze di protezione civile é disciplinato dai relativi piani di emergenza e dalle particolari disposizioni impartite in materia dal Comitato Centrale.
5. Il Direttore Regionale a seguito per particolari comprovate esigenze di carattere eccezionale o temporaneo, con propria determina, sentito l'Ufficio Motorizzazione Provinciale, può disporre il trasferimento dei mezzi C.R.I. in via temporanea nell'ambito delle Unità C.R.I. regionali. Il trasferimento del veicolo non può avere durata superiore a 6 mesi.
6. Non possono essere oggetto dei provvedimenti di cui ai commi 1, 3 e 5 i veicoli di cui agli articoli 128 e 129.

Titolo II
**Disposizione riguardanti la documentazione della gestione
del parco veicoli C.R.I.**

Capo I
Documenti relativi alla circolazione dei veicoli C.R.I.

Articolo 137

(Diario di bordo del veicolo)

1. A bordo di ciascun veicolo C.R.I. deve trovarsi un diario di bordo, conforme al modello allegato al presente regolamento (Allegato 38), riguardante i rifornimenti e le manutenzioni attuate sul veicolo durante la sua movimentazione, nel quale devono essere annotati, in ordine cronologico:

- a) a cura dei conducenti che si alternano alla guida, l'itinerario di ciascun servizio, viaggio o spostamento effettuato con l'indicazione del motivo della circolazione, dell'orario di uscita e di rientro dalla sede di stazionamento abituale, dei km percorsi, del carburante immesso nel serbatoio e delle eventuali avarie o difetti rilevati;
 - b) a cura del responsabile del parco veicolare, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione di olio, liquido refrigerante ed altri materiali di consumo.
2. Nel diario di bordo devono essere indicate altresì i componenti e le dotazioni che costituiscono l'equipaggiamento di bordo, ad esclusione dei materiali di rapido consumo.
 3. Il diario di bordo di cui al comma 1 può essere gestito anche in formato elettronico a condizione che sia garantita l'immodificabilità dei dati immessi nel sistema di gestione informatizzata a bordo del veicolo.
 4. Copia del diario di bordo deve essere tenuta presso l'autoparco dell'articolazione C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo C.R.I. e deve essere compilata dai soggetti di cui al comma 1 al termine di ciascun servizio.
 5. I diari di bordo già compilati devono essere conservati nella sede amministrativa dall'articolazione C.R.I. che detiene il veicolo per almeno 5 anni.

Articolo 138

(Foglio di viaggio per "servizi fuori sede")

1. A bordo di ciascun veicolo C.R.I. impegnato in "servizi fuori sede", esclusi quelli relativi all'attività di soccorso sanitario di emergenza e di trasporto infermi di cui ogni Regione dispone di appositi moduli di rendicontazione del viaggio (fac-simili riportati in Allegato 38C) la cui gestione del servizio sanitario è conformata a specifiche procedure (fac-simili riportati in Allegato 38D), deve trovarsi un "foglio di viaggio", conforme al modello allegato al presente regolamento (Allegato 38A) con il quale viene documentato il "motivo del movimento", "l'itinerario" che deve essere seguito ed i "membri dell'equipaggio".
2. Il foglio di servizio deve essere compilato prima dell'inizio di ciascun viaggio, dall'Ufficio competente dell'articolazione C.R.I. che autorizza il movimento del mezzo e deve essere completato a cura del conducente a cui il veicolo C.R.I. è stato affidato.
3. I servizi in sede sono quelli effettuati nell'ambito del territorio di competenza dell'articolazione. Per l'area metropolitana di Roma e le altre aree metropolitane riconosciute, sono considerati "servizi in sede" quelli effettuati all'interno dei confini dell'area metropolitana medesima, da e per gli aeroporti civili e militari, comprensori ed infrastrutture logistiche od abitative ubicati o gravitanti nell'area della capitale. Sono definiti servizi fuori sede quelli effettuati al di fuori dei limiti del territorio di competenza dell'articolazione C.R.I.

Articolo 139

(Registro di entrata e di uscita dei veicoli)

1. Presso ciascuna autorimessa in cui sono stabilmente custoditi veicoli C.R.I. deve essere presente un registro di entrata e di uscita dei veicoli (Allegato 38B), in cui, in ordine rigorosamente cronologico, sono annotati l'ora di uscita, l'ora di rientro del veicolo, il conducente che lo ha utilizzato ed il motivo del movimento, il valore del contachilometri in partenza ed quello al rientro. Ogni operazione di entrata e di uscita ovvero gruppo di operazioni se registrate da uno stesso operatore, deve essere sottoscritta da chi ha immesso i dati relativi.
2. Nessun veicolo C.R.I. può essere movimentato dall'autorimessa in cui è custodito senza che l'uscita sia annotata sul registro di cui al comma 1. Al termine di ciascun servizio, viaggio o movimento effettuato, il conducente deve comunicare l'eventuale effettuazione del rifornimento, il quantitativo del carburante immesso nel serbatoio ed il chilometraggio al momento in cui è stato effettuato.
3. Alla fine di ciascun anno di esercizio, il registro deve essere stampato su supporto cartaceo, vistato dal responsabile del parco veicolare e dal presidente dell'articolazione C.R.I. e conservato per almeno 5 anni.
4. Il registro di cui al comma 1 può essere gestito anche in formato elettronico a condizione che sia garantita l'immodificabilità dei dati immessi nel sistema di gestione informatizzata.

Articolo 140

(Registro dei carburanti e dei materiali di consumo)

1. Presso ciascuna autorimessa in cui sono stabilmente custoditi veicoli C.R.I. deve essere presente un registro di gestione dei carburanti e dei materiali di consumo, quali, a titolo esemplificativo, olio motore, liquido refrigerante, filtri aria ed olio, batterie e pneumatici.
2. Sul registro, conforme al modello allegato al presente regolamento (Allegato 39) devono essere indicati, in modo rigorosamente cronologico e per ciascun veicolo, le operazioni di rifornimento effettuato nonché l'acquisto e l'utilizzazione dei materiali di consumo indicati al comma 1.
3. Il registro è annuale e deve essere sostituito entro il 1 gennaio di ciascun anno. Il registro utilizzato deve essere vistato dal responsabile del parco veicoli e dal presidente dell'articolazione C.R.I. Nell'ultima pagina del registro deve essere riportato il riepilogo dei quantitativi di carburante e di materiali di consumo utilizzati per il parco veicolare registrato nel corso dell'anno.
4. Il registro di cui al comma 1, può essere gestito anche in formato elettronico a condizione che sia garantita l'immodificabilità dei dati immessi nel sistema di gestione informatizzata. Alla fine di ciascun anno di esercizio, il registro deve essere stampato su supporto cartaceo, vistato dal responsabile del parco veicolare e dal presidente dell'articolazione C.R.I. e conservato per almeno 5 anni.

Articolo 141

(Registro delle riparazioni effettuate da officine esterne)

1. Presso ciascuna autorimessa in cui sono stabilmente custoditi veicoli C.R.I. deve essere presente un registro delle riparazioni effettuate da officine esterne.
2. Sul registro, conforme al modello allegato al presente regolamento (Allegato 40) devono essere indicati, in modo rigorosamente cronologico e per ciascun veicolo, da data di inizio dell'operazione di riparazione ed il relativo valore del contachilometri, l'officina che l'ha effettuata, la data di rientro in servizio nonché la sommaria descrizione dell'operazioni effettuata. Per ogni riparazione effettuata deve essere indicato il numero del relativo ordine di lavoro.
3. Il registro è annuale e deve essere sostituito entro il 1 gennaio di ciascun anno. Il registro utilizzato deve essere vistato dal responsabile del parco veicoli e dal presidente dell'articolazione C.R.I.
4. Il registro di cui al comma 1, può essere gestito anche in formato elettronico a condizione che sia garantita l'immodificabilità dei dati immessi nel sistema di gestione informatizzata. Alla fine di ciascun anno di esercizio, il registro deve essere stampato su supporto cartaceo, vistato dal responsabile del parco veicolare e dal presidente dell'articolazione C.R.I. e conservato per almeno 5 anni.

Articolo 142

(Fascicolo di gestione del veicolo)

1. Presso ogni articolazione C.R.I., per ciascun veicolo C.R.I. detenuto stabilmente deve essere conservato un fascicolo contenente almeno:
 - a) carteggio relativo all'assegnazione del mezzo, all'immatricolazione, all'assegnazione temporanea ad altre articolazioni C.R.I.;
 - b) carteggio relativo alle avarie, agli ordini di lavoro e alle riparazioni effettuate, alla sostituzione di batteria e pneumatici;
 - c) sottofascicolo relativo agli incidenti stradali in cui il veicolo è rimasto coinvolto.
 - d) sottofascicolo relativo all'attività di controllo dell'efficienza, di verifica e di controllo ispettivo effettuata.
2. Il fascicolo di gestione di cui al comma 1, può essere gestito anche in formato elettronico a condizione che sia garantita l'immodificabilità dei dati immessi nel sistema di gestione informatizzata.

3. Il fascicolo di gestione del veicolo deve essere conservato per tutto il periodo di tempo in cui il veicolo è immatricolato C.R.I. e per i 5 anni successivi alla cessazione della circolazione dello stesso.

Titolo III
Operazioni per garantire l'efficienza dei veicoli C.R.I.

Capo I
Controlli periodici di efficienza dei veicoli C.R.I.

Articolo 143
(Controllo ordinario dell'efficienza)

1. Ogni 1000 km di percorrenza o, comunque, almeno una volta al mese, il responsabile del parco veicolare deve compiere sul veicolo C.R.I. un controllo sommario ed esterno dell'efficienza che deve riguardare almeno:
 - lubrificazione;
 - raffreddamento;
 - accensione;
 - organi di frenatura;
 - impianto elettrico;
 - stato di usura e pressione dei pneumatici
2. L'esito del controllo, che deve essere effettuato secondo le modalità indicate con provvedimento dell'Ufficio Regionale C.R.I. e che deve essere documentato utilizzando il modello allegato al presente regolamento (Allegato 41), è annotato nel diario di bordo. Copia della documentazione relativa deve essere conservato nel fascicolo di gestione del veicolo.
3. Le operazioni di verifica di cui al comma 1 non escludono quelle che devono essere effettuate prima e dopo ogni servizio da parte dei conducenti.

Articolo 144
(Controllo ispettivo periodico)

1. Ogni 3000 km di percorrenza ovvero, comunque, ogni 3 mesi, il responsabile del parco veicolare deve compiere su ciascun veicolo assegnato all'articolazione C.R.I. le seguenti verifiche tecniche e documentali:
 - a) controllo della regolarità delle annotazioni dei movimenti sul diario di bordo anche attraverso l'incrocio delle risultanze dei registri di cui agli articoli 139 e 141.
 - b) verifica dei consumi di carburante del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi;
 - c) controllo della regolarità delle annotazioni relative alle operazioni di manutenzione e di riparazione.
2. L'esito del controllo, che deve essere effettuato secondo le modalità indicate con provvedimento dell'Ufficio Regionale C.R.I. e che deve essere documentato utilizzando il modello allegato al presente regolamento (Allegato 41), è annotato nel diario di bordo. Copia della documentazione relativa deve essere conservato nel fascicolo di gestione del veicolo.
3. Ogni irregolarità documentale ovvero anomalia tecnica rilevata deve essere immediatamente segnalata al Presidente dell'articolazione C.R.I.

Articolo 145
(Controllo periodico di affidabilità)

1. Ogni 5.000 Km di percorrenza ovvero ogni 6 mesi, a seconda del limite prima raggiunto, ogni veicolo C.R.I. deve essere sottoposto ad un controllo di affidabilità che deve essere eseguito con le modalità riportate in allegato al presente regolamento (Allegato 41A).
2. La verifica dell'affidabilità è svolta sotto il diretto controllo del responsabile del parco veicolare utilizzando personale dell'Associazione appositamente qualificato ovvero, in mancanza, avvalendosi di personale di officine esterne convenzionate. Il controllo si conclude con una

prova su strada che deve essere effettuata dal responsabile del parco veicolare o a alla quale egli deve presenziare.

3. Il controllo di affidabilità comprende tutti gli interventi di manutenzione specializzata prescritti dai manuali tecnici specifici per ogni mezzo forniti dal costruttore, qualora ricorrano le relative scadenze chilometriche o temporali. I valori forniti dal costruttore possono essere ridotti di 1/3 in caso di impiego particolarmente gravoso del veicolo.
4. Al termine del controllo, il personale tecnico specializzato che lo ha effettuato, rilascia una dichiarazione di affidabilità operativa, conforme al modello allegato al presente regolamento (Allegato 41A) che è sottoscritta dal responsabile del parco veicolare ed è annotata nel diario di bordo del veicolo. La dichiarazione è conservata nel fascicolo di gestione del veicolo.
5. Ai fini della determinazione della scadenza temporale o chilometrica di cui al comma 1, l'effettuazione della revisione periodica o straordinaria ai sensi degli articoli 34 e 36 fa decorrere un nuovo termine.

Capo II Riparazione dei veicoli C.R.I.

Articolo 146

(Ordine di lavoro per interventi di manutenzione o riparazione ordinaria o straordinaria)

1. Ogni intervento di manutenzione o riparazione effettuata su veicoli C.R.I. che impegna officine esterne, anche convenzionate, deve essere autorizzato preventivamente dal Presidente dell'articolazione C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo.
2. L'autorizzazione all'effettuazione dell'operazione è documentato attraverso l'ordine di lavoro conforme al modello allegato al presente regolamento per officina esterna alla C.R.I. (Allegato 42) o per officina interna C.R.I. (Allegato 42A). Gli ordini di lavoro devono essere redatti utilizzando blocchi numerati in ordine progressivo.
3. L'ordine di lavoro è consegnato in copia all'officina autorizzata a compiere l'operazione tecnica che lo restituisce, debitamente compilato, al termine dei lavori insieme alla fattura relativa e all'elenco dettagliato dei lavori eseguiti e dei materiali utilizzati.
4. Gli ordini di lavoro evasi devono essere conservati nel fascicolo del veicolo per almeno 5 anni e devono essere trascritti nel registro delle riparazioni di cui all'articolo 141.

Articolo 147

(Limiti di convenienza economica delle riparazioni)

1. La convenienza economica ad eseguire lavorazioni per il ripristino dell'affidabilità di un veicolo C.R.I. deve essere valutata prima di disporre qualsiasi intervento di riparazione. Tale parametro é commisurato alla vita tecnica espressa in anni correlata alla percorrenza chilometrica complessiva del veicolo.

2. L'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., annualmente, stabilisce entro quali limiti possono essere effettuate le operazioni di manutenzione o di riparazione predisponendo apposite tabelle della convenienza economica delle riparazioni. Insieme alle tabelle sono altresì fissati fattori di correzione dei valori di base in funzione dello stato delle parti componenti e dei precedenti interventi effettuati sul veicolo.

3. Il Presidente del Comitato Regionale, d'intesa con i Presidenti delle articolazioni C.R.I. dipendenti, sulla base delle risorse economiche disponibili, pianifica la tipologia di interventi manutentivi o di riparazione ritenuti prioritari per la corretta politica di gestione del parco veicolare di ciascuna articolazione.

4. I veicoli che richiedono interventi di manutenzione o di riparazione superiori ai limiti indicati nelle tabelle di cui al comma 2, devono essere dichiarati fuori uso secondo le disposizioni dell'articolo 125.

Capo III Ricondizionamento dei veicoli C.R.I.
--

Articolo 148

(Modalità di ricondizionamento dei veicoli C.R.I.)

1. I veicoli classificati di fascia 1 ai sensi dell'articolo 124, decorso il periodo di vita tecnica determinato secondo le tabelle di cui all'articolo 124 comma 1, possono essere oggetto di interventi di ricondizionamento e revisione generale che li rendano di nuovo funzionali all'utilizzazione nell'ambito dell'attività dell'Associazione.
2. L'operazione di cui al comma 1 è possibile solo se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) il costo di un veicolo nuovo con le stesse caratteristiche sia superiore a euro 120.000, rivalutato del 2,5% ogni anno a decorrere da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - b) l'onere economico conseguente agli interventi necessari per il ricondizionamento non superi il 30% del valore di un veicolo nuovo di uguali caratteristiche;
 - c) sia possibile prevedere che, per effetto del ricondizionamento, il veicolo possa essere mantenuto in esercizio per almeno altri 5 anni, considerando le percorrenze chilometriche medie annue fissate dalle tabelle di cui all'articolo 124 .
3. L'operazione di ricondizionamento deve essere autorizzata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., sulla base di una richiesta motivata dell'Ufficio Regionale C.R.I. nel cui territorio si trova l'articolazione che detiene stabilmente il veicolo da ricondizionare.
4. I veicoli classificati come fascia 3 e fascia 2 dall'articolo 125 non possono essere oggetto di ricondizionamento. Eventuali deroghe a questo divieto possono essere singolarmente autorizzate dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I., sulla base di una richiesta motivata dell'Ufficio Regionale C.R.I. nel cui territorio si trova l'articolazione che detiene stabilmente il veicolo C.R.I., quando l'operazione di ricondizionamento presenta oneri economici inferiori al 30% del valore del veicolo calcolato sulla base della media risultante dai valori riportati dei listini dei veicoli usati di 2 riviste specializzate di settore.
5. Ai fini della determinazione della vita tecnica, i veicoli ricondizionati devono essere considerati come immatricolati C.R.I. per la prima volta nel momento del ricondizionamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 125 comma 3.

**PARTE V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Titolo I
Entrata in vigore**

**Articolo 149
(Entrata in vigore del regolamento)**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 150 e dagli articoli 151 e seguenti, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1.9.2005.

**Articolo 150
(Entrata in vigore di alcune disposizioni)**

1. Le disposizioni degli articoli 15 e 16 entrano in vigore dal 1.11.2005. Fino a quella data, si applicano le disposizione previgenti.
2. Le disposizioni dell' articolo 20 entrano in vigore dal 1.11.2005. Fino a quella data, i veicoli usati possono essere immatricolati C.R.I. solo se sono immatricolati per la primo volta con targa civile da non più di 15 anni.
3. Le disposizioni degli articoli 22, 23 24, 25, 26, 32, 33 entrano in vigore dal 1.1.2006. Fino a quella data, si applicano le disposizioni previgenti.
- 4 Le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30, fino al 1.1.2006 si applicano in quanto compatibili con le disposizioni previgenti.
- 5 Le disposizioni degli articoli 34, 35, 36 e 37 entrano in vigore dal 1.10.2005. Fino a quella data, le visite di revisione dei veicoli devono essere effettuate secondo le disposizioni previgenti e con la periodicità prevista dall'art 80 del DLG 30.4.1992 n 285 e successive modificazioni.
6. Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 40 entrano in vigore dal 1.7.2006.
7. Le disposizioni dell' articolo 41 entrano in vigore dal 1.10.2005.
8. Le disposizioni degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 entrano in vigore dal 1.1.2006. Fino a quella data le patenti sono rilasciate secondo le disposizioni previgenti.
9. Le disposizioni della parte III entrano in vigore dal 1.9.2005.
10. Le disposizioni della parte IV entrano in vigore dall'1.1.2006.

**Titolo II
Disposizioni transitorie**

**Articolo 151
(Disposizioni transitorie riguardanti i veicoli)**

1. I veicoli già immatricolati alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni conservano i documenti e l'immatricolazione originaria fino alla prima operazione amministrativa che li riguarda ovvero, in mancanza, entro 3 anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
2. I veicoli già immatricolati o per i quali sono in corso le procedure di immatricolazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sottoposti a revisione secondo la periodicità indicata dal presente regolamento ovvero, comunque, entro 3 anni dalla data di entra in vigore delle relative disposizioni.
3. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, i veicoli C.R.I. già immatricolati sono equiparati ai veicoli classificati sulla base delle norme del presente regolamento secondo la seguente tabella di equipollenza:

Vecchia classificazione	Nuova classificazione
Motoveicoli e motocicli	Motoveicoli operativi
Autovetture	Autovetture operative o da trasporto
Autocarro con massa autorizzata fino a 4, 5 t	Autocarro operativo leggero
Autocarro con massa autorizzata da 4, 5 t a 9,5 t	Autocarro operativo medio
Autocarro con massa autorizzata oltre 9,5 t	Autocarro operativo pesante

Pulmino (fino a 7 posti)	Autovettura operativa o da trasporto
Pulmino ed Autobus (da 8 fino a 20 posti)	Minibus operativo o da trasporto
Autobus (da 21 posti)	Autobus operativo o da trasporto
Rimorchio (generico) o semirimorchio	Rimorchio operativo
Rimorchio o semirimorchio per determinato uso specifico	Rimorchio speciale
Trattore stradale	Trattore stradale operativo
Ambulanza	Ambulanza di soccorso
Automedica	Automedica

- 4 Nelle more della attuazione della procedura decentrata di assegnazione delle targhe di cui all'art. 24, la distribuzione è effettuata direttamente dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.
- 5 Nelle more della attuazione della procedura decentrata di rilascio della carta di circolazione, il rilascio è effettuato direttamente dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.

Articolo 152

(Disposizioni transitorie riguardanti gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di servizio C.R.I.)¹

1. Le disposizioni relative agli esami di idoneità per conducenti ed alle esercitazioni di guida di cui al titolo I della parte II si applicano dal 1.7.2006. Fino a quella data, continuano ad essere vigenti le disposizioni in vigore al momento della pubblicazione del presente regolamento.
2. Le disposizioni dell'articolo 57 comma 2, secondo periodo, si applicano dal 1.1.2008. Fino a quella data la patente di servizio C.R.I. di tipo 1 può essere rilasciata, previo consenso scritto dell'esercente la potestà genitoriale sul minore, a coloro che hanno compiuto 14 anni.

Articolo 153

(Sostituzione delle patenti e delle abilitazioni già rilasciate)

1. Le patenti conformi al mod.138/93 rilasciate in base alla precedente normativa sono sostituite da patenti conformi al modello di cui al presente regolamento al più tardi al momento del primo rinnovo o del rilascio di un suo duplicato. Per i primi 18 mesi dall'entra in vigore del presente regolamento la sostituzione dei documenti scaduti di validità può essere effettuata sulla base delle effettive disponibilità di stampati.
2. Gli Insegnanti di teoria e gli Istruttori di guida, già abilitati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, ottengono il rilascio dell'attestato di abilitazione di formatori di guida automaticamente, previa riconsegna dei documenti rilasciati secondo la precedente normativa. Essi sono iscritti di diritto nell'albo di cui all'articolo 68.

Articolo 154

(Tabelle di equiparazione nuovi e vecchi modelli)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, le patenti conformi al mod.138/93 rilasciate in base alla precedente normativa sono equiparate a quelle previste dalle presenti norme secondo la seguente tabella di conversione:

Modello 138/93	Modello previsto dalla nuova normativa
A	Tipo 1 e 2
B	Tipo 1, 3 e 4
Be	Tipo 5 e 5b
C	Tipo 6
D	Tipo 7
E	Tipo 8 e 9

¹ O.C. n. 415/05 del 29 luglio 2005 "modifica all'art. 152 del T.U. - disposizioni transitorie in materia di conduzione dei motocicli"

Articolo 155

(Attivazione dell'Archivio Nazionale Veicoli e dell'Anagrafe Nazionale Conducenti)

1. Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. provvede all'attivazione dell'Anagrafe Nazionale Conducenti entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. provvede all'attivazione dell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. In fase di prima applicazione delle norme del presente regolamento l'Archivio Nazionale dei Veicoli e l'Anagrafe Nazionale dei Conducenti sono popolati con i dati forniti dagli Uffici Regionali Motorizzazione.

Articolo 156

(Determinazione del livello di parco)

1. La prima determinazione del livello di parco di cui all'articolo 123 deve essere effettuata al più tardi entro l'1.1.2009.

Articolo 157

(Determinazione dei carichi di lavoro dei veicoli C.R.I.)

1. La prima determinazione dei carichi di lavoro dei veicoli C.R.I. di cui all'articolo 134 deve essere effettuata al più tardi entro l'1.4.2009.

Articolo 158

(Documentazione della gestione dei veicoli C.R.I.)

1. I documenti di cui al titolo II della parte IV devono essere messi in uso ed utilizzati al più tardi entro l'1.4.2009.

APPENDICE I - DEFINIZIONI

1.1 DEFINIZIONI RELATIVE AI VEICOLI

1.1.1 Ai fini dell'applicazione delle norme del regolamento per la circolazione dei veicoli della croce rossa italiana, si definisce:

Autoarticolato	Complesso di veicoli costituito da un trattore stradale e da un rimorchio destinato al trasporto di cose ovvero per uso speciale. Quando è in circolazione, ai fini delle presenti norme, è considerato unico veicolo.
Autobus	Veicolo a motore, diverso dal motoveicolo e dal ciclomotore, avente almeno quattro ruote, destinato al trasporto di più di 20 persone compreso il conducente. Insieme alle persone possono essere trasportate anche cose, nei limiti della massa autorizzata indicata sul documento di circolazione.
Autocarro	Veicolo a motore, diverso dal motoveicolo e dal ciclomotore, avente almeno quattro ruote, destinato al trasporto di cose. Se sono presenti sedili o idonee sistemazioni a sedere, possono essere trasportate anche le persone, diverse dal conducente, nel numero massimo indicato sul documento di circolazione.
Autotreno	Complesso di veicoli composto da un autovettura, un autocarro o un autobus a cui è agganciato un rimorchio ovvero un rimorchio ad uso speciale. Quando è in circolazione, ai fini delle presenti norme, è considerato unico veicolo.
Autovettura	Veicolo a motore, diverso dal motoveicolo e dal ciclomotore, avente almeno quattro ruote, destinato al trasporto di massimo 9 persone oltre al conducente. Insieme alle persone possono essere trasportate anche cose, nei limiti della massa complessiva indicata sul documento di circolazione.
Ciclomotore	Veicolo a due, a tre o a quattro ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h, destinato al trasporto di persone ovvero di cose. Se adibito al trasporto di cose non può trasportare altre persone oltre al conducente.
Macchina operatrice	Veicolo a motore, non atto al carico, dotato di speciali attrezzature, destinato all'esecuzione di particolari lavori e, occasionalmente, per brevi trasferimenti, alla circolazione su strada. Sono compresi in questa categoria i mezzi di movimentazione dei container, i carrelli elevatori, i motocarrelli, le ruspe, le escavatrici ed ogni altra macchina a motore, qualunque sia il tipo di propulsione, destinata a svolgere attività diversa dal trasporto di persone o cose.
Massa complessiva autorizzata	Massa complessiva a pieno carico del veicolo desunta dalla carta di circolazione.
Minibus	Veicolo a motore, diverso dal motoveicolo e dal ciclomotore, avente almeno quattro ruote, destinato al trasporto di massimo 20 persone compreso il conducente. Insieme alle persone possono essere trasportate anche cose, nei limiti della massa complessiva autorizzata indicata sul documento di circolazione.

Motoveicolo	Veicolo a due, a tre o a quattro ruote, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h, destinato al trasporto di persone ovvero di cose. Se adibito al trasporto di cose non può trasportare altre persone oltre al conducente.
Rimorchio	Veicolo primo di motore ovvero semirimorchio a 1, 2 o più assi destinato al trasporto esclusivo di cose destinato ad essere trainato da un veicolo a motore.
Rimorchio per uso speciale	Rimorchio a 1, 2 o più assi, specificamente allestito, destinato al trasporto di particolari attrezzature ovvero all'alloggio di persone a veicolo fermo. Rientrano in questa categoria anche i rimorchi allestiti specificamente per trasportare le cucine da campo, i gruppi elettrogeni.
Tara	Massa del veicolo a vuoto senza carico. Nella tara è compreso il valore convenzionale della massa del conducente (kg 75) del carburante e dei liquidi.
Trattore stradale	Veicolo non atto al carico, destinato esclusivamente al traino di semirimorchi.
Veicolo	Macchina di qualsiasi specie e qualunque sia il sistema di propulsione, costruita per circolare, anche occasionalmente, sulla strada. Ai fini del presente regolamento, rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di invalidi, anche se asservite da motore, i veicoli a braccia, le slitte ed i velocipedi diversi da quelli a pedalata assistita.
Veicolo civile	Veicolo immatricolato o comunque immatricolabile in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea secondo le norme nazionali o internazionali vigenti avente omologazione nazionale ovvero europea.
Veicolo C.R.I.	Veicolo che appartiene al patrimonio della Croce Rossa Italiana o che è comunque nella disponibilità dell'Associazione a qualsiasi titolo.
Veicolo militare	Veicolo utilizzato a qualsiasi titolo da uno dei soggetti indicati dall'articolo 138 C.d.S. sottoposto ad immatricolazione speciale secondo le disposizioni dell'Amministrazione a cui appartiene.
Veicolo speciale	Veicolo che non può essere classificato in nessuna delle categorie elencate dal regolamento
Velocipede a pedalata assistita	Velocipede dotato di motore elettrico ausiliario che si disattiva in modo automatico quando viene superata la velocità di 25 Km/h. Ai fini delle norme del presente regolamento, per quanto riguarda l'immatricolazione ed i requisiti per la guida è equiparato al ciclomotore. Durante la circolazione, i conducenti di questi veicoli, devono rispettare le norme di comportamento dei velocipedi.
Veicolo civile di serie	Veicolo civile che non ha subito trasformazioni o allestimenti diversi da quelli relativi all'installazione di dispositivi supplementari di allarme o della radio e che è in possesso certificato di conformità comunitario al tipo omologato rilasciata del costruttore secondo le norme comunitarie vigenti.

Veicolo civile allestito	Veicolo civile che ha subito trasformazioni o allestimenti per l'installazione di sovrastrutture e/o carrozzerie destinate a trasportare persone o merci (quali cassoni, pianali, furgoni, ecc.) oppure determinati tipi di merci che devono essere movimentate in modo particolare (quali carrozzeria ribaltabile, scarrabile, frigorifera). Rientrano in questa categoria anche le ambulanze purché allestite su un veicolo base di tipo omologato.
Veicolo base	Carrozzerie o telai dotati di omologazione civile muniti di cabina di guida, motore, organi di trasmissione, sospensioni e ruote destinati all'allestimento per costruire autocarri, autobus, minibus ambulanze ovvero telai con omologazione civile muniti di sospensioni e ruote destinati a costituire rimorchi.
Dispositivi supplementari di allarme	Dispositivi supplementari di cui possono fare uso i veicoli adibiti a soccorso o al trasporto di organi o plasma. Comprendono: <ul style="list-style-type: none"> - dispositivi di allarme visivo a luce lampeggiante blu; - dispositivi di allarme acustico (sirena).
Cella sanitaria	Struttura autoportante di allestimento sanitario da alloggiare stabilmente (mediante ancoraggi stabili previsti dalla casa costruttrice del veicolo) da installare su veicolo base (in alternativa alla trasformazione sanitaria della carrozzeria fossa del veicolo), che consenta il posizionamento su un nuovo veicolo al termine del periodo di idoneità al servizio del veicolo vetusto, favorendo una notevole economia sui veicoli sanitari vincolati alla loro età di immatricolazione.
Modulo operativo	Struttura autoportante di allestimento operativo da alloggiare stabilmente (mediante ancoraggi stabili previsti dalla casa costruttrice del veicolo) su veicolo base (es. Officina Mobile, Modulo Radio-comunicazioni, Modulo trasporto merci, Modulo trasporto persone e cose) ovvero da ancorare stabilmente sui cassoni dei veicoli operativi (es. Moduli antincendio, Moduli trasporto acqua potabile, ecc...), con specifica funzionalità di agevole sostituzione dei moduli in funzione delle diverse esigenze operative. I moduli alternativi al modulo principale installato al momento della immatricolazione, devono essere omologati, o certificati dall'allestitore, o forniti dalla casa costruttrice del veicolo, e comunque espressamente previsti e trascritti sulla carta di circolazione. Gli eventuali allestimenti speciali dei moduli (antincendio, impianto elettrico, compressori e tubazioni sotto pressione, ecc..) devono possedere le certificazioni di legge, se previste. Le attrezzature di dotazione devono possedere il marchio CE, se previsto.
Motocarrello	Veicolo di piccole dimensioni, a tre o quattro ruote, a trazione diretta meccanica o idraulica, dotato dei dispositivi luminosi e di segnalazione, atto al trasporto di materiali anche su terreno impervio, dotato di manovrabilità tramite personale a bordo o a terra. Il veicolo può trainare rimorchi compatibili con le proprie caratteristiche costruttive.

1.2 TABELLA DI EQUIPOLLENZA VEICOLI CIVILI E VEICOLI C.R.I.

Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative alle caratteristiche costruttive e funzionali vigenti nel territorio dell'Unione Europea, i veicoli a motore e i loro rimorchi di cui al regolamento per la circolazione dei veicoli della croce rossa italiana, sono altresì classificati, in base alle categorie internazionali a cui appartengono o a cui sono considerati equipollenti secondo la norme del presente regolamento, come indicato nella tabella seguente:

Tabella di equipollenza tra classificazione C.R.I. e classificazione internazionale

Classificazione internazionale o nazionale	Classificazione C.R.I.
Categoria L1 o L2	Ciclomotori
Categoria L3, L4 o L5	Motoveicoli
Categoria M1	Autovetture
Categoria M2	Minibus
Categoria M3	Autobus
Categoria N1, N2, N3:	Autocarri
Categoria O1, O2, O3, O4 e carrelli appendice	Rimorchi
Veicoli atipici riconducibili alle categorie internazionali M1, M2 ed M3 ovvero N1, N2 ed N3 sopra indicate	Veicoli speciali

1.3. DEFINIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEI VEICOLI

1.3.1 Ai fini dell'applicazione delle norme del regolamento per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana si definisce:

Allestimento	Operazione tecnica attraverso la quale un veicolo base viene dotato di carrozzeria specifica e dotazioni di servizio.
Allestitore autorizzato	Officina autorizzata a svolgere, secondo le norme vigenti in Italia, l'attività di allestimento che è accreditato dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.
Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I.	Archivio, istituito presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. per registrare tutte le operazioni tecniche ed amministrative relative ai veicoli C.R.I.
Carta di circolazione nazionale	Documento idoneo attestare l'immatricolazione civile del veicolo in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea, rilasciato secondo le norme vigenti.
Certificato di approvazione civile	Documento rilasciato dal SIIT-trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a seguito dell'approvazione in unico esemplare del veicolo o di parti di esso e che riguarda tutte quelle operazioni di modifica, completamento, carrozzatura, allestimento e sostituzione di componenti dei veicoli nuovi o circolanti ed è di competenza sia degli uffici locali del SIIT-trasporti che dei CPA dei SIIT-trasporti.
Certificato di omologazione nazionale.	Documentazione rilasciata al costruttore di veicoli prodotti in serie che sono oggetto di omologazione del tipo, rilasciata a seguito di visita e prova effettuata su un prototipo del veicolo presentato a cura del costruttore presso i CPA del. Unitamente al certificato di omologazione è rilasciato al costruttore un certificato che contiene la descrizione di tutti gli elementi che caratterizzano il veicolo omologato.
Certificato di conformità comunitario (COC)	Documento rilasciato da uno degli uffici competenti di uno degli Stati Membri dell'UE dal quale sono desumibili tutti i dati necessari per la compilazione della carta di circolazione nazionale di veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1.

Cessazione dell'immatricolazione C.R.I.	Cancellazione del veicolo dall'Archivio Nazionale dei Veicoli. Dopo la cessazione non è più autorizzata la circolazione in Italia ai sensi dell'articolo 138 C.d.S.
Comitato competente	Comitato nel cui ambito territoriale si trova l'articolazione territoriale a cui è assegnato il veicolo.
Cessazione della circolazione civile (di veicolo civile o militare)	Cancellazione del veicolo dai registri di immatricolazione nazionali o militari. Nel caso di re immatricolazione C.R.I. il veicolo deve essere cancellato dal registro automobilistico con la motivazione: <i>"per reinscrizione in altro registro automobilistico" (non per demolizione o rottamazione).</i>
Cessazione della circolazione di veicolo C.R.I.	Momentanea sospensione della possibilità di circolare di un veicolo immatricolato C.R.I. L'immatricolazione C.R.I. continua ad esistere e resta comunque efficace ma il veicolo non può continuare a circolare.
Dichiarazione di conformità	Documento rilasciato dal costruttore direttamente all'acquirente di un veicolo prodotto in serie e di tipo omologato, che consente l'immatricolazione nazionale con una sola operazione di tipo amministrativo senza visita e prova.
Fascicolo del veicolo	Fascicolo contenente la raccolta dei documenti tecnici ed amministrativi del veicolo che è conservato presso l'Ufficio Regionale Motorizzazione C.R.I. che ha provveduto ad immatricolarlo o a rinnovare l'immatricolazione C.R.I.
Immatricolazione civile	Registrazione del veicolo nel registro nazionale dei veicoli immatricolati tenuto da uno degli Stati dell'Unione Europea.
Immatricolazione C.R.I.	Autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione di un veicolo; si realizza a seguito dell'iscrizione del veicolo nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. ed ha come immediata conseguenza il rilascio dei documenti di circolazione e della targa.
Immissione in circolazione	Consegna del veicolo nuovo da parte del produttore pronto per circolare ovvero conclusione dell'allestimento. Con l'immissione in circolazione il veicolo è pronto per essere immatricolato.
Omologazione civile	Procedimento attraverso il quale ogni casa costruttrice fa approvare dal Ministero dei Trasporti (che rilascia univoco numero di omologazione), ogni modello di ogni tipo di veicolo, a circolare sul territorio Italiano e comunitario.
Officine convenzionate C.R.I.	Officine autorizzate ad effettuare l'attività di autoriparazione ai sensi della L. 5.02.1992, n. 122 e successive modificazioni che opera in regime di convenzione con un'articolazione C.R.I.
Quotazione di mercato di un veicolo	Valore commerciale, calcolato sulla base della sua quotazione fornita da una rivista specializzata nel settore accreditata dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.
Parco veicoli inefficienti C.R.I.	Area di temporaneo parcheggio dei veicoli dichiarati fuori uso individuata dal Comitato Regionale competente.

Registro annuale di immatricolazione C.R.I.	Stampa su supporto cartaceo della situazione relativa ai veicoli C.R.I. contenuta nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. aggiornata alla data di stampa. La stampa deve essere effettuata almeno una volta l'anno.
Revisione periodica	Visita e prova del veicolo tecnica finalizzata alla verifica della permanenza delle condizioni di sicurezza disposta con cadenza prefissata.
Revisione straordinaria	Visita e prova del veicolo tecnica finalizzata alla verifica della permanenza delle condizioni di sicurezza disposta al di fuori delle scadenze periodiche previste.
Ricevuta liberatoria di rottamazione	Documento rilasciato da un centro di raccolta (imprese autorizzate alle operazioni di messa in sicurezza e alla demolizione dei veicoli) al momento della presa in carico del veicolo C.R.I. da rottamare che libera da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa connessa alla circolazione del veicolo il Comitato che lo deteneva fino al momento della consegna.
Rinnovazione dell'immatricolazione C.R.I.	Variazione della posizione di iscrizione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. del veicolo già immatricolato C.R.I. a seguito di modifiche alle caratteristiche costruttive o variazione di uso o categoria di classificazione. La precedente posizione di immatricolazione riferita allo stesso veicolo, che può continuare a circolare.
Targa nazionale	Targa identificativa del veicolo rilasciata da DTT del Ministero dei Trasporti o da omologo ufficio di uno Stato membro dell'Unione Europea.
Validazione dell'immatricolazione	Procedura attraverso la quale viene consolidata la registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. ed autorizzata l'immatricolazione richiesta dall'Ufficio Motorizzazione C.R.I. competente.
Veicoli storici C.R.I.	Veicoli d'epoca ovvero di interesse storico o collezionistico già immatricolati C.R.I. ed iscritti nella sezione speciale dell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I., istituito presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I..

1.4. DEFINIZIONE RELATIVE AI CONDUCENTI

Conducente C.R.I.	Conducente di veicoli immatricolati C.R.I.
Condizioni psico-fisiche	Condizioni richieste per la conduzione di veicoli C.R.I..
Patente militare	Patente speciale rilasciata ai sensi dell'articolo 138 ovvero a questa equiparata ai sensi dell'articolo 138 C.d.S. comma 11.

1.5 DEFINIZIONI RELATIVE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO

Comportamento contrario alla comune prudenza e diligenza	Comportamento messo in essere quando è prevedibile dall'uomo medio che esso possa generare un danno a persone o cose, o quando è possibile affermare che il danno poteva comunque essere evitato senza grave pregiudizio per il servizio svolto.
---	--

1.6 DEFINIZIONI RELATIVE ALLE NORME DI GESTIONE

Vita tecnica del veicolo	Periodo di tempo, espresso in anni, durante il quale il veicolo fornisce - ad un costo di esercizio mantenuto entro limiti di economicità - le normali prestazioni in condizioni di affidabilità.
Parco veicoli C.R.I.	Insieme dei veicoli stabilmente detenuti da un'articolazione C.R.I.
Livello di parco	Consistenza del parco, ripartita in funzione delle specie di mezzi che lo compongono. Può essere riferito alle esigenze organiche od alle esigenze funzionali dell'articolazione C.R.I.
Aliquota di introduzione annua	Quantitativo di una data specie di mezzi che deve essere introdotta annualmente per mantenere il livello di parco considerato.
Controllo di affidabilità	Complesso di operazioni di controllo e manutenzione, finalizzate a verificare e mantenere lo stato di affidabilità operativa di un veicolo.

1.7 ABBREVIAZIONI E SIGLE

Reg. C.D.S.	Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
C.D.S.	Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
C.R.I.	Croce Rossa Italiana.
Normativa C.R.I. 138/93	Normativa sul rilascio delle patenti C.R.I., in vigore dal 1993 fino alla data di applicazione del presente regolamento.
FF.PP	Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza).
FF. AA	Forze Armate.
D.T.T.	Direzione Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti.
Protezione Civile	Attività svolta dalla C.R.I. semplicemente detta, che riassume il significato più ampio di Interventi di Emergenza, logistici e di soccorso (anche sanitario) in ambito nazionale ed internazionale.

APPENDICE II - ALLEGATI

2.1 ELENCO DEGLI ALLEGATI (in ordine di articolo)

La tabella riassuntiva degli allegati è riportata all'Allegato 60.